SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 1

Malversazione di erogazioni pubbliche

1.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La malversazione tutela l'interesse pubblico ad impedire che le erogazioni ottenute da un soggetto pubblico per perseguire uno scopo di interesse generale, siano destinate ad un fine differente. Lo scopo di interesse generale consiste nella realizzazione di opere e nello svolgimento di attività di pubblico interesse. L'ipotesi criminosa si caratterizza, pertanto, per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione, in modo da vanificare il perseguimento dello scopo di interesse generale. La malversazione è un reato comune. Le erogazioni pubbliche consistono in contributi, sovvenzioni, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo; in particolare: a) Contributi e sovvenzioni: sono le attribuzioni patrimoniali a fondo perduto. b) Finanziamenti e mutui agevolati: sono caratterizzati da un obbligo di restituzione totale o parziale. È però necessario che le erogazioni siano concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Il reato si consuma nel momento in cui il denaro viene destinato ad una finalità diversa dalla realizzazione di opere o dallo svolgimento di attività di

pubblico interesse.
Se il fatto criminoso è di particolare tenuità la pena è diminuita (art. 323 bis c.p.).

1.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

1.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 2

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

2.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 316-ter. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 640-bis
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640
Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Note:

Descrizione fattispecie

L'indebita percezione di erogazioni, come la malversazione (vedi *ut supra*, art. 316 bis c.p.), tutela l'interesse pubblico ad impedire che le erogazioni ottenute da un soggetto pubblico per perseguire uno scopo di interesse generale, siano destinate ad un fine differente.
Tuttavia, a differenza della malversazione:
a) Condotta: può essere tanto commissiva quanto omissiva. Segnatamente:
i. Commissiva: utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi ovvero attestanti cose non vere.
ii. Omissiva: mancata indicazione di informazioni dovute, quali, ad esempio, le notizie richieste dall'Autorità competente.
In ogni caso, la condotta deve essere diretta a conseguire indebitamente somme di denaro sotto forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni comunque denominate.
b) Obiettivo: l'art. 316 ter, pur condividendo l'elemento dell'indebita percezione di contributi da parte di soggetti pubblici, intende colpire quelle condotte consistenti nell'ostentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, le quali, tuttavia, non siano accompagnate da artifizi o raggiri.
L'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è un reato comune e a dolo specifico. Il reato si consuma nel momento in cui la somma di danaro viene conseguita, essendo irrilevante l'induzione in errore del soggetto passivo e la causazione di un danno concreto. L'ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo.
Reato proprio è invece quello previsto dal secondo comma, che può essere commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Il terzo comma prevede un'aggravante per il caso in cui siano offesi gli interessi finanziari della UE per un importo maggiore di € 100.000,00.-
L'ultimo comma dell'art. 316 ter si occupa del caso in cui la somma percepita sia pari o inferiore ad euro 3.999,96: in tal caso, la condotta del soggetto agente non integra gli estremi del reato in commento, ma un illecito amministrativo sanzionato mediante irrogazione di sanzione pecuniaria.

2.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	2
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 3

Turbata libertà degli incanti

3.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 640-ter. Frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti

attraverso le modalità enucleate dalla norma.

3.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 4

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

4.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

4.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 640-ter. Frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

4.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

4.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 5

Frode nelle pubbliche forniture

5.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)..

5.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 356. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Disposizioni connesse:

Art. 355. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Note:

Descrizione fattispecie

Si tratta di un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con Stato, enti pubblici oppure imprese esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Ai fini dell'elemento soggettivo è' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

L'elemento oggettivo è in parte precisato dall'art. 355 c. p.
La frode può tipicamente verificarsi nella fase si esecuzione del contratto e non richiede necessariamente che siano operati artifizi e raggiri, essendo sufficiente che il contraente in malafede con l'intento di recare danno alla controparte.
Nel caso in cui dovessero essere operati artifizi o raggiri concorrerebbe col reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.
In virtù del richiamo del secondo comma, al reato si applicano le aggravanti di cui all'art. 355, che si riferiscono a situazioni in cui la frode si verifichi con riferimento a forniture o a situazioni di particolare delicatezza.

5.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

5.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 6

Truffa

6.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

6.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 640, c. 2 n.1. Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
2-ter) Se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Disposizioni connesse:

Art. 640-quater c. P.
Applicabilità dell'articolo 322-ter
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter

Articolo 322 ter c. p.
Confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei

beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie di truffa rilevante ai fini del Decreto 231 è solamente quella di cui all'art. 640, co. 2, n. 1), c.p.: si tratta della truffa commessa in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, che rappresentano i soggetti passivi del reato.
La truffa, in genere, tutela il patrimonio e la libertà di consenso negli atti patrimoniali, mentre nell'ipotesi riguardante la responsabilità dell'ente, assume rilievo la protezione del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
La truffa è un reato a cooperazione artificiosa, sicché la sua configurazione richiede sia la condotta del soggetto agente sia un'attività del soggetto passivo.
La truffa è, poi, un reato comune e a dolo generico e si consuma nel momento in cui la somma di danaro viene conseguita, essendo irrilevante l'induzione in errore del soggetto passivo del reato e la causazione di un danno concreto. L'ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo.
Gli elementi costitutivi del reato di truffa sono: gli artifizi o raggiri, l'induzione in errore, l'ingiusto profitto con altrui danno e l'atto di disposizione patrimoniale (requisito implicito).
L'inciso "artifizi o raggiri" è da intendersi come segue: gli artifizi consistono nella manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti; i raggiri consistono in argomentazioni volte a far apparire il falso come vero.
L'induzione si configura come una suggestione in grado di persuadere o convincere il soggetto passivo a compiere una determinata attività per evitare un danno maggiore.
In merito all'ingiusto profitto con altrui danno, è bene chiarire che - mentre il profitto si sostanzia in qualunque vantaggio, patrimoniale o morale - il "danno" è considerato solo come pregiudizio strettamente economico che può assumere la forma del danno emergente e/o del lucro cessante.
Infine, il requisito implicito dell'atto di disposizione patrimoniale, è da ravvisarsi in qualsiasi azione del soggetto passivo rilevante dal punto di vista economico.

6.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

6.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 7

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

7.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)..

7.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 640
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-quater c. P.
Applicabilità dell'articolo 322-ter
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter, 640 bis e 640 ter, secondo comma,

con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter

Articolo 322 ter c. p.
Confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Note:

Descrizione fattispecie

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche richiede la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'art. 640 c.p., costituendo il delitto in esame una circostanza aggravate della truffa semplice. Pertanto, valgono in merito le considerazioni svolte in sede di commento all'art. 640 c.p., alle quali si rinvia. Tuttavia, occorre considerare determinate peculiarità tipiche della norma.
A differenza della "truffa base", l'art. 640 bis c.p. tutela le risorse pubbliche destinate ad incentivare l'economia.
Ulteriore tratto caratterizzante è rappresentato dall'oggetto della condotta illecita, consistente in contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, erogate dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee (soggetti passivi del reato).
Il discrimine tra l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.) risiede nell'induzione in errore del soggetto passivo, presente solamente nell'art. 640 bis c.p.
Il distinguo può essere compreso appieno considerando il caso in cui il dipende abbia conseguito un finanziamento dallo Stato nell'interesse o vantaggio della società: se il finanziamento è stato ottenuto raggirando il funzionario pubblico in merito alla sussistenza dei presupposti che ne legittimano l'erogazione, si ricade nell'ambito dell'art. 640-*bis* c.p.; viceversa, se il finanziamento è stato ottenuto presentando un documento falso, si ricade nell'ambito dell'art. 316-*ter* c.p.

7.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

7.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 8

Frode informatica *(se commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico)*

8.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)..

8.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 640-ter. Frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 640
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o

l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-quater c. P.
Applicabilità dell'articolo 322-ter
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter

Articolo 322 ter c. p.
Confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie di frode informatica rilevante ai fini del Decreto 231 è solamente quella perpetrata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. Pertanto, non viene in gioco la responsabilità dell'ente nel caso in cui la frode informatica sia commessa in danno di un soggetto passivo diverso da quelli appena menzionati.
La frode informatica tutela il patrimonio ed il regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici dello Stato o di altri Enti Pubblici.
Con il termine sistema informatico si fa riferimento sia alla componentistica hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) che software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di compiere operazioni), nonché agli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni.
Per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al *computer* ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).
Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. La norma contempla due tipologie di condotta:
1) l'alterazione in qualsiasi modo di un sistema informatico o telematico, laddove per alterazione deve intendersi la modificazione della consistenza materiale del sistema;
2) l'intervento su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, intendendosi per intervenire l'attività di introdursi nel sistema e di incidere sui dati in esso contenuti.
La frode informatica è un reato comune e a dolo generico e si consuma nel momento in cui iene

realizzato il profitto con altrui danno. L'ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo.

8.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

8.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 9

Frode in agricoltura

9.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)..

9.2.- Disposizioni penali

L. 898/86 - Art. 2. Conseguimento di benefici a carico di fondi agricoli europei mediante esposizione di dati o notizie falsi

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1
3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 640-bis
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 2 della legge n. 898 del 1986 ha introdotto una nuova ipotesi di reato, sussidiaria rispetto alla truffa aggravata, consistente nella indebita percezione di contributi comunitari attraverso la esposizione di dati e notizie falsi.
L'indebita percezione di erogazioni tutela l'interesse pubblico ad impedire che le erogazioni ottenute da un soggetto pubblico per perseguire uno scopo di interesse generale, siano destinate ad un fine differente.

Si tratta di un reato comune, piò infatti essere commesso da "chiunque".

Il dolo è generico in quanto è sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

La condotta punita ha carattare commissivo e consiste nell'esposizione di dati o notizie falsi.
In ogni caso, la condotta deve essere diretta a conseguire indebitamente somme di denaro sotto forma di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
L'art. 2 intende colpire quelle condotte consistenti nell'ostentazione di dati o notizie falsi, i quali, tuttavia, non siano accompagnate da artifizi o raggiri.
Il reato si consuma nel momento in cui la somma di danaro viene conseguita, essendo irrilevante l'induzione in errore del soggetto passivo e la causazione di un danno concreto. L'ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo.
E' prevista una circostanza aggravante per il caso in cui il danno o il profitto siano superiori ad € 100.000,00.-
L'ultimo periodo del comma 1 si occupa del caso in cui la somma percepita sia pari o inferiore ad euro 5.000,00: in tal caso, la condotta del soggetto agente non integra gli estremi del reato in commento, ma un illecito amministrativo sanzionato mediante irrogazione di sanzione pecuniaria.

9.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	200	600

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

9.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 10

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

10.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

10.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema 2) se il colpevole per commettere il fatto usa, minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Disposizioni connesse:	
Note:	

Descrizione fattispecie

L'accesso abusivo a sistema informatico tutela la riservatezza delle notizie trasmesse mediante mezzi informatici e telematici.
La tutela giuridica è riservata ai sistemi muniti di misure di sicurezza perché, dovendosi proteggere il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che questo abbia dimostrato di volere riservare l'accesso alle persone autorizzate e di inibire la condivisione del suo spazio informatico con i terzi.
Siamo in presenza di un reato comune.
Le condotte punite sono di due tipologie:
a) Introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico: da intendersi come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell'hacker), che da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dell'elaboratore).
b) Mantenersi in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo: da intendersi come il persistere nella già avvenuta introduzione, inizialmente autorizzata o casuale, continuando ad accedere alla conoscenza dei dati nonostante il divieto, anche tacito, del titolare del sistema.

Nell'ambito della protezione offerta dall'art. 615 ter c.p. ricadono, pertanto, anche i sistemi di trattamento delle informazioni che sfruttano l'architettura di rete denominata client-server, nella quale un computer o terminale (il client) si connette tramite rete ad un elaboratore centrale (il server) per la condivisione di risorse o di informazioni, che possono essere rese disponibili a distanza anche ad altri utenti.
Il reato si consuma nel momento in cui avviene l'introduzione o il mantenimento clandestino nel sistema informatico o telematico. Il luogo di consumazione, secondo la più recente giurisprudenza, coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la parola chiave o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. L'ipotesi criminosa in commento è configurabile, altresì, nella forma del tentativo.
Di particolare interesse, è il combinato disposto degli artt. 615 ter c.p. e 240, co. 2, c.p., dal quale deriva la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere utilizzati per la commissione dei reati di cui alla norma in commento.
Si evidenziano, infine, le aggravanti previste dai commi 2 e 3 in considerazione delle qualità personali dell'agente, dell'uso di violenza o minaccia, della gravità delle conseguenze dannose, dalla natura dei sistemi violati.

10.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	

10.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 11

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

11.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2) 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

11.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di al primo comma I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

Disposizioni connesse:

Art. 615-ter
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a dieci anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
2) se il colpevole per commettere il fatto usa, minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 617 quater tutela la segretezza delle comunicazioni e delle conversazioni effettuate attraverso sistemi informatici e telematici.
Siamo in presenza di un reato comune (comma 1-2-3) o proprio (comma 4, alinea 2).
Le condotte punite sono tre:
a) Intercettare fraudolentemente una comunicazione proveniente da un sistema informatico o telematico o da più sistemi fra loro collegati: intercettare significa compiere operazioni col fine di prendere conoscenza, direttamente o di nascosto, di corrispondenza.
b) Interrompere o impedire fraudolentemente le comunicazioni in esame: interrompere significa sospendere il flusso delle informazioni; impedire significa porre ostacoli all'utilizzazione di sistemi informatici o telematici.
c) Rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui fraudolentemente abbia preso conoscenza: rivelare significa portare terza persone a conoscenza del contenuto di documenti informatici destinati a rimanere segreti.
Fraudolentemente indica che l'intercettazione deve consistere in attività volta a rappresentare al sistema stesso in via automatica o al gestore del sistema una situazione non corrispondente al vero.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico. Il reato è configurabile nella forma del tentativo.
La norma prevede due circostanze aggravanti se il fatto è commesso:
a) In danno di un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
b)in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.
Come detto, il comma IV, alinea 2, seconda parte prevede un reato proprio, consistente nelle medesime condotte di cui sopra, ma portse in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
È prevista la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere utilizzati per la commissione dei reati di cui alla norma in commento.

11.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

11.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 12

Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

12.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2)
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

12.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni
Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 617-quater
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di al primo comma
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

Art. 615-ter
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a dieci anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
2) se il colpevole per commettere il fatto usa, minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 617 quinquies c.p. tutela la segretezza delle comunicazioni e delle conversazioni effettuate attraverso sistemi informatici e telematici.
Siamo in presenza di un reato comune.
La condotta punita consiste nell'installare determinate apparecchiature. Tali apparecchiature devono essere atte a:
a) Intercettare: intercettare significa compiere operazioni col fine di prendere conoscenza, direttamente o di nascosto, di corrispondenza.
b) Impedire: impedire significa porre ostacoli all'utilizzazione di sistemi informatici o telematici.
c) Interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi: interrompere significa fare cessare una comunicazione in corso.
Sono richiamate le aggravanti di cui all'art. 617 quater quarto comma numero 1 che operano se il fatto è commesso:
1)in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

È prevista la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere utilizzati per la commissione dei reati di cui alla norma in commento

12.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

12.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 13

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

13.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2) 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

13.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è un delitto contro il patrimonio informatico. Le condotte punite - relative a informazioni, dati o programmi - consistono nella: a) Distruzione: ossia l'annientamento della cosa. b) Deterioramento: ossia un'apprezzabile diminuzione di valore o di utilizzabilità della cosa. c) Cancellazione: ossia l'eliminazione irreversibile della cosa. d) Alterazione: ossia la modifica che rende impossibile il normale utilizzo della cosa per un tempo apprezzabile.

e) Soppressione: ossia la sottrazione dalla disponibilità della cosa a chi ne ha diritto.
È un reato:
a) Comune (co. 1): in questo caso il reato può essere commesso da chiunque.
b) Proprio (co. 2): in questo caso il reato può essere commesso solo dal soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale oppure di incaricato di un pubblico servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o sia operatore del sistema. In questi casi, è richiesto che l'agente abusi dei propri poteri, doveri o qualità
E' prevista quale circostanza aggravante l'uso di minaccia, violenza o l'agire palesemente (percepibilmente, in italiano) armati.
È richiesto il dolo generico. Il tentativo è punibile.

13.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

13.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 14

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

14.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2) 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

14.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Disposizioni connesse:	

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela l'esistenza e l'integrità dei sistemi informatici di pubblica utilità. Segnatamente, la fattispecie realizza una tutela rafforzata rispetto a quella di cui all'art. 635 bis c.p., perché anticipa la punibilità allo stadio del tentativo delle condotte dirette a produrre la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione dei beni indicati dalla norma.
Le condotte punite consistono nella:
a) Distruzione: ossia l'annientamento della cosa.
b) Deterioramento: ossia un'apprezzabile diminuzione di valore o di utilizzabilità della cosa.
c) Cancellazione: ossia l'eliminazione irreversibile della cosa.
d) Alterazione: ossia la modifica che rende impossibile il normale utilizzo della cosa per un tempo apprezzabile.
e) Soppressione: ossia la sottrazione dalla disponibilità della cosa a chi ne ha diritto.

Le condotte hanno ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici:
a) Di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile
b) Comunque di interesse pubblico. Ciò significa che le informazioni, i dati o i programmi informatici devono essere riconducibili a autorità pubbliche.
È un reato:
a) Comune (comma 1 e comma 2, alinea 2 e alinea 3): in questo caso il reato può essere commesso da chiunque.
b) Proprio (comma 2 alinea 1): in questo caso il reato può essere commesso solo da soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale oppure di incaricato di un pubblico servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o sia operatore del sistema. In questi casi, è richiesto che l'agente abusi dei propri poteri, doveri o qualità
Il secondo comma prevede all'alinea 2 una prima aggravante, configurabile laddove il fatto sia commesso con uso di minaccia, violenza o da agente palesemente armato.
Una seconda aggravante è prevista dall'alinea 3, e si applica quando dalla commissione del fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

14.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	

14.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 15

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

15.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2)
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

15.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:
635-bis
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

	2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato
Note:	
Descrizione fattispecie	Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici tutela il patrimonio informatico. Le condotte punite - relative a informazioni, dati o programmi - consistono nel: a) Distruggere: ossia l'annientare la cosa. b) Danneggiare: ossia causare un'apprezzabile diminuzione di valore o di utilizzabilità della cosa. c) Rendere in tutto o in parte inservibili: causare un apprezzabile malfunzionamento, definitivo o temporaneo, del sistema o di una sua parte. d) Ostacolare gravemente il funzionamento: l'ostacolo può assumere varie forme, come l'invio di un numero di richieste tale da sopraffare le capacità del sistema. Le condotte devono essere poste in essere attraverso il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis e hanno ad oggetto: a) Sistemi informatici altrui: l'espressione indica un insieme di terminali collegati ad un centro di elaborazione dati. b) Sistema telematici altrui: l'espressione indica i sistemi di telecomunicazione in grado di gestire a distanza sistemi informatici. È un reato: a) Comune (co. 1): in questo caso il reato può essere commesso da chiunque. b) Proprio (co. 2 alinea 1): in questo caso il reato può essere commesso solo da soggetto che rivesta la qualità di pubblico ufficiale oppure di incaricato di un pubblico servizio o da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o sia operatore del sistema. In questi casi, è richiesto che l'agente abusi dei propri poteri, doveri o qualità Il secondo comma prevede all'alinea 2 una prima aggravante, configurabile laddove il fatto sia commesso con uso di minaccia, violenza o da agente palesemente armato. Una seconda aggravante è prevista dall'alinea 3, e si applica quando dalla commissione del fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Il tentativo è ammissibile.

15.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	

15.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 16

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

16.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2)
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

16.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da
due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:
635-bis
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa,

	con la reclusione da due a sei anni La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela il patrimonio e l'interesse collettivo al regolare funzionamento dei sistemi informatici o telematici pubblici. Segnatamente, la fattispecie realizza una tutela anticipata, perché anticipa la punibilità allo stadio del tentativo delle condotte dirette a a) Distruggere: ossia l'annientare la cosa. b) Danneggiare: ossia causare un'apprezzabile diminuzione di valore o di utilizzabilità della cosa. c) Rendere in tutto o in parte inservibili: causare un apprezzabile malfunzionamento, definitivo o temporaneo, del sistema o di una sua parte. d) Ostacolare gravemente il funzionamento: l'ostacolo può assumere varie forme, come l'invio di un numero di richieste tale da sopraffare le capacità del sistema. Le condotte devono essere poste in essere attraverso il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis e hanno ad oggetto i sistemi informatici o telematici destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica. È un reato: a) Comune (co. 1): in questo caso il reato può essere commesso da chiunque. b) Proprio (co. 2 alinea 1): in questo caso il reato può essere commesso solo da soggetto che rivesta la qualità di pubblico ufficiale oppure di incaricato di un pubblico servizio o da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o sia operatore del sistema. In questi casi, è richiesto che l'agente abusi dei propri poteri, doveri o qualità Il secondo comma prevede all'alinea 2 una prima aggravante, configurabile laddove il fatto sia commesso con uso di minaccia, violenza o da agente palesemente armato. Una seconda aggravante è prevista dall'alinea 3, e si applica quando dalla commissione del fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

16.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	

16.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 17

Estorsione

17.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2) 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

17.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 629 c. 3. Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonchè nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Disposizioni connesse:	**615 ter** **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del

sistema
2) se il colpevole per commettere il fatto usa, minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

617 quater
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di al primo comma
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

617-Sexsies
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni
La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa

635-bis
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

635-quater
Danneggiamento di servizi informatici e telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

635 quinquies
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da
due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Note:

Descrizione fattispecie

Il reato è comune, potendo essere realizzato da chiunque.
Si tratta di un'ipotesi specifica di estorsione, realizzata per il tramite
- delle condotte disciplinate dai richiamati articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies
- della minaccia di porle in essere..
Tali comportamenti devono essere diretti a coartare la volontà della vittima affinché questa compia un atto di disposizione patrimoniale.
La costrizione può avere ad oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (come ad esempio la donazione di una somma di danaro) o negativo (si pensi alla remissione di un debito), anche annullabile, ma necessariamente produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non integrano la fattispecie in esame).
Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve invece essere esclusivamente di natura patrimoniale.
La norma richiede il dolo generico, dato che il conseguimento del profitto con altrui danno rappresenta l'evento stesso del reato.
Si applicano, se ed in quanto compatibili, le aggravanti ex art. 628 c. p.

17.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 24 a mesi 0)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

17.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 18

Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici.

18.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2) 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

18.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
Chiunque, al fine di procurare a sé' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164 La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Disposizioni connesse:	**Disposizioni richiamate:** **Art. 615-ter.** **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.** *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.* La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 615 quater c.p. tutela la riservatezza di notizie trasmesse mediante mezzi informatici e telematici (medesimo bene giuridico tutelato dall'art. 615 ter c.p.).
Siamo in presenza di un reato comune.
Le condotte punite dalla norma sono relative a apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico:
a) Procurarsi abusivamente: procurarsi abusivamente significa agire per venire a conoscenza in modo illegittimo.
b) Detenere: significa tenere presso di sé
c) Produrre: significa generare e/o costruire
d) Riprodurre: significa eseguire una copia dell'originale.
c) Diffondere: significa mettere a disposizione della collettività i codici di accesso.
d) Importare: significa acquisire prelevando da altro sistema
e) Comunicare: significa trasmettere i codici di accesso.
e) Consegnare: significa dare i codici a una persona.
f) Installare: significa compiere le operazioni finalizzate alla messa in funzione.
f) Mettere in altro modo a disposizione di altri: si tratta di una ipotesi "di chiusura" del sistema volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma ogni ulteriore comportamento che comporti tale "messa a disposizione";
Vi è poi una ulteriore condotta:
f) Fornire indicazioni o istruzioni idonee: significa trasmettere a una persona informazioni rilevanti al fine dell'accesso.
In merito all'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo specifico in quanto le condotte viste devono essere commesse al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero, in alternativa, al fine di arrecare un danno a terzi. Il delitto è configurabile nella forma del tentativo.
Anche l'art. 615 quater c.p. va letto in relazione all'art. 240, co. 2, c.p. in tema di confisca: dal combinato disposto deriva che è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto in parte nella commissione del reato, salvo che i predetti mezzi appartengano a persona estranea al reato (c.d. cConfisca obbligatoria).

18.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

18.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 19

Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

19.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2)
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

19.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Disposizioni connesse:

615 ter
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a dieci anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso

dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
2) se il colpevole per commettere il fatto usa, minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Note:

Descrizione fattispecie

Siamo in presenza di un reato comune.
Le condotte punite dalla norma sono:
a) Procurarsi abusivamente: significa agire per venire a conoscenza in modo illegittimo.
b) Detenere: significa tenere presso di sé
c) Produrre: significa generare e/o costruire
d) Riprodurre: significa eseguire una copia dell'originale.
e) Importare: significa acquisire prelevando da altro sistema.
f) Diffondere: significa mettere a disposizione della collettività i codici di accesso
g) Comunicare: significa trasmettere i codici di accesso.
h) Consegnare: significa dare i codici a una persona.
i) Installare: significa compiere le operazioni finalizzate alla messa in funzione.
l) Mettere in altro modo a disposizione di altri: si tratta di una ipotesi "di chiusura" del sistema volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma ogni ulteriore comportamento che comporti tale "messa a disposizione".
Le dette condotte devono avere ad oggetto:
a) Apparecchiature: sono i congegni utilizzati ad un determinato scopo.
b) Dispositivi informatici: sono i componenti hardware.
c) Programmi informatici: i programmi informatici sono l'insieme di informazioni redatte secondo linguaggio macchina.
La norma richiede il dolo specifico, poiché il soggetto agente deve agire al fine di
- danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti
ovvero di
- favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
Sono richiamate le circostanze aggravanti di cui all'art. 615-ter, comma 2, alinea 1) e comma 3.

19.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	

19.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 20

Documenti informatici

20.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2)
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

20.2.- Disposizioni penali

Codice penale - Art. 491-bis. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 476.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477.
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in

attestati del contenuto di atti.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482.
Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 16verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484.
Falsità in registri e notificazioni.
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Art. 487.
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.Codice Penale.

Art. 488.
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Art. 489.
Uso di atto falso.
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Art. 490.
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

A**rt. 492.**
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493.
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la fede pubblica documentale, ossia quella particolare fiducia che la collettività ripone nella veridicità o autenticità di un documento.
I documenti tutelati si dividono in tre categorie:
a) Atti pubblici.
b) Scritture private.
c) Documenti informatici: per documento informatico s'intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Chiarito il concetto di documento informatico, occorre considerare che la tutela penale:
a) Non è accordata: a tutti i documenti informatici.
b) È accordata: solo ed esclusivamente ai documenti informatici pubblici o privati, dotati di efficacia probatoria. In estrema sintesi, si tratta dei documenti informatici con firma elettronica qualificata.
Per chiarezza si ricordano le tipologie di firma elettronica:
i. Firma elettronica: esempio è rappresentato da username + password.
ii. Firma elettronica qualificata: è una firma che permette di identificare in modo univoco il titolare, la cui titolarità sia certificata da un soggetto terzo.
iii. Firma digitale: è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata. La chiave privata è utilizzata dall'autore per garantire la provenienza del documento informatico. La chiave pubblica è utilizzata dal destinatario per verificare la provenienza del documento informatico.
In particolare, l'art. 491 bis c.p. prevede che la disciplina dei reati di falso previsti per gli atti pubblici e le scritture private si applichi anche ai documenti informatici (del tipo indicato).
In generale, occorre ricordare che la falsità degli atti può assumere due forme:
a) Falso ideologico: e la menzogna contenuta in un documento.
b) Falso materiale: è la contraffazione (cioè la creazione di un documento da parte di colui che non ne

è l'autore) o l'alterazione (cioè la modifica del documento originale).

20.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

20.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 21

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

21.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2) 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

21.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 640 quinquies c.p. tutela il patrimonio dalle frodi commesso utilizzando un certificato qualificato da firma elettronica (per il concetto di firma elettronica vedi art. 491 bis c.p.) Siamo in presenza di un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Costui è la persona che garantisce la titolarità della firma digitale. La condotta punita consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Gli obblighi richiamati dalla norma sono quelli previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale disciplina l'uso dell'informatica nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 82/2005). Tra gli obblighi a carico del soggetto certificatore rientra, ad esempio, quello di adottare tutte le misure dirette ad evitare danno a terzi. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, poiché il soggetto agente deve agire con il

fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.
L'art. 640 quinquies c.p. va letto in relazione all'art. 240, co. 2, c.p. in tema di confisca: dal combinato disposto deriva che è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto in parte nella commissione del reato, salvo che i predetti mezzi appartengano a persona estranea al reato (c.d. confisca obbligatoria)

21.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

21.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 22

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

22.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2) 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

22.2.- Disposizioni penali

D.L. 105/2019 - Art. 1, c. 11. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. *2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):* *a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi d i informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:* *1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;* *2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio* *dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;* *2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'ut ilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti.* *b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza*

almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
(omissis)
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);
la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il

Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.
(omissis)
11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	

22.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	

22.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 23

Associazione per delinquere *(diretta a commettere **taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91)***

23.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

23.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 416, c. 6. Associazione per delinquere (diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.* *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.* *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.* *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.* Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma*.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 600.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601.
Tratta di persone.
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo .
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni .

Art. 601-bis.
Traffico di organi prelevati da persona vivente .
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 .
Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 .
Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione .
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602.
Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello

Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

L. 1 aprile 1999, n. 91 Art. 22.
Sanzioni
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

L. 1 aprile 1999, n. 91 **Art. 22-bis**
Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti.
1. (*comma abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21*)

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 416 c.p. tutela l'ordine pubblico dall'esistenza di organizzazioni stabili e dedite alla realizzazione di programmi criminosi, in grado di generare allarme sociale nella collettività.
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
a) Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
b) L'indeterminatezza del programma criminoso.
c) L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale. Il contributo alla vita dell'associazione può consistere in un'attività materiale, ovvero in un apporto morale. In particolare, la condotta può sostanziarsi nel:
a) Promuovere un'associazione: il promotore è la persona che intende creare l'associazione.
b) Costituire un'associazione: il costitutore è la persona che dà vita materialmente all'organizzazione.
c) Organizzare un'associazione: l'organizzatore è la persona che predispone la struttura necessaria ad eseguire il piano dell'associazione.
d) Partecipare ad un'associazione: la partecipazione consiste nell'adozione all'associazione costituita da un'altra persona.
Le condotte esaminate hanno ad oggetto una associazione: l'associazione può essere definita come organizzazione di almeno tre persone stabile di più persone, distinta dai singoli componenti.
Il reato si consuma nel momento in cui viene costituita l'associazione.
L'associazione per delinquere richiede il dolo specifico e, dunque, il soggetto agente deve avere

coscienza e volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale, nonché l'ulteriore fine di commettere uno o più delitti programmati dall'associazione.

23.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

23.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 24

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

24.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

24.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere , che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Disposizioni connesse:

Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 416 bis c.p. tutela: l'ordine pubblico, posto in pericolo da organizzazioni mafiose; la libertà di iniziativa economica e l'ordine democratico, posti in pericolo dalla costituzione di organizzazioni criminali. La condotta punita consiste nel: Partecipare ad un'associazione di tipo mafioso: la partecipazione consiste nell'adesione all'associazione di tipo mafioso costituita da un'altra persona. Promuovere un'associazione di tipo mafioso: il promotore è la persona che intende creare l'associazione di tipo mafioso. Dirigere un'associazione di tipo mafioso: dirigere significa esercitare un potere di supremazia sulle persone subordinate. Organizzare un'associazione di tipo mafioso: l'organizzatore è la persona che predispone la struttura necessaria ad eseguire il piano dell'associazione. Le condotte esaminate hanno ad oggetto una associazione di tipo mafioso: l'associazione può essere definita come organizzazione di almeno tre persone stabile di più persone, distinta dai singoli componenti e connotata da alcuni caratteristiche indicate dalla norma. In particolare, l'associazione di tipo mafioso è caratterizzata da: Forza intimidatrice del vincolo associativo: è il timore che il vincolo associativo incute nei terzi. Condizione di assoggettamento e di omertà: Assoggettamento: è lo stato di soggezione psicologica che si manifesta nelle potenziali vittime dell'intimidazione. Omertà: è il rifiuto a collaborare con organi della giustizia. La giurisprudenza più recente ha ritenuto che per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso sia sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno. Viceversa, non è necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori. Coloro che fanno parte dell'associazione di tipo mafioso devono avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per raggiungere determinati scopi. Tuttavia, sono le modalità con cui tali scopi vengono perseguiti a renderli illeciti. Tali scopi non sono necessariamente illeciti, ben potendo essere anche leciti. Nello specifico, gli scopi consistono nel: Commettere più delitti; Acquisire la gestione o il controllo di: attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici; Realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o altri; Impedire od ostacolare il libero esercizio del voto; Procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Il delitto di associazione mafiosa è un reato comune, di pericolo e permanente, in quanto la sua consumazione si protrae nel tempo. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di partecipare o di costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini commentati. È prevista la confisca obbligatoria.

24.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche	**Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

24.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 25

Scambio elettorale politico-mafioso

25.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

25.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 416-bis.
Associazione di tipo mafioso.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio

del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere , che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 416 ter c.p. tutela: l'ordine pubblico dal pericolo derivante dal connubio mafia-politica; l'interesse elettorale.
La norma incriminatrice punisce candidato alle elezioni che, direttamente o per interposta persona, ed in cambio di una erogazione di denaro o di altra utilità, ottiene da un'associazione di tipo mafioso la promessa di voti.
Nello specifico, la condotta tipica consiste nell'erogare all'associazione di tipo mafioso denaro o altre utilità, ottenendo da questa la promessa di voti.
La giurisprudenza ha offerto un'interpretazione estensiva di "denaro" comprensiva di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici, come, ad esempio, mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari.
Il reato si consuma nel momento in cui viene concluso l'accordo.
Il dolo richiesto è specifico, inteso come coscienza e volontà di consegnare denaro con lo scopo di ottenere l'appoggio elettorale.

25.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

25.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 26

Sequestro di persona a scopo di estorsione

26.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

26.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 630. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.nuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Disposizioni connesse:	
Note:	

Descrizione fattispecie

Il sequestro di persona a scopo di estorsione, pur essendo stato inserito tra i delitti contro il patrimonio, è connotato dal prevalente aspetto della violazione della libertà personale. Invero, trattasi di fattispecie pluri offensiva, cioè posta a tutela del patrimonio e della libertà individuale.
La condotta richiesta consiste nella privazione della libertà personale, che deve perdurare per un periodo di tempo apprezzabile. Pertanto, il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato permanente: la consumazione ha inizio nel momento in cui il soggetto passivo è privato della propria libertà, terminando nel momento in cui ne viene ripreso il completo esercizio.
In merito all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto (c.d. riscatto). Il delitto ammette il tentativo.
La giurisprudenza ha chiarito che il semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato, anche se accompagnato da contraddizioni incorse nel tentativo di giustificarne la provenienza, non è sufficiente, in assenza di altri elementi indizianti o sintomatici, a configurare la sussistenza del reato di sequestro di persona. Integra però la fattispecie del riciclaggio (v. art. 25-octies, Decreto 231)

26.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

26.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 27

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

27.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

27.2.- Disposizioni penali

DPR 309/90 - Art. 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 70 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Precursori di droghe
4.Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.
6.Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso

non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2.Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
3.Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4.Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.
(omissis)
6.Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7.Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Note:

Descrizione fattispecie

Lo norma tutela la salute delle persone e l'ordine pubblico.
La struttura del reato ricalca, grossomodo, quella del delitto di associazione per delinquere, salvo alcune peculiarità: in particolare, l'associazione deve essere finalizzata a commettere i delitti previsti dall'art. 73 del medesimo T.U. (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Per la configurabilità del reato non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l'esistenza di strutture - sia pure rudimentali, elementari e semplici - idonee al perseguimento del fine comune. Pertanto, deve trattarsi di una struttura criminale in grado di fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose.
Inoltre, deve sussistere un'effettiva e reale ripartizione di compiti e ruoli operativi tra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, in punto di singole responsabilità. Il vincolo associativo può essere ravvisato non solo tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti - come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione - ma anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato, volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo.
La condotta richiesta dalla norma consiste nel promuovere, dirigere, costituire, organizzare o finanziare l'organizzazione, per le cui definizioni si rinvia al commento riservato ai reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone. Il tentativo è configurabile.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

27.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

27.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 28

Associazione per delinquere

28.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

28.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 416, escluso c. 6. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 600-bis.
Prostituzione minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter.
Pornografia minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater.
Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1.
Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 609-bis.
Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 609-quater.
Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi .
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni .
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies.
Corruzione di minorenne.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-octies.
Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni .
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter .

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-undecies.
Adescamento di minorenni.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 416 c.p. tutela l'ordine pubblico dall'esistenza di organizzazioni stabili e dedite alla realizzazione di programmi criminosi, in grado di generare allarme sociale nella collettività.
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
L'indeterminatezza del programma criminoso.
L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale. Il contributo alla vita dell'associazione può consistere in un'attività materiale, ovvero in un apporto morale. In particolare, la condotta può sostanziarsi nel:
Promuovere un'associazione: il promotore è la persona che intende creare l'associazione.
Costituire un'associazione: il costitutore è la persona che dà vita materialmente all'organizzazione.
Organizzare un'associazione: l'organizzatore è la persona che predispone la struttura necessaria ad eseguire il piano dell'associazione.
Partecipare ad un'associazione: la partecipazione consiste nell'adozione all'associazione costituita da un'altra persona.
Le condotte esaminate hanno ad oggetto una associazione: l'associazione può essere definita come organizzazione di almeno tre persone stabile di più persone, distinta dai singoli componenti.
Il reato si consuma nel momento in cui viene costituita l'associazione.
L'associazione per delinquere richiede il dolo specifico e, dunque, il soggetto agente deve avere coscienza e volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale, nonché l'ulteriore fine di commettere uno o più delitti programmati dall'associazione.

28.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

	c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
	d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

28.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 29

Armi e munizioni comuni da sparo

29.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

29.2.- Disposizioni penali

Codice di Procedura Penale - Art. 407, c. 2, lett. a), numero 5). Armi e munizioni comuni da sparo
1.Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. *2.La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:* *a) i delitti appresso indicati:* *(omissis)* 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. *(omissis)*

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Le norme richiamate, che contemplano fattispecie di reato comune, tutelano l'ordine pubblico come interesse alla prevenzione di reati contro la vita e l'incolumità personale. Le condotte hanno ad oggetto: la fabbricazione, intesa come attività di trasformazione di materie prime finalizzate sia alla creazione, sia l'assemblaggio di parti pre-confezionate); l'introduzione (intesa come importazione o transito sul territorio italiano); la vendita; la cessione; la detenzione ed il porto di armi senza prescritta autorizzazione amministrativa. Dal punto di vista terminologico occorrono alcuni chiarimenti: per armi comuni da sparo s'intendono tutte le armi da fuoco iscritte in apposito "Catalogo Nazionale" che ne legittima la

commercializzazione tra privati; per armi da guerra, invece, s'intendono tutte le armi in dotazione alle Forze armate e ai Corpi Armati dello Stato, compresi tutti i manufatti esplosivi, ordigni incendiari e quelli micidiali (gas-chimici-combinati, ecc.); per arma clandestina, infine, s'intendono le armi da fuoco prive di matricola o con matricola abrasa, ovvero le armi comuni da sparo non iscritte nel Catalogo Nazionale.
Il delitto, permanente, si consuma esercitando un autonomo potere di fatto sull'arma o sull'esplosivo, indipendentemente dal luogo in cui sono siti gli oggetti. La fattispecie è, poi, configurabile nella forma del tentativo.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico

29.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

29.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	4

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 30

Corruzione per l'esercizio della funzione

30.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

30.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e isti-gazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Preliminarmente occorre considerare che il Codice penale prevede due forme di corruzione: la corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.) e la c.d. corruzione propria (art. 319 c.p.). In questa sezione ci occuperemo della corruzione impropria.
Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione. La corruzione impropria è la corruzione che ha ad oggetto il compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio. Ciò significa che il soggetto pubblico deve compiere un atto amministrativo previsto dall'ufficio cui appartiene.
La corruzione impropria richiede un accordo tra soggetto pubblico e soggetto privato, che prende il

nome di patto scellerato. La condotta va esaminata dal punto di vista del soggetto pubblico e del soggetto privato:
La condotta del soggetto privato consiste nel dare o promettere denaro o altre utilità non dovuti, cioè non giustificati da alcuna disposizione di legge:
Dare significa sottrarre un bene dalla propria disponibilità per trasferirlo ad altra persona.
Promettere significa manifestare la volontà di assumere un impegno ad una futura e determinata prestazione.
La condotta del soggetto pubblico consiste nel ricevere o accettare la promessa di denaro o di altre utilità provenienti dal soggetto privato:
Ricevere significa accettare ciò che il privato offre o consegna.
Accettare significa accogliere la proposta del privato.
La corruzione si consuma nel momento in cui il soggetto pubblico riceve la prestazione o accetta la promessa. Il tentativo è ammissibile.

30.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

30.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 31

Pene per il corruttore

31.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

31.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 321 (in relazione all'art. 318, c. 1). Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis.
Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

Art. 319-ter.
Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1)
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e isti-gazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni

corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Nei casi di cui all' art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis (circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) le pene previste si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

31.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

31.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 32

Istigazione alla corruzione

32.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

32.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 322, c. 1 e c. 3. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Disposizioni connesse:	**Disposizioni richiamate:**

Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e isti-gazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Il primo comma disciplina l'istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p.).
Istigare significa compiere una serie di attività tali da indurre altri a tenere un determinato comportamento, o a rafforzare un proposito criminoso in parte già presente o, ancora, ad eliminare i freni inibitori in ordine alla commissione del reato di corruzione.

32.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

32.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 33

Traffico di influenze illecite

33.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

33.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
La pena è altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-ter.
Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1)
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e isti-gazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si

applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma punisce le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.
Si pone in essere una tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, punendo colui che gioca come tramite tra corrotto e corruttore mediante la propria influenza prima che l'accordo coruttivo vada in porto.
Si tratta di un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare.
Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.
Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio dato che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione, come contemplato espressamente dal comma 3.
Il nucleo dell'antigiuridicità risiede nell'accordo che intercorre fra il privato ed un intermediario dove si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un pubblico agente, proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.
La disposizione prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite:
un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio.
La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.
Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere realmente esistenti e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.
E' del tutto irrilevante la durata e l'intensità della relazione con il pubblico agente, ma è sufficiente che esse siano tali da influenzare, in concreto, l'azione di quest'ultimo.
Il delitto in commento è a dolo specifico, in quanto il committente e il mediatore debbono stipulare un patto allo scopo specifico di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto di ufficio, nell'ipotesi di influenze gratuite. oppure di esercitare una influenza illecita nei confronti del pubblico agente, nel caso di influenze onerose.

33.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

33.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 34

Peculato (con offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea)

34.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

34.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 314. Peculato (con offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Disposizioni connesse:

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e isti-gazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Il reato in considerazione è proprio in quanto può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma (la sola richiamata dall'art. 25, comma 1, secondo periodo del d. lgs. 231/01) l' elemento soggettivo consisite nel dolo generico: è quindi sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall’agente.

L'elemento oggettivo richiede

a) che il soggetto sia in possesso di denaro o altra cosa mobile altrui per ragione del suo ufficio. Non occorreil denaro o la cosa mobile appartengano alla pubblica amministrazione, ma soltanto che siano nella disponibilità del soggetto attivo;
b) che egli se ne appropri.
Il reato è istantaneo e si consuma quando l'agente inizia a comportarsi, nei confronti della cosa o del denaro, *uti dominus*, cioè come se ne fosse il proprietario.

Ai fini 231 occorre però un ulteriore elemento: che il fatto "offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea".
Per interessi finanziari dell'unione, ai sensi dell'art. 1 della DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2017 *"si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:*
i) del bilancio dell'Unione;
ii)dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati".
Si fa riferimento, in particolare
a) a fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto
b) ad IVA o ad altre risorse tributarie proprie dell'Unione.

34.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

34.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2

S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 35

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (con offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea).

35.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

35.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 323. Abuso di ufficio (con offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Disposizioni connesse:

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e isti-gazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Si tratta di reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, o da un incaricato di pubblico servizio.
E' sufficiente che il soggetto attivo eserciti, anche di fatto, pubbliche funzioni, con l'acquiescenza o il concorso della P.A.
Ai fini dell'elemento soggettivo occorre che l'abuso sia commesso allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno "intenzionalmente".
Per integrare l'elemento oggettivo del reato, la condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio.
La condotta consiste nella distrazione di denaro o di cosa mobile altrui dall'uso cui sono destinati in

forza di disposizioni di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità a riguardo.
Occorre inoltre che l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.
La norma incriminatrice non fornisce alcuna ulteriore specificazione sulla condotta.
Ai fini 231 occorre però un ulteriore elemento: che il fatto "offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea".
Per interessi finanziari dell'unione, ai sensi dell'art. 1 della DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2017 *"si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:*
i) del bilancio dell'Unione;
ii)dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati".
Si fa riferimento, in particolare
a) a fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto
b) ad IVA o ad altre risorse tributarie proprie dell'Unione.

35.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

35.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 36

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (con offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea).

36.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

36.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (con offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Disposizioni connesse:

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o

promettere utilità, corruzione e isti-gazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Il reato in considerazione è proprio in quanto può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

L' elemento soggettivo consisite nel dolo generico: è quindi sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall’agente.

Il reato può realizzarsi attraverso
a) la ricezione oppure
b) la ritenzione
indebite di denaro o utilità , da parte del pubblico agente, per sé o per un terzo:
a) ricezione significa accettazione, con contestuale appropriazione, della cosa offerta erroneamente

dal soggetto passivo;
b) ritenzione significa omessa restituzione di quanto ricevuto, e richiede che l'autore del reato, successivamente alla ricezione, sia divenuto consapevole del suo carattere indebito e della doverosità della restituzione.
E' necessario (e sufficiente) che il privato corrisponda il denaro o l'utilità al pubblico agente in quanto egli stia contestualmente esercitando la funzione o il servizio pubblici, ovvero, nel caso della ritenzione, che la disponibilità del bene da parte dell'autore dipenda dalla funzione o dal servizio esercitati.
L'errore del soggetto passivo deve preesistere, e quindi non deve essere determinato (o almeno, non intenzionalmente determinato) dal pubblico agente.
Il secondo comma prevede un'aggravante per il caso in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e inoltre il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Ai fini 231 occorre però un ulteriore elemento: che il fatto "offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea".
Ai fini 231 occorre però un ulteriore elemento: che il fatto "offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea".
Per interessi finanziari dell'unione, ai sensi dell'art. 1 della DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2017 *"si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:*
i) del bilancio dell'Unione;
ii)dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati".
Si fa riferimento, in particolare
a) a fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto
b) ad IVA o ad altre risorse tributarie proprie dell'Unione.

36.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

36.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 37

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

37.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

37.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle

Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Preliminarmente occorre considerare che il Codice penale prevede due forme di corruzione: la corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.) e la c.d. corruzione propria (art. 319 c.p.). Ci stiamo ora occupando dell'ipotesi di corruzione propria.
Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, necessari per garantire il corretto e regolare svolgimento della funzione amministrativa. La corruzione propria è la corruzione che ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio. Ciò significa che il soggetto pubblico deve:
Omettere un atto del suo ufficio: omettere significa non eseguire un atto.
Ritardare un atto del suo ufficio: ritardare significa compiere l'atto dopo la scadenza.
Compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio: l'espressione va intesa come atto vietato da norme giuridiche o contrario alle stesse.
La corruzione propria richiede un accordo tra soggetto pubblico e soggetto privato, che prende il nome di patto scellerato. La condotta va esaminata dal punto di vista del soggetto pubblico e del soggetto privato:

La condotta del soggetto privato consiste nel dare o promettere denaro o altre utilità.
Dare significa sottrarre un bene dalla propria disponibilità per trasferirlo ad altra persona.
Promettere significa manifestare la volontà di assumere un impegno ad una futura e determinata prestazione.
La condotta del soggetto pubblico consiste nel ricevere o accettare la promessa di denaro o di altre utilità provenienti dal soggetto privato:
Ricevere significa accettare ciò che il privato offre o consegna.
Accettare significa accogliere la proposta del privato.
La corruzione propria si consuma nel momento in cui il pubblico agente riceve o accetta la promessa.
Il tentativo è ammissibile.

37.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	600
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

37.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 38

Corruzione in atti giudiziari

38.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

38.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 319-ter, c. 1. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela l'attività giudiziaria come espressione della Pubblica Amministrazione e, in particolare, il suo esercizio imparziale.
La corruzione in atti giudiziari richiede un accordo tra soggetto pubblico e soggetto privato, che prende il nome di patto scellerato. L'obiettivo è quello di recare un vantaggio o un danno ai soggetti coinvolti in un processo civile, o in un procedimento penale, ovvero in un processo amministrativo. La condotta va esaminata dal punto di vista del soggetto pubblico e del soggetto privato:
La condotta del soggetto privato consiste nel dare o promettere denaro o altre utilità.
Dare significa sottrarre un bene dalla propria disponibilità per trasferirlo ad altra persona.
Promettere significa manifestare la volontà di assumere un impegno ad una futura e determinata prestazione.
La condotta del soggetto pubblico consiste nel ricevere o accettare la promessa di denaro o di altre utilità provenienti dal soggetto privato:
Ricevere significa accettare ciò che il privato offre o consegna.
Accettare significa accogliere la proposta del privato.
La corruzione in atti giudiziari si consuma nel momento in cui il pubblico agente riceve o accetta la promessa, mentre nell'ipotesi del secondo comma il reato si consuma quando è inflitta la condanna ingiusta. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il tentativo è configurabile.
Sono evidenti le similitudini tra corruzione in atti giudiziari e corruzione sia impropria che propria (vedi *supra*). Tuttavia la corruzione in atti giudiziari si differenzia dalle fattispecie da ultimo richiamate in quanto la condotta ha ad oggetto particolari atti amministrativi: gli atti giudiziari.

38.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	600
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre

utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

38.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 39

Pene per il corruttore

39.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

39.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 321 (in relazione agli artt. 319 e 319-ter c. 1). Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319-ter, c. 1
Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un

processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Nei casi di cui all' art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) e all'art. 319-ter, c. 1 (Corruzione in atti giudiziari semplice) le pene previste si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità

39.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	600
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

39.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 40

Istigazione alla corruzione

40.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

40.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 322, c. 2-4. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 320.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Il primo comma disciplina l'istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p.), mentre il secondo comma l'istigazione alla corruzione propria (art. 319 c.p.). La norma non fa menzione alcuna alla corruzione in atti giudiziari.
Istigare significa compiere una serie di attività tali da indurre altri a tenere un determinato comportamento, o a rafforzare un proposito criminoso in parte già presente o, ancora, ad eliminare i

freni inibitori in ordine alla commissione del reato di corruzione.

40.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	600
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

40.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 41

Concussione

41.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

41.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 317. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

La concussione è comunemente ritenuto il più grave dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. La concussione tutela il buon andamento della Pubblica Amministrazione, l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso del cittadino.
La concussione richiede la presenza di due soggetti:
Il soggetto attivo del reato: ossia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Pertanto, la concussione è un reato proprio.
I soggetti passivi del reato: ossia la Pubblica Amministrazione ed il soggetto privato concusso, il quale versa in uno stato di timore e la cui volontà è determinata dalla preoccupazione di un danno ingiusto.
Gli elementi caratteristici della concussione sono l'abuso di qualità o di poteri da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e la costrizione:
L'abuso è inteso dalla giurisprudenza come strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico di una qualità effettivamente sussistente (abuso della sua qualità) o delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei suoi poteri) per il perseguimento di un fine immediatamente illecito". In sostanza, l'abuso indica la presenza, in capo al soggetto pubblico, di un diritto all'uso della qualità o dei poteri, che viene però deviato dalla sua funzione tipica.

In merito alla costrizione occorre considerare che prima della Legge Severino la concussione poteva assumere due forme: la concussione per costrizione e la concussione per induzione. A seguito della riforma l'induzione è stata scorporata dall'art. 317 c.p. ed inserita in un'autonoma fattispecie (induzione indebita a dare o promettere utilità, 319 quater c.p.). Pertanto, oggi, rimane configurabile la sola concussione per costrizione. È opportuno, quindi, distinguere costrizione e induzione:
La costrizione si realizza quando la libera determinazione del privato è coartata dalla violenza o minaccia del soggetto pubblico, consistente in una pressione psichica univoca, esplicita o implicita.
L'induzione consiste - grossomodo - in una suggestione in grado di persuadere e convincere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno (per approfondimenti si veda la sezione "DESCRIZIONE DELLA NORMA" dell'art. 319 quater c.p.).
Pertanto, oggi la condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della qualità o dei poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra utilità:
Dare significa sottrarre un bene dalla propria disponibilità per trasferirlo ad altra persona.
Promettere significa manifestare la volontà di assumere un impegno ad una futura e determinata prestazione.
Il denaro è rappresentato dalle monete cartacee, metalliche ed elettroniche.
Per altra utilità si intende un qualsiasi vantaggio per la persona, patrimoniale o non patrimoniale, materiale o morale.
La concussione si consuma nel momento della dazione o promessa. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico ed il tentativo è ammissibile.
La concussione si distingue dalla corruzione, in quanto:
Nella concussione il privato è vittima della pressione esercitata dal soggetto pubblico.
Nella corruzione il privato coopera con esso.

41.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un

soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

41.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 42

Circostanze aggravanti (riferite all'art. 319)

42.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

42.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 319-bis. Circostanze aggravanti (riferite all'art. 319)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 319
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Note:

Descrizione fattispecie

Si tratta di una forma aggravata del reato di cui all'art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio).
L'aggravante è connessa alla natura dell'attività cui la corruzione si riferisce.

42.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)**

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

42.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 43

Corruzione in atti giudiziari

43.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

43.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 319-ter c.2. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da otto a venti anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Si tratta di una forma aggravata del reato di cui al medesimo art. 19-ter comma 1 (Corruzione in atti giudiziari).
L'aggravante consiste nel fatto che dalla corruzione sia conseguito un provvedimento di condanna di taluno alla reclusione.

43.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

43.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 44

Induzione indebita a dare o promettere utilità

44.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

44.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Per quanto non possa escludersi la verificabilità di tale forma d'illecito, vi è tuttavia da osservare che

Descrizione fattispecie

L'articolo 319 quater c.p. ha introdotto la responsabilità penale del privato "indotto".
L'induzione indebita richiede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusino delle proprie qualità o poteri. L'abuso è inteso dalla giurisprudenza come strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico di una qualità effettivamente sussistente (abuso della sua qualità) o delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei suoi poteri) per il perseguimento di un fine immediatamente illecito". In sostanza, l'abuso indica la presenza, in capo al soggetto pubblico, di un diritto all'uso della qualità o dei poteri, che viene però deviato dalla sua funzione tipica.
Mediante l'abuso il soggetto pubblico induce (sul significato di "induzione" si veda infra) il soggetto a privato a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.
Dare significa sottrarre un bene dalla propria disponibilità per trasferirlo ad altra persona.
Promettere significa manifestare la volontà di assumere un impegno ad una futura e determinata prestazione.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente riceve o accetta la promessa. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il tentativo è configurabile.
Occorre definire l'esatto concetto di "induzione.
A seguito della Legge Severino, la linea di demarcazione tra concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità è divenuta più labile.
Nel corso del tempo, la Cassazione ha sviluppato vari orientamenti:
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che il criterio distintivo tra concussione ed induzione risiede nella dicotomia minaccia-non minaccia, talché si avrebbe induzione indebita quando il privato subisce un effetto che *non consegue a una minaccia*. In altri termini, l'induzione si manifesta nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio o nell'inganno (in breve: «*l'induzione non costringe ma convince*»).

44.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

44.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 45

Pene per il corruttore

45.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

45.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 321 (in relazione agli artt. 319-bis e 319-ter c.2). Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 319-bis.
Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter
Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un

processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Disposizioni a loro volta richiamate dall'art. 319-bis:

Art. 319.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Disposizioni a loro volta richiamate dall'art. 319-ter
Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322-bis.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis.
Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Note:

Descrizione fattispecie

Nei casi di cui all' art. 319-bis (Corruzione aggravata in quanto attinente a conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione) e all'art. 319-ter, c. 2 (Corruzione in atti giudiziari aggravata) le pene previste si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità

45.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 48 a mesi 84)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Sanzioni pecuniarie:
Si applicano all'ente anche quando il reato presupposto è stato commesso dalle persone indicate negli

articoli 320 e 322-bis.

Sanzioni interdittive:
Si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
Hanno la durata base (da 3 a 24 mesi) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

45.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 46

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

46.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

46.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Disposizioni connesse:	
Note:	Ai sensi dell’art. 458 c.p. alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ossia le carte e le
Descrizione fattispecie	Le norme in commento tutelano la fede pubblica, sanzionando quei comportamenti che pongono in pericolo la legalità e l’affidabilità della circolazione monetaria. Siamo in presenza di reati comuni. Le condotte punite dagli artt. 453 e 454 c.p. vengono suddivise in quattro categorie:

a.-Contraffazione: ossia la fabbricazione da parte di chi non è autorizzato.
b.-Alterazione: ossia la modifica delle caratteristiche delle monete realizzata dando l'apparenza di un valore superiore o inferiore.
c.-Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione (di concerto con i soggetti che hanno eseguito la contraffazione/alterazione o con intermediari):
Introdurre significa importare dall'estero.
Detenere significa avere la disponibilità delle monete prima che vengano messe in circolazione.
Spendere significa utilizzare le monete come mezzo di scambio.
Mettere in circolazione significa fare fuoriuscire le monete dalla disponibilità del soggetto, in qualunque modo diverso dalla spendita.
d.-Acquisto o ricezione di monete falsificate al fine di porle in circolazione:
Acquistare significa procurarsi le monete tramite vendita.
Ricevere significa procurarsi le monete con mezzi diversi dalla vendita.
Il reato si consuma nel momento in cui vengono poste essere le condotte menzionate. L'elemento soggettivo è il dolo generico nelle condotte indicate con le lettere a) – b) – c), mentre viene richiesto il dolo specifico per la condotta di cui alla lettera d)

46.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

46.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 47

Alterazione di monete

47.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

47.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 454. Alterazione di monete
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Disposizioni connesse:	
Note:	Ai sensi dell'art. 458 c.p. alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ossia le carte e le
Descrizione fattispecie	Le norme in commento tutelano la fede pubblica, sanzionando quei comportamenti che pongono in pericolo la legalità e l'affidabilità della circolazione monetaria. Siamo in presenza di reati comuni. Le condotte punite dagli artt. 453 e 454 c.p. vengono suddivise in quattro categorie: a.-Contraffazione: ossia la fabbricazione da parte di chi non è autorizzato. b.-Alterazione: ossia la modifica delle caratteristiche delle monete realizzata dando l'apparenza di un valore superiore o inferiore. c.-Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione (di concerto con i soggetti che hanno eseguito la contraffazione/alterazione o con intermediari): Introdurre significa importare dall'estero. Detenere significa avere la disponibilità delle monete prima che vengano messe in circolazione. Spendere significa utilizzare le monete come mezzo di scambio. Mettere in circolazione significa fare fuoriuscire le monete dalla disponibilità del soggetto, in qualunque modo diverso dalla spendita. d.-Acquisto o ricezione di monete falsificate al fine di porle in circolazione:

Acquistare significa procurarsi le monete tramite vendita.
Ricevere significa procurarsi le monete con mezzi diversi dalla vendita.
Il reato si consuma nel momento in cui vengono poste essere le condotte menzionate. L'elemento soggettivo è il dolo generico nelle condotte indicate con le lettere a) – b) – c), mentre viene richiesto il dolo specifico per la condotta di cui alla lettera d)

47.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

47.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 48

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

48.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

48.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Gli artt. 460 e 461 c.p. tutelano la fede pubblica, sanzionando gli atti preparatori alla commissione dei reati presupposto appartenenti alla famiglia in commento. Siamo in presenza di reati comuni. Le condotte sanzionate sono: a.-Contraffare carta filigranata: la contraffazione consiste nella fabbricazione da parte di chi non è autorizzato. b.-Acquistare, detenere, alienare carta contraffatta: acquistare significa procurarsi carta tramite vendita; detenere significa avere la disponibilità della carta prima che venga posta in circolazione; alienare significa trasferire nella disponibilità altrui. c.-Fabbricare: fabbricare significa produrre.

48.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

48.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 49

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

49.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

49.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Disposizioni connesse:	
Note:	Ai sensi dell'art. 458 c.p. alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ossia le carte e le
Descrizione fattispecie	Gli artt. 460 e 461 c.p. tutelano la fede pubblica, sanzionando gli atti preparatori alla commissione dei reati presupposto appartenenti alla famiglia in commento. Siamo in presenza di reati comuni. Le condotte sanzionate sono: a.-Contraffare carta filigranata: la contraffazione consiste nella fabbricazione da parte di chi non è autorizzato. b.-Acquistare, detenere, alienare carta contraffatta: acquistare significa procurarsi carta tramite vendita; detenere significa avere la disponibilità della carta prima che venga posta in circolazione; alienare significa trasferire nella disponibilità altrui. c.-Fabbricare: fabbricare significa produrre.

49.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

49.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 50

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

50.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

50.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 453.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454.
Alterazione di monete.
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Note:

Ai sensi dell'art. 458 c.p. alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ossia le carte e le

Descrizione fattispecie

L'art. 455 c.p. tutela la fede pubblica.
Siamo in presenza di un reato comune. Il soggetto agente non deve avere contraffatto o alterato le monete, partecipato alla loro manipolazione, acquistato o ricevuto le monete acquistate dal falsario o dai suoi intermediari, né, infine, avere agito di concerto ai suoi intermediari.
Le condotte punite dalla norma consistono nella:
a.-Introduzione nel territorio dello Stato: significa importare dall'estero.
b.-Acquisto: significa procurarsi le monete tramite vendita.
c.-Detenzione: significa avere la disponibilità delle monete prima che vengano messe in circolazione.
d.-Spendita: significa utilizzare le monete come mezzo di scambio.
e.-Messa in circolazione: significa fare fuoriuscire le monete dalla disponibilità del soggetto, in qualunque modo diverso dalla spendita.
Le condotte hanno ad oggetto monte contraffatte o alterate. Le monete sono contraffatte quando fabbricate da chi non è autorizzato. Le monete sono alterate quando modificate nelle caratteristiche, dando l'apparenza di un valore superiore o inferiore.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: il soggetto agente deve essere consapevole, ab origine, della non genuinità delle monete

50.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	33	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

A seconda della fattispecie sanzioni di cui al comma 1a o del comma 1b ridotte da un terzo alla metà. Sono indicate quella minima e quella massima così determinabili.

50.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 51

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

51.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

51.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Disposizioni connesse:	
Note:	Ai sensi dell'art. 458 c.p. alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ossia le carte e le
Descrizione fattispecie	La norma in commento tutela la fede pubblica. I sui elementi costitutivi sono i medesimi di cui agli artt. 453 e 454 c.p., ai quali si rinvia. Siamo in presenza di un reato comune. Le condotte punite richiedono che il soggetto agente abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte e, successivamente, le abbia messe dolosamente in circolazione. Segnatamente, le condotte punite consistono nella: a.-Spendita: significa utilizzare le monete come mezzo di scambio. b.-Messa in circolazione: significa fare fuoriuscire le monete dalla disponibilità del soggetto, in qualunque modo diverso dalla spendita. Le condotte hanno ad oggetto monte contraffatte o alterate. Le monete sono contraffatte quando fabbricate da chi non è autorizzato. Le monete sono alterate quando modificate nelle caratteristiche, dando l'apparenza di un valore superiore o inferiore. Il reato si consuma nel momento in cui le monete sono spese o messe in circolazione. L'elemento soggettivo è il dolo generico.

51.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

51.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 52

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

52.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

52.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 464, c.2. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 464 c.p. tutela la fede pubblica, con specifico riferimento alla garanzia della certezza e dell'affidabilità del traffico di valori di bollo. Sono valori di bolo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e altri valori ad essi assimilati dalla legge. Siamo in presenza di un reato comune. Il soggetto agente non deve però avere concorso nella contraffazione o alterazione. Infatti, la condotta punita consiste nel fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Fare uso vuol dire utilizzare i valori di bollo con lo scopo di procure un profitto. Le condotte hanno ad oggetto valori di bollo contraffatti o alterati. L'alterazione consiste nella modifica del valore di bollo fabbricati da chi non è autorizzato. I valori di bollo sono alterati quando modificati nelle caratteristiche, dando l'apparenza di un valore superiore o inferiore. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico

52.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

52.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 53

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

53.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

53.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per ''valori di bollo'' la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela la fede pubblica, attraverso la regolarità della circolazione di valori parificati alle monete aventi corso legale. Sono valori di bolo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e altri valori ad essi assimilati dalla legge. Le disposizioni di cui agli articoli 453 c.p. (“*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate*”), 455 c.p. (“*Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate*”) e 457 c.p. (“*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*”) si applicano anche a: a.-Contraffazione o alterazione di valori di bollo: la contraffazione consiste nella fabbricazione da parte di chi non è autorizzato. L’alterazione consiste nella modifica del valore di bollo. b.-Introduzione nel territorio dello Stato di valori di bollo contraffatti: introdurre significa importare dall’estero.

c.-Acquisto di valori di bollo contraffatti: acquistare significa procurarsi i valori di bollo tramite vendita.
d.-Detenzione di valori di bollo contraffatti: detenere significa avere la disponibilità dei valori di bollo prima che vengano posti in circolazione.
e.-Messa in circolazione di valori di bollo contraffatti: mettere in circolazione significa fare trasferire il valore di bollo.
Per l'elemento soggettivo si rinvia agli artt. 453 c.p., 455 c.p., 457 c.p.

53.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	66	533
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

A seconda della fattispecie sanzioni di cui al comma 1a, 1b o 1d ridotte di 1/3. Sono indicate quella minima e quella massima così determinabili.

53.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 54

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

54.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

54.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 464, c.1. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. *Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 464 c.p. tutela la fede pubblica, con specifico riferimento alla garanzia della certezza e dell'affidabilità del traffico di valori di bollo. Sono valori di bolo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e altri valori ad essi assimilati dalla legge. Siamo in presenza di un reato comune. Il soggetto agente non deve però avere concorso nella contraffazione o alterazione. Infatti, la condotta punita consiste nel fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Fare uso vuol dire utilizzare i valori di bollo con lo scopo di procure un profitto. Le condotte hanno ad oggetto valori di bollo contraffatti o alterati. L'alterazione consiste nella modifica del valore di bollo fabbricati da chi non è autorizzato. I valori di bollo sono alterati quando modificati nelle caratteristiche, dando l'apparenza di un valore superiore o inferiore. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico

54.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

54.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 55

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

55.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

55.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 473 c.p. tutela la fede pubblica dalla contraffazione o alterazione di marchio o altri segni distintivi. In particolare, presidia: da un lato, l'interesse dei consociati a poter fare affidamento sulla genuinità dei segni che contraddistinguono le opere dell'ingegno o i prodotti industriali; dall'altro, l'interesse del legittimo titolare del segno al suo esclusivo utilizzo. Siamo in presenza di un reato comune. Le condotte punite consisto in: a.-Contraffazione: la contraffazione consiste nella creazione non autorizzata di una o più copie del segno originale. Essa ha la capacità di ingannare il compratore che, di fronte al segno, è assistito dalla convinzione di acquistare un bene proveniente da un determinato soggetto (magari noto sul

mercato, perché i suoi prodotti sono qualitativamente i migliori) oppure da una regione geografica ben precisa (ad es. le denominazioni di origine, protetta o controllata).
b.-Alterazione: l'alterazione consiste nella modifica materiale del segno originale.
c.-Uso: l'uso consiste nell'impiego, per scopi non meramente commerciali, del segno falsificato da parte di chi non è concorso nella sua falsificazione.
Le condotte hanno ad oggetto:
a.-Nel primo comma: marchi e segni distintivi. I segni distintivi sono gli elementi che identificano un imprenditore, il luogo dove esercita l'impresa, un prodotto, in modo da differenziarli agli occhi dei consumatori. I segni distintivi fondamentali sono ditta, insegna e marchio (per approfondimenti, vedi infra, *Delitti contro l'industria e il commercio*, art. 25 bis. 1 Decreto 231). Il marchio è un segno utilizzato per distinguere i prodotti o servizi da quelli della concorrenza. Il marchio può consistere in segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e ciò attraverso l'impiego di parole, di disegni, di suoni, nonché della forma di un prodotto o di una confezione.
b.-Nel secondo comma: brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri. Il brevetto è un titolo che tutela e valorizza un'innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. Il disegno ed il modello industriale si riferiscono al brevetto per disegno e modello industriale, nel senso che, costituendo il disegno e il modello industriale creazioni intellettuali, essi potranno trovare protezione solo dopo essere stati brevettati. La tutela penale prevista dalla norma in commento non trova applicazione a favore di marchi o brevetti non registrati o illegittimamente registrati.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

55.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

55.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 56

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

56.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

56.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 474 c.p. tutela la pubblica fede dalla vendita nel territorio dello Stato di beni imitati, prodotti in Stati esteri. In particolare, la norma tutela la fiducia che i consumatori ripongono nei segni distintivi. Siamo in presenza di un reato comune. Il soggetto agente non deve avere concorso nella contraffazione può rispondere dell'introduzione nel territorio dello Stato o nella messa in commercio. Infatti, la falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata da due attività: a.-Il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto: ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.

b.-Il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata: ipotesi disciplinata dal presente art. 474 c.p.
Le condotte sanzionate consistono nel:
a.-Introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio: introdurre significa importare dall'estero.
Detenere: detenere significa avere la disponibilità dei prodotti prima che vengano posti in circolazione.
b.-Mettere altrimenti in circolazione: significa fare fuoriuscire i prodotti dalla disponibilità del soggetto. In questa ipotesi, è irrilevante che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità. Viceversa, rileva che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.
Le condotte hanno ad oggetto marchi e segni distintivi. I segni distintivi sono gli elementi che identificano un imprenditore, il luogo dove esercita l'impresa, un prodotto, in modo da differenziarli agli occhi dei consumatori. I segni distintivi fondamentali sono ditta, insegna e marchio (per approfondimenti, vedi infra, *Delitti contro l'industria e il commercio*, art. 25 bis. 1 Decreto 231). Il marchio è un segno utilizzato per distinguere i prodotti o servizi da quelli della concorrenza. Il marchio può consistere in segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e ciò attraverso l'impiego di parole, di disegni, di suoni, nonché della forma di un prodotto o di una confezione.
La tutela penale prevista dalla norma in commento non trova applicazione a favore di marchi o brevetti non registrati o illegittimamente registrati.

56.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

56.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2

S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 57

Turbata libertà dell'industria o del commercio

57.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

57.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Siamo in presenza di un reato comune: pertanto, può essere commesso anche da chi non rivesta la qualità di imprenditore. Le condotte punite si sostanziano nel: a.-Adoperare violenza sulle cose: significa danneggiare, trasformare o mutare la destinazione della cosa. b.-Adoperare mezzi fraudolenti: significa ingannare una persona. c.-Impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio: significa porre ostacoli all'attività. d.-Turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio: significa disturbare l'attività. Il reato si consuma quando vengono poste in essere le condotte esaminate. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico

57.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche	**Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)**

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Aggravanti-attenuanti

57.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 58

Frode nell'esercizio del commercio

58.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

58.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela onestà e correttezza nei rapporti commerciali. Siamo in presenza di un reato comune. Pertanto, può essere commesso anche da chiunque: a.-Nell´esercizio di un´attività commerciale: l'attività commerciale è quella diretta allo scambio di beni e servizi. b.-In uno spaccio aperto al pubblico: lo spaccio è qualsiasi luogo in cui viene esercitata l'attività commerciale. Conseguentemente, i soggetti attivi possono essere i titolari di imprese commerciali, i loro familiari, i commessi o i dipendenti. Le condotte punite si sostanziano nel: a-Consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra: significa consegnare una cosa completamente diversa dalla cosa pattuita. b.-Consegnare una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita: in particolare, per origine si intende il luogo geografico nel quale la cosa è prodotta; per provenienza si intende l'indicazione originaria del prodotto. Il reato si consuma nel momento in cui la cosa mobile viene consegnata L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico

58.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

58.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 59

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

59.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

59.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela la correttezza e lealtà negli scambi commerciali. Siamo in presenza di un reato comune. Le condotte punite consistono nel: a.-Porre in vendita: ossia cedere a titolo oneroso. b.-Mettere altrimenti in commercio: ossia cedere la merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito. Le condotte hanno ad oggetto sostanze alimentari non genuine fatte apparire come genuine: si tratta di prodotte con ingredienti diversi da quelli normalmente utilizzati, ovvero modificati nella loro composizione chimica. Il reato si consuma nel momento in cui la cosa è venduta. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

59.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche	**Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)**

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Aggravanti-attenuanti

59.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 60

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

60.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

60.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela l'ordine economico dagli inganni tesi ai consumatori e all'onestà degli scambi commerciali. Siamo in presenza di un reato comune. Le condotte punite consistono nel: a.-Detenere per la vendita: ossia tenere presso di se al fine di mettere successivamente in vendita. a.-Porre in vendita: ossia cedere a titolo oneroso. b.-Mettere altrimenti in circolazione: ossia cedere la merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito. Le condotte hanno ad oggetto prodotti industriali o opere dell'ingegno con nomi, marchi o segni distintivi: a.-Prodotti industriali: sono quelle che provengono da un'attività industriale. b.-Opere dell'ingegno: sono le opere di carattere creativo appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura e così via, quale che ne sia il modo o la forma di espressione. a.-Nomi: il nome è l'indicazione del prodotto e serve a differenziarlo dagli altri prodotti b.-Marchio e segno distintivo: sul concetto di marchio e segno distintivo si rinvia alla *Premessa*. Affinché il reato sia configurabile, è necessario che i prodotti o le opere siano in grado di indurre in inganno il compratore sulla: a.-Qualità. b.-Origine: per origine si intende il luogo geografico nel quale la cosa è prodotta. c.-Provenienza: per provenienza si intende l'indicazione originaria del prodotto. Il reato si consuma nel momento in cui il bene è posto in vendita o in circolazione. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico

60.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

60.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 61

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

61.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

61.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela l'ordine economico e la proprietà industriale. La fattispecie sanziona la condotta di colui che: a.-Potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. b.- Al fine di trarne profitto: -Introduce nel territorio dello Stato. -Detiene per la vendita. -Pone in vendita con offerta diretta ai consumatori. -Mette comunque in circolazione i beni di cui sopra: ossia cede la merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito. L'elemento soggettivo è nell'ipotesi a) la colpa, mentre nell'ipotesi b) il dolo specifico. È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Se non è possibile eseguire la confisca in tal modo, è disposta la confisca per equivalente (art. 474 bis c.p.).

61.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

61.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 62

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

62.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

62.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela l'ordine economico. La fattispecie sanziona la condotta di colui che: a.-Contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari: - Contraffatti: contraffatti significa fabbricati senza autorizzazione e apparentemente identici all'originale. - Alterati: alterati significa modificati nella consistenza. b.-Al fine di trarne profitto: - Introduce nel territorio dello Stato. - Detiene per la vendita. - Pone in vendita con offerta diretta ai consumatori: - Mette comunque in circolazione i prodotti di cui sopra con indicazioni o denominazioni contraffatte di cui sopra: ossia cedere la merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito. È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato,

che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Se non è possibile eseguire la confisca in tal modo, è disposta la confisca per equivalente (art. 474 bis c.p.)

62.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

62.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 63

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

63.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

63.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 513 bis c.p. tutela il buon funzionamento del sistema economico, impedendo l'ingresso, nell'economia lecita, alle aziende legate alla criminalità organizzata. Queste operano sul mercato alterando il normale regime concorrenziale e intimidendo i propri concorrenti con atti di violenza o con minacce. Tuttavia, non è da escludere che le condotte sanzionate possano essere commesse da parte di imprenditori non appartenenti a sodalizi criminali. Siamo in presenza di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo deve svolgere un'attività: a.-Commerciale: l'attività commerciale è quella diretta allo scambio di beni e servizi. b.-Industriale: l'attività industriale è anch'essa diretto allo scambio di beni e servizi, ma è organizzata in forma di impresa. c.-Produttiva: l'attività produttiva è quella diretta alla creazione di beni. d.-Tuttavia, la giurisprudenza ammette che il reato possa essere commesso da qualsiasi operatore economico, anche di fatto. Le condotte punite consistono nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia: a.-Atti di concorrenza: nel concetto di atti di concorrenza rientrano soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale (ad esempio: boicottaggio, storno di dipendenti o rifiuto di contrattare). b.-Violenza: può essere fisica o morale c.-Minaccia: la minaccia consiste in un atto intimidatorio. È prevista una circostanza aggravante quando gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata con denaro pubblico

63.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

63.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 64

Frodi contro le industrie nazionali

64.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

64.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela l'industria nazionale dalle condotte di contraffazione di segni distintivi. Siamo in presenza di un reato comune: pertanto, può essere commesso anche da chi non rivesta la qualità di imprenditore. Le condotte punite si sostanziano nel: a.-Porre in vendita: la vendita può essere pubblica o privata, all'ingrosso o al dettaglio. b.-Mettere altrimenti in circolazione: è la cessione della merce in qualsiasi forma. Le condotte hanno ad oggetto prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati: a.-Marchio e segno distintivo: sul concetto di marchio e segno distintivo si rinvia alla *Premessa*. b.-Nomi: il nome è l'indicazione del prodotto e serve a differenziarlo dagli altri prodotti. c.-Contraffatti: contraffatti significa fabbricati senza autorizzazione e apparentemente identici all'originale. d.-Alterati: alterati significa modificati nella consistenza. Le condotte devono cagionare un nocumento all'industria nazionale. Ciò significa che il reato è configurabile solamente se l'immissione nel mercato di un prodotto con marchio contraffatto deve recare nocumento all'intera industria nazionale. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

64.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

64.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 65

False comunicazioni sociali

65.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

65.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2621. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Codice Civile
Art. 2622
False comunicazioni sociali delle societa' quotate
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Disposizioni collegate:
Art. 2621 ter
Non punibilità per particolare tenuità –
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Note:

Descrizione fattispecie

Le false comunicazioni sociali, meglio conosciute come falso in bilancio, sono state oggetto di numerosi interventi di riforma.
Da ultimo, la legge 69/2015 ha introdotto il reato di falso in bilancio per tutte le imprese. La riforma intende graduare le sanzioni in funzione delle dimensioni della società:
a.-Da 1 anno a 5 anni di reclusione per le false comunicazioni sociali delle società di minori dimensioni (art. 2621 c.c.).
b.-Da 3 a 8 anni di reclusione per le società quotate e per quelle a queste assimilate (art. 2622 c.c.).
Secondo la Corte di Cassazione gli illeciti in materia di false comunicazioni sociali presentano un'architettura a piramide punitiva:
a.-Al livello più basso della piramide: si pongono le due figure meno gravi dei fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.). Per la seconda ipotesi di lieve entità, basata sul concetto di imprenditore commerciale non fallibile, è stabilita la procedibilità a querela della società, soci e altri destinatari della comunicazione sociale.
b.-Al gradino intermedio della piramide: è stato collocato il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c.
c.-Al vertice della piramide: è posto falso in bilancio di cui all'art. 2622 c.c., con riferimento alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'Unione Europea.
Il falso in bilancio, sia quello dell'art. 2621 c.c. che quello dell'art. 2622 c.c., è un reato proprio: pertanto, il reato può essere commesso solamente da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Le condotte che costituiscono falso in bilancio (vedi infra) riguardano i bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali. Traendo spunto dalle interpretazioni sviluppatesi prima della legge 69/2015, per:
a.-Bilancio: si intende il bilancio d'esercizio, il bilancio straordinario, il bilancio finale di liquidazione, i prospetti contabili predisposti in occasione di particolari eventi o in relazione a determinate vicende giudiziarie o amministrative, la documentazione da depositarsi unitamente all'istanza di fallimento e l'inventario delle attività e passività sociali da redigersi da parte degli amministratori e dei liquidatori all'inizio della liquidazione.
b.-Relazioni: si intendono i rapporti informativi scritti previsti obbligatoriamente dalla legge in determinate situazioni, quali, ad esempio, la relazione a corredo del bilancio, la relazione predisposta in occasione di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo, e così via.
c.-Altre comunicazioni sociali: si intendono le comunicazioni sociali previste dalla legge, come le informazioni supplementari contenute nella nota integrativa.
Tuttavia, tra gli artt. 2621 e 2622 c.c. intercorrono alcune differenze relative alla condotta di falso in bilancio:
a.-L'art. 2621 c.c. prevede due condotte:
-Esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero. La «rilevanza» dell'esposizione o dell'omissione dovrà essere accertata in funzione di parametri adottati caso per caso, non avendo la Legge 69/2015 tipizzato alcun criterio di rilevanza.
-Omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
b.-L'art. 2622 c.c. prevede due condotte:
- Esporre fatti materiali non rispondenti al vero (quindi a differenza dell'art. 2621 c.c. non è presente l'inciso «rilevanti»).
- Omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
Secondo i primi orientamenti giurisprudenziali, successivi alla riforma del 2015, l'aggettivo «materiali» non muterebbe il significato dei «fatti», avendo solo l'effetto di escludere le opinioni di natura soggettiva, le previsioni, i pronostici.
In merito, si segnala un problema derivante dalla riforma: attualmente non è chiaro se il falso valutativo integri o meno falso in bilancio. Per ragioni prudenziali, pare opportuno ricomprendere nel concetto di falso in bilancio anche il falso valutativo.

L' art. 2621-bis c.c.introduce un trattamento di favore nei confronti piccole e delle medie imprese.
Per le:
1.-Piccole imprese[44]: si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, ma la perseguibilità è a querela.
2.-Medie imprese: si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, se il fatto è «*di lieve entità,*

tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta».

65.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

65.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 66

Fatti di lieve entità

66.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati..

66.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2621-bis. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Codice Civile
Art. 2621
False comunicazioni sociali
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

Codice Civile
Art. 2622
False comunicazioni sociali delle societa' quotate
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Disposizioni collegate:
Art. 2621 ter
Non punibilità per particolare tenuità –
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Note:

Descrizione fattispecie

Le false comunicazioni sociali, meglio conosciute come falso in bilancio, sono state oggetto di numerosi interventi di riforma.
Da ultimo, la legge 69/2015 ha introdotto il reato di falso in bilancio per tutte le imprese. La riforma intende graduare le sanzioni in funzione delle dimensioni della società:
a.-Da 1 anno a 5 anni di reclusione per le false comunicazioni sociali delle società di minori dimensioni (art. 2621 c.c.).
b.-Da 3 a 8 anni di reclusione per le società quotate e per quelle a queste assimilate (art. 2622 c.c.).
Secondo la Corte di Cassazione gli illeciti in materia di false comunicazioni sociali presentano un'architettura a piramide punitiva:
a.-Al livello più basso della piramide: si pongono le due figure meno gravi dei fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.). Per la seconda ipotesi di lieve entità, basata sul concetto di imprenditore commerciale non fallibile, è stabilita la procedibilità a querela della società, soci e altri destinatari della comunicazione sociale.
b.-Al gradino intermedio della piramide: è stato collocato il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c.
c.-Al vertice della piramide: è posto falso in bilancio di cui all'art. 2622 c.c., con riferimento alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'Unione Europea.
Il falso in bilancio, sia quello dell'art. 2621 c.c. che quello dell'art. 2622 c.c., è un reato proprio: pertanto, il reato può essere commesso solamente da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Le condotte che costituiscono falso in bilancio (vedi infra) riguardano i bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali. Traendo spunto dalle interpretazioni sviluppatesi prima della legge 69/2015, per:
a.-Bilancio: si intende il bilancio d'esercizio, il bilancio straordinario, il bilancio finale di liquidazione, i prospetti contabili predisposti in occasione di particolari eventi o in relazione a determinate vicende giudiziarie o amministrative, la documentazione da depositarsi unitamente all'istanza di fallimento e l'inventario delle attività e passività sociali da redigersi da parte degli amministratori e dei liquidatori all'inizio della liquidazione.
b.-Relazioni: si intendono i rapporti informativi scritti previsti obbligatoriamente dalla legge in determinate situazioni, quali, ad esempio, la relazione a corredo del bilancio, la relazione predisposta in occasione di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo, e così via.
c.-Altre comunicazioni sociali: si intendono le comunicazioni sociali previste dalla legge, come le informazioni supplementari contenute nella nota integrativa.
Tuttavia, tra gli artt. 2621 e 2622 c.c. intercorrono alcune differenze relative alla condotta di falso in bilancio:
a.-L'art. 2621 c.c. prevede due condotte:
-Esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero. La «rilevanza» dell'esposizione o dell'omissione dovrà essere accertata in funzione di parametri adottati caso per caso, non avendo la Legge 69/2015 tipizzato alcun criterio di rilevanza.
-Omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
b.-L'art. 2622 c.c. prevede due condotte:
- Esporre fatti materiali non rispondenti al vero (quindi a differenza dell'art. 2621 c.c. non è presente l'inciso «rilevanti»).
- Omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
Secondo i primi orientamenti giurisprudenziali, successivi alla riforma del 2015, l'aggettivo «materiali» non muterebbe il significato dei «fatti», avendo solo l'effetto di escludere le opinioni di

natura soggettiva, le previsioni, i pronostici.
In merito, si segnala un problema derivante dalla riforma: attualmente non è chiaro se il falso valutativo integri o meno falso in bilancio. Per ragioni prudenziali, pare opportuno ricomprendere nel concetto di falso in bilancio anche il falso valutativo.

L' art. 2621-bis c.c.: introduce un trattamento di favore nei confronti piccole e delle medie imprese. Per le:
1.-Piccole imprese: si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, ma la perseguibilità è a querela.
2.-Medie imprese: si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, se il fatto è «*di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*».

Le piccole imprese sono individuate mediante il rinvio all'art. 1, co. 2, l. 267/1942. Nello specifico, si tratta delle società che presentano i seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

66.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

66.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	1
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**1**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 67

False comunicazioni sociali delle societa' quotate

67.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

67.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2622. False comunicazioni sociali delle societa' quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

Le false comunicazioni sociali, meglio conosciute come falso in bilancio, sono state oggetto di numerosi interventi di riforma.
Da ultimo, la legge 69/2015 ha introdotto il reato di falso in bilancio per tutte le imprese. La riforma intende graduare le sanzioni in funzione delle dimensioni della società:
a.-Da 1 anno a 5 anni di reclusione per le false comunicazioni sociali delle società di minori dimensioni (art. 2621 c.c.).
b.-Da 3 a 8 anni di reclusione per le società quotate e per quelle a queste assimilate (art. 2622 c.c.).
Secondo la Corte di Cassazione gli illeciti in materia di false comunicazioni sociali presentano un'architettura a piramide punitiva:
a.-Al livello più basso della piramide: si pongono le due figure meno gravi dei fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.). Per la seconda ipotesi di lieve entità, basata sul concetto di imprenditore commerciale non fallibile, è stabilita la procedibilità a querela della società, soci e altri destinatari della comunicazione sociale.
b.-Al gradino intermedio della piramide: è stato collocato il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c.
c.-Al vertice della piramide: è posto falso in bilancio di cui all'art. 2622 c.c., con riferimento alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'Unione Europea.
Il falso in bilancio, sia quello dell'art. 2621 c.c. che quello dell'art. 2622 c.c., è un reato proprio: pertanto, il reato può essere commesso solamente da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Le condotte che costituiscono falso in bilancio (vedi infra) riguardano i bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali. Traendo spunto dalle interpretazioni sviluppatesi prima della legge 69/2015, per:
a.-Bilancio: si intende il bilancio d'esercizio, il bilancio straordinario, il bilancio finale di liquidazione, i

prospetti contabili predisposti in occasione di particolari eventi o in relazione a determinate vicende giudiziarie o amministrative, la documentazione da depositarsi unitamente all'istanza di fallimento e l'inventario delle attività e passività sociali da redigersi da parte degli amministratori e dei liquidatori all'inizio della liquidazione.
b.-Relazioni: si intendono i rapporti informativi scritti previsti obbligatoriamente dalla legge in determinate situazioni, quali, ad esempio, la relazione a corredo del bilancio, la relazione predisposta in occasione di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo, e così via.
c.-Altre comunicazioni sociali: si intendono le comunicazioni sociali previste dalla legge, come le informazioni supplementari contenute nella nota integrativa.
Tuttavia, tra gli artt. 2621 e 2622 c.c. intercorrono alcune differenze relative alla condotta di falso in bilancio:
a.-L'art. 2621 c.c. prevede due condotte:
-Esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero. La «rilevanza» dell'esposizione o dell'omissione dovrà essere accertata in funzione di parametri adottati caso per caso, non avendo la Legge 69/2015 tipizzato alcun criterio di rilevanza.
-Omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
b.-L'art. 2622 c.c. prevede due condotte:
- Esporre fatti materiali non rispondenti al vero (quindi a differenza dell'art. 2621 c.c. non è presente l'inciso «rilevanti»).
- Omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
Secondo i primi orientamenti giurisprudenziali, successivi alla riforma del 2015, l'aggettivo «materiali» non muterebbe il significato dei «fatti», avendo solo l'effetto di escludere le opinioni di natura soggettiva, le previsioni, i pronostici.
In merito, si segnala un problema derivante dalla riforma: attualmente non è chiaro se il falso valutativo integri o meno falso in bilancio. Per ragioni prudenziali, pare opportuno ricomprendere nel concetto di falso in bilancio anche il falso valutativo.

67.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	600
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

67.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 68

Impedito controllo

68.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati..

68.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2625, c. 2. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

L'impedito controllo è posto a presidio di interessi che, oltrepassando la sfera individuale, salvaguardano l'attività d'impresa nel suo complesso e, più in generale, il sistema economico all'interno del quale essa opera. Pertanto, la fattispecie tutela:
a.-L'integrità del capitale sociale.
b.-Il regolare controllo sull'attività di gestione della società da parte del Collegio Sindacale, dei singoli soci e degli altri soggetti preposti: i soggetti chiamati a svolgere funzioni di controllo all'interno della società devono, dunque, essere messi in grado di conoscere l'esatta situazione societaria, al fine di poter svolgere il proprio compito correttamente.
L'impedito controllo si sostanzia nella condotta dell'amministratore che impedisce o ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo.
La fattispecie di impedito controllo ricomprende due ipotesi distinte di illecito:
a.-Una di natura amministrativa (comma 1).
b.-Una di natura penale (comma 2), configurabile soltanto nell'eventualità in cui dalla condotta di derivi un danno ai soci. In tal caso l'illecito è perseguibile a querela.
c.-In entrambi i casi è richiesto il dolo. La ragione di ciò è duplice: da un lato, gli amministratori devono aver agito proprio allo scopo di impedire o ostacolare l'attività di controllo; dall'altro, un atteggiamento psicologico colposo sarebbe incompatibile con la condotta tipizzata dalla legge.
Nell'ambito dell'impedito controllo occorre distinguere due categorie di soggetti:
a.-Soggetto attivo: l'amministratore o gli amministratori, anche "di fatto". Ovviamente, è ipotizzabile il concorso di un soggetto estraneo, come nel caso del direttore finanziario che agevoli la condotta criminosa dell'amministratore.
b.-Soggetto passivo: i soci. È bene considerare che il soggetto passivo non si identifica con la società, in quanto, se pur vero che la condotta degli amministratori può aver ostacolato il controllo degli stessi organi della società, la stessa condotta diviene reato solo se abbia cagionato un danno ai soci.
Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo comma 2 di tale disposizione, contenuto nel Decreto 231

68.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	360
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

68.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 69

Formazione fittizia del capitale

69.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

69.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2632. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azi oni o quote in mi sura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela i beni ed i crediti della società e, in caso di trasformazione, il patrimonio. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.
Presupposto del reato è la presenza di una serie di disposizioni di legge che vietano l'esecuzione delle operazioni in esame, gravemente lesive della funzione di garanzia propria dal capitale sociale.
La condotta si sostanzia nella formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, oppure la sottoscrizione reciproca di azioni o quote o infine la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Il reato si consuma con la formazione ovvero l'aumento del capitale sociale in modo fittizio, cioè in modo tale che non vi sia più corrispondenza con il valore patrimoniale del conferimento. Il dolo è generico. Il reato è procedibile d'ufficio.

69.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	360
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

69.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 70

Indebita restituzione di conferimenti

70.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati..

70.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2626. Indebita restituzione di conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

L’art. 2626 c.c. tutela l’effettività del capitale sociale e, in particolare, la sua integrità, in un quadro primario di garanzia dei diritti dei creditori.
Destinatari del precetto sono i soli amministratori.
La condotta penalmente rilevante è quella degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono ai soci i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
La restituzione può avvenire in qualsiasi forma, diretta od indiretta, palese o simulata, integrale o parziale.
Presupposto della condotta è il difetto di deliberazione assembleare di riferimento, con equiparazione dei casi di nullità o di inesistenza giuridica della medesima, o di delibera assembleare non conforme ai canoni contenutistici.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ed il momento consumativo coincide con il realizzarsi della restituzione (quando il bene corrispondente al conferimento restituito fuoriesce dal patrimonio sociale) o della liberazione (quando si perfeziona l'atto con il quale la società rinuncia in modo definitivo ad esigere il conferimento ancora dovuto)

70.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	360
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

70.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 71

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

71.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

71.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 2627 c.c. tutela i creditori sociali dalla menomazione delle loro garanzie generiche (capitale sociale e riserve obbligatorie). La norma si apre con la clausola di riserva salvo che il fatto non costituisca più grave reato: pertanto, la fattispecie di illecita ripartizione degli utili e delle riserve trova applicazione solo se il fatto illecito non sia già riconducibile ad una fattispecie più grave, in genere rappresentata dal delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. Peraltro, non sono da escludere altri reati contro il patrimonio o fatti di bancarotta. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, la cui condotta consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. Con il termine ripartizione il Legislatore ha inteso illudere all'effettivo pagamento, ossia alla concreta fuoriuscita dei mezzi di pagamento dal patrimonio sociale. Si pone il problema di individuare il concetto di "utile". Per risolvere il problema, occorre considerare che il termine "utile" può ricevere una duplice definizione: a.-Utile di esercizio: l'utile d'esercizio è il valore residuale espresso dal Conto Economico. b.-Utile di bilancio: l'utile di bilancio è il valore ricavato dallo Stato Patrimoniale, consistente nella differenza tra utile d'esercizio e perdite non ancora coperte, cui vanno aggiunti gli utili portati a nuovo e le riserve. La dottrina, tuttavia, ritiene che l'utile cui si riferisce la norma sia solo l'utile di bilancio e non anche l'utile d'esercizio. La fattispecie fa, poi, riferimento agli utili non effettivamente conseguiti: generalmente si ritiene che l'espressione faccia riferimento agli utili non realmente acquisiti, a causa della gestione sociale o di altro titolo. Va poi chiarito il significato di utile destinato a riserva. Le riserve, normalmente, vengono definite come parti ideali di Patrimonio Netto, derivanti dalla differenza tra capitale netto e capitale sociale. Le riserve cui fa riferimento la norma sono quelle legali e non, anche, quelle statutarie ed occulte. Infine, è prevista una causa di estinzione del reato consistente nella restituzione degli utili o nella ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio4

71.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	260
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

71.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	1
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**1**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 72

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

72.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

72.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Anche l'art. 2628 c.c. tutela il capitale sociale quale strumento di garanzia dei diritti dei creditori. I soggetti attivi del reato sono: a.-Amministratori. b.-Amministratori della controllante (soltanto a titolo di concorso, nell'ipotesi di determinazione ovvero istigazione a commettere il delitto). c.-Socio alienante (soltanto a titolo di concorso, nell'ipotesi di determinazione ovvero istigazione a commettere il delitto). Il presupposto del reato è da ravvisare nella presenza di un patrimonio di ammontare tale che le operazioni descritte dalla norma andrebbero ad intaccare il capitale sociale o le riserve indisponibili. La condotta consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie o della società controllante. Tuttavia, per esser penalmente rilevante, la condotta deve cagionare una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. C'è, poi, da domandarsi cosa si intende per acquisto di azioni. Il concetto di "acquisto" ricomprende non solo la compravendita, ma anche ogni altra forma negoziale, onerosa o gratuita, che abbia come effetti il trasferimento di azioni. Il reato si consuma con l'acquisto o la sottoscrizione. Esso viene punito a titolo di dolo generico. L'espressione «fuori dai casi consentiti dalla legge» va intesa nel senso che il reato non si configura nel caso di acquisto di azioni proprie, di cui all'art. 2357 c.c., che ne disciplina condizioni e limiti. Ovviamente, il riferimento è valevole solamente per le S.p.A. Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato

72.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	360
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

72.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 73

Operazioni in pregiudizio dei creditori

73.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

73.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 2629 c.c. tutela l'integrità del capitale sociale quale strumento di garanzia dei diritti dei creditori. I soggetti del reato sono: a.-Soggetti attivi: gli amministratori. b.-Soggetti passivi: i creditori della società. Gli scenari che fungono da teatro della condotta punita dalla legge sono tre: a.-Riduzione del capitale sociale: la riduzione del capitale sociale può avvenire qualora risulti un esubero del capitale per il conseguimento dell'oggetto sociale o nel caso in cui si accertino perdite d'esercizio al capitale sociale b.-Fusione: con l'operazione di fusione, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola c.-Scissione: l'operazione di scissione consiste nella suddivisione di un unico patrimonio sociale mediante il trasferimento a più società, già esistenti (scissione per incorporazione) o di nuova costituzione (scissione in senso stretto). In tale contesto gli amministratori devono violare le disposizioni di legge a tutela dei creditori: generalmente si ritiene che l'espressione faccia riferimento in primis alla violazione dell'art. 2306 c.c. il quale consente ai creditori di opporsi all'operazione entro tre mesi dall'iscrizione della delibera di riduzione di capitale nel Registro delle Imprese. Per la punibilità è sufficiente il dolo generico. Il reato è punibile a querela della persona offesa. Il reato si consuma nel momento in cui si procede alla riduzione del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa. Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio

73.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche	**Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	300	660
Aggravata	0	0

Aggravanti-attenuanti Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

73.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 74

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

74.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

74.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la garanzia dei creditori a vedere soddisfatti i propri diritti secondo i rispettivi diritti di prelazione sul patrimonio sociale.
Pertanto, a differenza delle altre norme che proteggono il capitale sociale in funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sociali, questa opera in un momento successivo.
I soggettivi attivi del reato sono i liquidatori della società ed i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (in tal caso, rispondono del reato a titolo di liquidatori di fatto).
La condotta consiste nella ripartizione tra i soci dei beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
La fattispecie:
a.-Richiede che dalla condotta derivi un danno ai creditori.
b.-Si estingue qualora il pregiudizio subito dai creditori sia risarcito prima del giudizio. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico.
Ai fini della procedibilità è necessaria la querela della persona offesa.

74.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	660
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

74.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 75

Illecita influenza sull'assemblea

75.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

75.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela il corretto svolgimento delle procedure assembleari e, in particolare, la formazione di una maggioranza aderente alla volontà dei soci e libera da influenze esterne.
Anche se in astratto la previsione normativa usa la locuzione «chiunque», in concreto è improbabile che il reato in esame venga commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di soci. In ogni caso, il reato può essere commesso anche da funzionari delegati e da dipendenti posti a diversi livelli della scala gerarchica della società.
La condotta deve esplicarsi nel compimento di atti simulati o fraudolenti.
Si tratta di reato a dolo specifico, caratterizzato dalla necessaria presenza di un animus lucrandi ("allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto").
Pertanto, tutti i comportamenti di illecita formazione della maggioranza assembleare, posti in essere per fini non direttamente patrimoniali restano al di fuori della previsione normativa

75.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	660
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

75.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 76

Aggiotaggio

76.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

76.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2637. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

L’art. 2637 c.c. tutela la trasparenza e regolarità dei mercati, al fine di non porre in pericolo, attraverso un’alterazione artificiosa dei prezzi o delle quotazioni, gli interessi economici legati alla circolazione e allo scambio delle merci.
L’aggiotaggio è un reato comune: tuttavia, la locuzione «chiunque» va precisata, in quanto può essere riferita solo a soggetti in grado di interferire con le vicende della società. In concreto, si tratta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, responsabili della revisione.
Le condotte integranti aggiotaggio sono le seguenti:
a.-Diffondere notizie false: il concetto di notizia non è tipizzato dalla norma. Tuttavia, si ritiene comunemente che la notizia possa essere relativa a fatti storici, avvenimenti, circostanze e situazioni. La notizia deve essere falsa, intendendosi per falsità l’esposizione di elementi non veri o l'occultamento di dati.
b.-Porre in essere operazioni simulate o altri artifici: l’aggiotaggio può, dunque, essere realizzato anche mediante operazioni apparentemente lecite ma che, combinate fra loro, ovvero realizzate in presenza di determinate circostanze di tempo e di luogo, realizzano una distorsione dei prezzi, in modo che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa l'andamento reale del mercato.
Gli artifici devono essere concretamente idonei: l'avverbio concretamente indica che gli altri artifici devono essere idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonea ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
L’aggiotaggio si consuma nel momento e nel luogo di diffusione della notizia falsa.
La responsabilità è a titolo di dolo generico. Nel caso di aggiotaggio commesso da più persone in concorso fra loro, ciascuno dei compartecipi deve essere in dolo rispetto a tutta la fattispecie: pertanto, una consapevolezza limitata al proprio operato (e non estesa all’intera vicenda), da parte di chi avesse posto in essere solo un segmento della fattispecie, implicherebbe carenza dell’elemento soggettivo e, quindi, della punibilità a titolo di concorso.
Come si avrà modo di vedere, l’aggiotaggio presenta notevoli punti di comunanza con la manipolazione del mercato. Pertanto, è opportuno individuare la linea di discrimine tra le due fattispecie, partendo dai principali caratteri comuni:
a.-Elementi comuni:
-Soggetto attivo: «chiunque».
-Condotta: consistente nella diffusione di notizie false, nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici.
-Connotazione modale della condotta: la condotta deve essere idonea a produrre una sensibile

alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
b.-Differenze:
-Aggiotaggio: trova applicazione per le condotte idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
-Manipolazione del mercato: trova applicazione per le condotte idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

76.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

76.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	5
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**5**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 77

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

77.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

77.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1¡ settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate

Codice civile
Art.2391
Interessi degli amministratori
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altres“ dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Note:

Descrizione fattispecie

Tale previsione impone all’amministratore e al sindaco di dare notizia agli altri amministratori e ai sindaci di ogni interesse che, per contro proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
L’amministratore delegato, invece, ha l’obbligo di astenersi dal compimento dell’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
Per l’amministratore unico è stabilito l’obbligo di dare notizia dell’esistenza dell’interesse, oltre che al collegio sindacale, anche alla prima assemblea utile.
Il componente del consiglio di amministrazione non ha, invece, un obbligo di astensione dal partecipare alla riunione consiliare, ma solo di mettere al corrente gli altri amministratori ed il collegio sindacale della presenza di un interesse, suo o per conto di terzi.
La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell’amministratore,

la sanzione civile prevista dall'art. 2391, co. 3, c.c., ossia l'impugnativa della delibera del Consiglio di Amministrazione.
L'art. 2629 bis individua un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione, di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani, o di altro Stato dell'Unione Europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Veniamo ora alla condotta, che si articola in due fasi:
a.-La prima fase: la prima fase della condotta consiste nella violazione degli obblighi sanciti dall'art. 2391 c.c. che, come visto, impone all'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata L'interesse deve presentare un collegamento con l'operazione societaria da compiersi, ma la sua nozione è, comunque, molto ampia potendo ricomprendere situazioni patrimoniali e non patrimoniali, dirette o indirette. Inoltre, la condotta tipica deve essere unita da un nesso di causalità con l'evento di danno.
b.-La seconda fase: la seconda fase della condotta è, invece, a forma libera e consiste in qualsiasi comportamento, aggiuntivo rispetto alla violazione degli obblighi civilistici, che provochi un danno alla società o a terzi. A tal proposito, vengono in considerazione gli atti dispositivi dei beni sociali, del tipo di quelli rilevanti ex art. 2634 c.c., ma anche comportamenti omissivi.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie si richiede che si verifichi un danno alla società o a terzi e l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza della presenza di un interesse e nella volontà di violare l'obbligo di comunicazione che ne deriva (o gli ulteriori obblighi nell'ipotesi prevista per l'amministratore delegato o l'amministratore unico) e, quindi, di cagionare il danno patrimoniale alla società o a terzi.
Il riferimento alla società o terzi indica che la fattispecie è stata costruita secondo uno schema alternativo, dando luogo a due fattispecie di reato. Pertanto, in tal modo, si evita di generare una doppia incriminazione nel caso in cui la condotta dell'amministratore abbia cagionato un danno sia alla società che ai terzi.
Nessuna disposizione di legge, escluso l'art. 2390 c.c. in tema di divieto di concorrenza, spiega quando un'operazione può effettivamente considerarsi in conflitto di interessi con la società. La nozione comunemente accettata di conflitto di interessi è quella dell'amministratore, cui è rimessa istituzionalmente la cura
dell'interesse della società, che si trova ad essere contemporaneamente portatore di un altro interesse, la cui soddisfazione non può avvenire senza il sacrificio di quello sociale.

77.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

77.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	5
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**5**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 78

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

78.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

78.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2638, c.1 e c. 2. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusi oneda uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 2638 c.c. è frutto di una lunga evoluzione che ha interessato la tutela penale dell'attività di controllo svolte dagli organi pubblici di vigilanza[55].
La norma prevede due distinte ed autonome fattispecie:
a) Le false comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (comma 1).
b) L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (comma 2).
Comunemente si ritiene che rientrino nel concetto di Autorità Pubbliche di Vigilanza, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per l'energia elettrica e per il gas e tutte le altre che possano considerarsi comprese in tale definizione.
False comunicazioni:
I soggetti attivi sono: i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, da individuare caso per caso in base a normative di settore.
In generale, si osserva che il presupposto del reato risiede nella violazione dell'obbligo giuridico di comunicare alle Autorità Pubbliche di Vigilanza determinate notizie sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Esaminiamo le condotte penalmente rilevanti:
a) Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni: l'esposizione avviene nell'ambito delle comunicazioni previste dalla legge e indirizzate alle Autorità Pubbliche di Vigilanza. Essa riguarda fatti relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati.
b) Occultamento con altri mezzi fraudolenti: l'occultamento può essere anche parziale e deve riguardare fatti relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati che dovevano essere comunicati.

Il dolo è specifico: occorre la volontà di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Ostacolo:
I soggetti attivi sono: i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.
La condotta consiste nell'ostacolo, in qualsiasi forma, alle funzioni delle Autorità di Vigilanza. Ciononostante, il legislatore ne indica, a titolo esemplificativo, una modalità di svolgimento, e cioè l'omissione di comunicazioni dovute all'autorità di vigilanza.
A differenza della fattispecie prevista dal primo comma sono penalmente rilevanti anche:
a) L'omessa o non corretta comunicazione di informazioni che non abbiano alcun contenuto o riflesso economico, patrimoniale o finanziario, ma ineriscano ad altri aspetti, quali l'organizzazione amministrativa e i controlli interni o la composizione dell'azionariato dell'intermediario.
b) Le attività che rendono più difficile il controllo o anche lo ritardino. Ad esempio, opposizione ad ispezioni, ritardo ingiustificato nella trasmissione di documenti, trasmissione di dati con modalità tali da rallentarne la verifica.

78.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

78.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 79

Corruzione tra privati

79.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

79.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

Il fenomeno corruttivo è sempre stato concepito come raffigurabile prevalentemente, se non esclusivamente, nell'ambito dei Pubblici Poteri e la vecchia rubrica dell'art. 2635 c.c. ("*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*"), manifestava la stessa ritrosia del legislatore a utilizzare il termine "corruzione".
Oggi, invece, l'intento del Legislatore sembra essere quello di qualificare come corruzione gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il pubblico agente.
Pertanto, la ratio sottesa all'introduzione dell'art. 2635 c.c. è quella di estendere, sia pure con le dovute differenziazioni, la tutela del modello pubblicistico di corruzione anche alla sfera privata, in modo da separare interessi patrimoniali della società ed interessi dell'amministratore.
La disposizione rappresenta il frutto di impegni sovranazionali aventi l'obiettivo di indurre gli Stati membri ad introdurre nei loro sistemi giuridici fattispecie penalmente rilevanti di corruzione anche nel settore privato, con particolare riferimento all'ambito del diritto penale societario.
L'art. 2635 c.c. distingue tra soggetto attivo (c.d. corruttore) e soggetti passivi (c.d. corrotti):
a.-Soggetto attivo: il soggetto attivo è colui il quale offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovute.
b.-Soggetti passivi: i soggetti passivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché coloro che, nell'ambito dell'organizzazione della società, svolgono funzioni direttive diverse (comma 1). Vengono puniti, altresì, coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma (comma 2). Questi ultimi sono nient'altro che i lavoratori subordinati, parasubordinati o i collaboratori esterni. Su di essi va focalizzata l'attenzione: infatti, si tratta di una presa di posizione del Legislatore sufficientemente chiara nei confronti dei soggetti sottoposti che potrebbero realizzare, nell'interesse o vantaggio della persona giuridica, i reati presupposto per la diretta

responsabilità dell'ente.
Alla luce di quanto sin ora esposto, è chiara la configurazione della corruzione tra privati come reato proprio.
Posta la distinzione di cui sopra, è bene esaminare le condotte descritte dalla norma a seconda del soggetto che le commette:
a.-Soggetto attivo: la condotta illecita del soggetto attivo consiste nell'offrire dare o promettere, anche tramite interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti. Tuttavia, è necessario che l'attività del corruttore abbia effettivamente influito sul processo motivazionale del soggetto interno alla società, con la conseguenza che deve escludersi il reato in presenza di una semplice prossimità cronologica fra offerta, dazione o promessa del terzo e condotta infedele del corrotto.
b.-Soggetto passivo: la condotta illecita del soggetto passivo consiste nel compimento o nell'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o agli obblighi di fedeltà. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi alla sollecitazione, alla ricezione, all'accettazione della promessa di denaro o di altra utilità non dovuti a favore proprio o di altri. Il riferimento agli obblighi inerenti al proprio ufficio sottolinea che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.
Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, la condotta deve essere sorretta dal dolo specifico della condotta: agire al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio.
La corruzione tra privati si consuma allorché in seguito all'offerta, la dazione ovvero la promessa illecita segua la violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà da parte dei soggetti passivi del reato.
La corruzione tra privati soggiace ad un duplice regime di procedibilità:
a.-A querela della persona offesa.
b.-D'ufficio: se dal fatto sia derivata una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.
Il correttivo apportato rischia di fare rimanere pressoché inalterato il meccanismo della procedibilità a querela, giacché si fa dipendere la procedibilità d'ufficio da un evento di dubbia definizione, la distorsione della concorrenza. La distorsione della concorrenza è, peraltro, un evento da provare, con il rischio di attivare, a discapito delle esigenze di economia processuale.
Dal punto di vista della responsabilità delle società, l'art. 25 ter, Decreto 231, richiama il solo terzo comma dell'art. 2635 c.c. Ciò significa che il reato di corruzione tra privati è rilevante ai fini della responsabilità della società solo se i soggetti apicali o sottoposti assumano la veste di soggetti attivi (c.d. corruttori) e non, anche, di soggetti passivi (c.d. corrotti).
La ragione di tale scelta è ravvisabile, probabilmente, nella circostanza per la quale solo la società cui appartiene il soggetto corruttore può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società in cui è collocato il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.
Cosa accade nelle ipotesi di corruzione privata endosocietaria?
Ad esempio l'amministratore, al fine di celare una propria responsabilità di gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro. Il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. La risposta dipenderà da caso in caso, poiché, nell'esempio presentato, l'amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di vantaggio per l'ente, come evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a controlli fiscali.

79.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	400	600
Aggravata	0	0

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

79.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 80

Istigazione alla corruzione tra privati

80.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

80.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 2635 - *bis* c.c. distingue tra soggetto attivo (c.d. corruttore) e soggetti passivi (c.d. corrotti): a) Soggetto attivo: è colui il quale offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovute (comma 1) b) Soggetti passivi: i soggetti passivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché coloro che, nell'ambito dell'organizzazione della società, svolgono funzioni direttive diverse (comma 2). Alla luce di quanto sin ora esposto, è chiara la configurazione dell'istigazione alla corruzione tra privati come reato proprio. Posta la distinzione di cui sopra, è bene esaminare le condotte descritte dalla norma a seconda del soggetto che le commette: a) Soggetto attivo: la condotta illecita del soggetto attivo consiste nell'offrire, dare o promettere, anche tramite interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti. A differenza della Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., comma 2, la fattispecie è integrata esclusivamente qualora "*l'offerta o la promessa non sia accettata*". b) Soggetto passivo: la condotta illecita del soggetto passivo consiste nel compimento o nell'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o agli obblighi di fedeltà. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi alla sollecitazione di denaro o di altra utilità non dovuti. A differenza della Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., comma 1, la norma in esame è integrata esclusivamente qualora "*la sollecitazione non sia accettata*". Il riferimento agli obblighi inerenti al proprio ufficio sottolinea che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere, anticipatamente, le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di messa in pericolo del buon andamento societario. Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, la condotta deve essere sorretta dal dolo specifico della condotta: agire al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio. L'istigazione alla corruzione tra privati si consuma: · Allorché l'offerta, la dazione ovvero la promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia seguita da accettazione; · Allorché la sollecitazione di denaro o altre utilità non dovuti, non sia seguita da accettazione. L'istigazione alla corruzione tra privati è punibile a querela della persona offesa. Dal punto di vista della responsabilità delle società, l'art. 25 ter, Decreto 231, richiama il solo primo

comma dell'art. 2635-*bis* c.c. Ciò significa che il reato di istigazione alla corruzione tra privati è rilevante ai fini della responsabilità della società solo in relazione alla condotta di istigazione alla corruzione attiva (art. 2635-*bis* c.c., primo comma), che può essere integrata tanto da soggetti apicali quanto da qualsiasi soggetto facente parte della struttura organizzativa societaria (la norma prevede quale soggetto attivo *"chiunque"*).

80.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

80.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 81

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

81.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (.....)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (1);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (1);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (1);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Gli artt. 2623 e 2624 c. c. sono stati abrogati.

81.2.- Disposizioni penali

Codice Civile - Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Disposizioni connesse:

D. Lgs 02/03/2023, n. 19
Art. 29 Certificato preliminare
1. Su richiesta della societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformita' alla legge, degli atti e delle formalita' preliminari alla realizzazione della fusione.
2. Alla richiesta sono allegati:
a) il progetto di fusione transfrontaliera;
b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;
c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dalle societa' partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione e' iniziata;
f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una societa' soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della societa' ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;
g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;
h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);
i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:
a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;
c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;
d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalita' di

partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;
e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;
f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla societa' richiedente;
g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.
4. Il certificato preliminare e' rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessita', specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.
5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalita' necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della societa' richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla societa' un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la societa' puo' presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non e' possibile sanare tali mancanze o la societa' non provvede nel termine concessole, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della societa' il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.
6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la societa' partecipante ha sede. Per le societa' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e' competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.
7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalita' previste dalla legge o non osservate formalita' necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.
8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della societa', e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalita' di trasmissione, l'autorita' competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.
9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della societa' nel registro delle imprese.

Note:

Descrizione fattispecie

In caso di fusione transfrontaliera, la società italiana partecipante chiede al notaio il rilascio di un certificato preliminare attestante il regolare adempimento di una serie di formalità preliminari.
Al fine di ottenere il certificato, il richiedente deve allegare una serie di documenti e dichiarazioni.
La norma intende sanzionare il comportamento di chi, in tale contesto, allo scopo di far apparire sussistenti le condizioni per il rilascio della certificazione
- formi documenti in tutto o in parte falsi;
- alteri documenti veri;
- dichiari il falso o ometta di fornire informazioni rilevanti.
Il reato può essere commesso da "chiunque" (e, quindi, non solo - ad es. - dal legale rappresentante della società).
L'azione od omissione deve essere caratterizzata dal dolo specifico (e dunque deve essere compiuta con la finalità di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato *de quo*)

81.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

81.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 82

Associazioni sovversive (partecipazione)

82.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

82.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270 c.2. Associazioni sovversive (partecipazione)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 270 c.p. tutela l'ordine pubblico dall'esistenza di organizzazioni stabili e dedite alla realizzazione di programmi criminosi, in grado di realizzare attività sovversive. La norma punisce la mera associazione al fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato. Quelli presi in considerazione non sono atti propriamente preparatori di tali crimini, perché, in tal caso, sarebbero punibili a diverso titolo. La fattispecie si consuma nel momento in cui gli associati abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo. Occorre poi che l'organizzazione sia idonea allo svolgimento di attività violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute e la sovversione

dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.
Il reato è comune
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
- Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
- L'indeterminatezza del programma criminoso.
- L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
L'associazione può essere definita come stabile organizzazione di almeno tre persone stabile di più persone, distinta dai singoli componenti.
La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale.
Il contributo alla vita dell'associazione può consistere in un'attività materiale, ovvero in un apporto morale.
In particolare, la condotta presa in considerazione dal comma 2 consistono nel partecipare ad un'associazione: si tratta dell'adesione all'associazione costituita da altre persone.

82.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

82.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 83

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

83.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

83.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270-quater c.2. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate

Art. 270-bis.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.**Art.**

270-sexies

Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la personalità dello Stato e all'ordine pubblico anche internazionale.
Le modifiche apportate alla fattispecie mirano a perseguire un recente fenomeno: come noto alcune persone, utilizzando prevalentemente internet, hanno raggiunto accordi con altri soggetti per essere arruolati in una struttura militare con finalità di terrorismo.
Siamo in presenza di un reato comune, che punisce la condotta sia di chi arruola sia di chi si arruola:
a) Arruolare: per arruolamento si intende ogni attività di induzione e reclutamento a fini terroristici.
b) Arruolarsi: la condotta in questione consiste nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, e quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, nell'ambito di una milizia.
Pertanto, viene punita una condotta antecedente all'addestramento vero e proprio. In tal modo, il legislatore intende neutralizzare sul nascere un ulteriore fenomeno: spesso, vi è il pericolo che chi intende arruolarsi sia anche disposto ad essere addestrato in campi paramilitari all'estero, per poi tornare un giorno e compiere attentati in Italia o in un altro Paese (c.d. foreign fighters).
In conclusione, il reato mira a sanzionare anche l'allontanamento dal territorio dello Stato da parte di quei soggetti disponibili ad essere addestrati, prima che risulti applicabile la disposizione di cui all'art. 270 quinquies c.p. (addestramento)

83.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

83.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 84

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

84.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

84.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270-quater.1. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Disposizioni connesse:

Art. 270-bis
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-quater
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la personalità dello Stato e all'ordine pubblico anche internazionale.
Siamo in presenza di un reato comune, che punisce la condotta sia di chi:
a) Organizza.
b) Finanzia.
c) Propaganda
viaggi finalizzati alla realizzazione di condotte terroristiche.
Stante la natura di attività prodromiche rispetto alla effettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza, occorre che i fatti siano posti in essere siano idonei alla realizzazione di viaggi per finalità di terrorismo e che vi sia una effettiva volontà in tal senso.
La fattispecie in esame viene assorbita qualore le condotte rientrino nell'ambito di applicazione degli artt. 270 bis e 270 quater.

84.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

84.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 85

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

85.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

85.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 302. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Disposizioni connesse:

Disposizioni connesse

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

Si tratta di un reato comune.
La condotta punita consiste nel
sottrarre

distruggere
disperdere
sopprime
deteriorare
somme sottoposte a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo ex art. 270-sexies.
Deve quindi sussistere un provvedimento ablatorio di un giudice.
Il dolo è generico.

85.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

85.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 86

Assistenza agli associati

86.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

86.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270-ter. Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 270.
Associazioni sovversive.
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il

compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma trova applicazione solo se il fatto non costituisce già un'ipotesi di concorso nel reato di associazioni terroristiche o sovversive o di favoreggiamento.
Siamo in presenza di un reato comune.
Le condotte punite consistono nel fornire alle persone che partecipano ad un'associazione sovversiva (art. 270 c.p.) o terroristica (art. 270 bis c.p.):
a) Rifugio
b) Vitto
c) Ospitalità
d) Mezzi di trasporto
e) Strumenti di comunicazione
Non è punibile colui il quale commette il fatto in favore di persona legata da vincolo di parentela.

86.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

86.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 87

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

87.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

87.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Disposizioni connesse:

Disposizioni connesse

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione

internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie tutela la personalità dello Stato.
Siamo in presenza di un reato comune.
La condotta punita consiste nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'utilizzo di esplosivi o di dispositivi micidiali.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.
Il comma 2 prevede una circostanza aggravante relativa all'oggetto dell'atto terroristico.

87.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	400	1000

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

87.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 88

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

88.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

88.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Disposizioni connesse:

Disposizioni connesse

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la personalità dello Stato.
Siamo in presenza di un reato comune.
Data l'importanza dei beni giuridici tutelati dalle norme concernenti i delitti contro la personalità dello Stato il legislatore ha ritenuto opportuno punire anche chi istighi altri soggetti alla commissione dei relativi delitti.
La norma in oggetto parifica, quanto all'entità della pena il caso di non accoglimento dell'istigazione e quello di accoglimento senza che venga commesso alcun reato da parte dell'istigato.
E' prevista una circostanza aggravante per il caso di utilizzo, a tal fine, di mezzi telematici o informatici.

88.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

88.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 89

Cospirazione politica mediante accordi

89.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

89.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 304. Cospirazione politica mediante accordi

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Disposizioni connesse:

Art. 302
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la personalità dello Stato.
Siamo in presenza di un reato comune.

La condotta punita consiste nel mero accordo per commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato
La norma deroga al principio per cui l'accordo al fine di commettere un reato non costituisce di per sé reato; ciò a meno che il reato concordato non venga effettivamente commesso.
Questa deroga è dovuta all'importanza dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni in esame.
Il reato si consuma nel momento in cui i congiurati concordano, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività indispensabile per conseguire il risultato, senza che tuttavia sia necessario approntare un'effettiva organizzazione di uomini e mezzi: non occorre, quindi che esso trovi concreta realizzazione.
L'accordo richiede il dolo specifico e, dunque, il soggetto agente deve avere coscienza e volontà di avere assunto un vincolo diretto alla commissione di uno o più delitti tra quelli richiamati dall'art. 302c.p.
La pena è aumentata per i promotori, cioè coloro i quali assumano l'iniziativa finalizzata all'accordo.

89.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

89.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 90

Cospirazione politica mediante associazione (partecipazione)

90.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

90.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 305 c. 2. Cospirazione politica mediante associazione (partecipazione)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi e i sovventori dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Disposizioni connesse:	**Art. 302** **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo** Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma in esame punisce la mera associazione al fine di commettere uno tra i delitti richiamati dall'art. 302 c. p. Quelli presi in considerazione non sono atti propriamente preparatori di tali crimini, perché, in tal

caso, sarebbero punibili a diverso titolo. Si tratta quindi di attività dirette a determinare le condizioni favorevoli alla realizzazione di uno dei reati di cui all'art. 302.
La fattispecie si consuma nel momento in cui gli associati abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo.
Occorre poi che l'organizzazione sia idonea a commettere i delitti di cui all'art.302
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di aderire ad una associazione strutturata e con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 302
Il reato è comune.
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
- Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
- L'indeterminatezza del programma criminoso.
- L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
L'associazione può essere definita come stabile organizzazione di almeno tre persone, distinta dai singoli componenti.
La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale.
In particolare, la condotta presa in considerazione dal comma 2 consistono nel partecipare ad un'associazione: si tratta dell'adesione all'associazione costituita da altre persone Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di svolgere tali attività, con riferimento ad una associazione strutturata e con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 302

90.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

90.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 91

Banda armata: formazione e partecipazione

91.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

91.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 306 c. 2. Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Disposizioni connesse:

Art. 302
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Note:

Descrizione fattispecie

In assenza di una definizione legislativa, si considera banda armata un gruppo di persone tra cui intercorre un vincolo di permanente collegamento al fine specifico di commettere reati con armamento, organizzato in modo idoneo allo scopo e soggetto al comando di uno o più capi.
Perché si abbia banda armata è richiesto un numero non quantificato numericamente: si ritiene

debba esser tale da porre concretamente in pericolo i beni protetti.
La banda armata si differenzia quindi dall'associazione prevista dall'art. 305 per la disponibilità stabile di armi e per il numero di soggetti necessari (previsto nel minimo di tre solo nel 305 c.p.).
La seconda delle due ipotesi delittuose previste dall'art. 306 e cioè la partecipazione a banda armata (comma 2) è reato monosoggettivo.
La norma in esame punisce la mera partecipazione alla banda al fine di commettere uno tra i delitti richiamati dall'art. 302 c. p.
Quelli presi in considerazione non sono atti propriamente preparatori di tali crimini, perché, in tal caso, sarebbero punibili a diverso titolo.
Si tratta quindi di attività dirette a determinare le condizioni favorevoli alla realizzazione di uno dei reati di cui all'art. 302.
La fattispecie si consuma nel momento in cui si crea uno stabile collegamento con una idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda, si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato.
Occorre poi che l'organizzazione sia idonea a commettere i delitti di cui all'art.302
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
- Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
- L'indeterminatezza del programma criminoso.
- L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale.
In particolare, partecipare ad una banda armata significa aderire alla banda armata costituita da altre persone
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di partecipare una banda con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 302
Il reato è comune.

91.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

91.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 92

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

92.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

92.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 307. Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Disposizioni connesse:

Art. 305.
Cospirazione politica mediante associazione.
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Art. 306.
Banda armata: formazione e partecipazione.

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Note:

Descrizione fattispecie

Il delitto in esame si differenzia dal concorso nei reati di cui agli artt. 305 e 306 relativamente al destinatario dell'aiuto.
Queste ultime disposizioni si applicano, infatti, quando l'aiuto è prestato al singolo nell'interesse dell'intera associazione o banda.
Se invece tale aiuto è rivolto al singolo associato o membro della banda o comunque ad una pluralità di soggetti singolarmente intesi trova applicazione la disposizione in esame.
Per la sua configurabilità occorre la duplice condizione negativa che il soggetto non sia né concorrente (art. 110), né responsabile a titolo di favoreggiamento (art. 378) nei confronti dei partecipanti all'associazione cospiratrice o alla banda armata.
Si tratta di una norma a più fattispecie, in quanto le condotte sono tra loro in rapporto di alternatività formale, quindi la loro contemporanea realizzazione non configura un concorso di reati, bensì un unico delitto.
L'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto costituisce una causa personale di esenzione da pena, quindi non estendibile ai concorrenti.

92.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

92.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 93

Associazioni sovversive (promozione, costituzione, direzione, ricostituzione)

93.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

93.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270 c. 1 e 3. Associazioni sovversive (promozione, costituzione, direzione, ricostituzione)
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. *Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.* Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'art. 270 c.p. tutela l'ordine pubblico dall'esistenza di organizzazioni stabili e dedite alla realizzazione di programmi criminosi, in grado di realizzare attività sovversive. La norma punisce la mera associazione al fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato. Quelli presi in considerazione non sono atti propriamente preparatori di tali crimini, perché, in tal caso, sarebbero punibili a diverso titolo. Si tratta quindi di attività dirette a determinare le condizioni favorevoli alla realizzazione di uno dei reati di cui all'art. 302. La fattispecie si consuma nel momento in cui gli associati abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo.

Occorre poi che l'organizzazione sia idonea e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute e la sovversione dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.
Il reato è comune.
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
- Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
- L'indeterminatezza del programma criminoso.
- L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
L'associazione può essere definita come stabile organizzazione di almeno tre persone, distinta dai singoli componenti.
La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale.
In particolare, la condotte prese in considerazione dal comma 1 e dal comma 3 consistono nel:
Promuovere un'associazione: promotori sono le persone che intendono creare l'associazione.
Costituire un'associazione: è l'iniziativa delle persone che danno materialmente vita all'organizzazione.
Organizzare un'associazione: organizzatori sono coloro che predispongono la struttura necessaria ad eseguire il piano dell'associazione
Dirigere un'associazione: dirigenti sono coloro che esercitano un potere direttivo sull'attività dell'associazione
Ricostituire un'associazione della quale sia stato ordinato lo scioglimento: è l'iniziativa delle persone che danno nuovamente vita all'organizzazione.

93.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata		

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

93.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 94

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

94.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

94.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Disposizioni connesse:

Art. 270-bis
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la personalità dello Stato e all'ordine pubblico anche internazionale.
Siamo in presenza di un reato comune, che punisce la condotta sia di chi:
a) Addestra.
b) Viene addestrato.
c) Si auto addestra.
Come noto, oggi il terrorismo sfrutta anche le nuove tecnologie. Per questo motivo le condotte sono sanzionate anche se poste in essere attraverso strumenti informatici o telematici

94.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

94.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 95

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

95.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

95.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270-bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Disposizioni connesse:

Disposizioni connesse

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per

Note:

Descrizione fattispecie

La norma nasce per combattere il terrorismo durante gli anni di piombo ed è stata modificata nel corso del tempo per fronteggiare anche il recente fenomeno del terrorismo internazionale.
E' punita la mera associazione volta a compiere atti di violenza a scopo di terrorismo (così come definiti dall'art. 270-sexies) o eversione.
L'eversione consiste nel fine di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato.
Quelli presi in considerazione non sono atti propriamente preparatori di tali crimini, perché, in tal caso, sarebbero punibili a diverso titolo. Si tratta quindi di attività dirette a determinare le condizioni favorevoli alla loro realizzazione
Il reato è comune.
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
- Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
- L'indeterminatezza del programma criminoso.
- L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
L'associazione può essere definita come stabile organizzazione di almeno tre persone, distinta dai singoli componenti.
Il contributo alla vita dell'associazione può consistere in un'attività materiale, ovvero in un apporto morale.
In particolare, le condotte prese in considerazione dal comma 1 consistono nel:
Promuovere un'associazione: promotori sono le persone che intendono creare l'associazione.
Costituire un'associazione: è l'iniziativa delle persone che danno materialmente vita all'organizzazione.
Organizzare un'associazione: organizzatori sono coloro che predispongono la struttura necessaria ad eseguire il piano dell'associazione
Dirigere un'associazione: dirigenti sono coloro che esercitano un potere direttivo sull'attività dell'associazione
Finanziare un'associazione: finanziatore è chi svolge qualsiasi attività diretta alla raccolta, all'accumulo, all'intermediazione, al deposito, alla custodia e alla distribuzione di risorse economiche
Partecipare ad un'associazione: si tratta dell'adesione ad un'associazione costituita da altre persone.
Il delitto si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta di cui sopra.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.
L'ultimo comma prevede la confisca obbligatoria.

95.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

95.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 96

Circostanze aggravanti ed attenuanti

96.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

96.2.- Disposizioni penali

Codice penale - Art. 270-bis.1. Circostanze aggravanti ed attenuanti
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Disposizioni connesse:	
Note:	La norma è stata trasposta nel codice penale a seguito del D. Lgs. 21/2018

Descrizione fattispecie	Si tratta di una circostanza aggravante di carattere generale, che riguarda qualsiasi tipo di reato diverso da quelli che già per loro natura implicano la finalità terroristica.

96.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

96.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 97

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

97.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

97.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate

Art. 270-bis.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.**Art.**

270-sexies

Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la personalità dello Stato e all'ordine pubblico anche internazionale.
Le modifiche apportate alla fattispecie mirano a perseguire un recente fenomeno: come noto alcune persone, utilizzando prevalentemente internet, hanno raggiunto accordi con altri soggetti per essere arruolati in una struttura militare con finalità di terrorismo.
Siamo in presenza di un reato comune, che punisce la condotta sia di chi arruola sia di chi si arruola:
a) Arruolare: per arruolamento si intende ogni attività di induzione e reclutamento a fini terroristici.
b) Arruolarsi: la condotta in questione consiste nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, e quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, nell'ambito di una milizia.
Pertanto, viene punita una condotta antecedente all'addestramento vero e proprio. In tal modo, il legislatore intende neutralizzare sul nascere un ulteriore fenomeno: spesso, vi è il pericolo che chi intende arruolarsi sia anche disposto ad essere addestrato in campi paramilitari all'estero, per poi tornare un giorno e compiere attentati in Italia o in un altro Paese (c.d. foreign fighters).
In conclusione, il reato mira a sanzionare anche l'allontanamento dal territorio dello Stato da parte di quei soggetti disponibili ad essere addestrati, prima che risulti applicabile la disposizione di cui all'art. 270 quinquies c.p. (addestramento)

97.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

97.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 98

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

98.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

98.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Disposizioni connesse:

Art. 270-bis
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-quater.1
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui

all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quater
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la personalità dello Stato e all’ordine pubblico anche internazionale.
Siamo in presenza di un reato comune, che punisce la condotta sia di chi:
a) Addestra.
b) Viene addestrato.
c) Si auto addestra.
Come noto, oggi il terrorismo sfrutta anche le nuove tecnologie. Per questo motivo le condotte sono sanzionate anche se poste in essere attraverso strumenti informatici o telematici

98.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

98.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 99

Attentato per finalità terroristiche o di eversione

99.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

99.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Disposizioni connesse:

Disposizioni connesse

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture

politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la personalità dello Stato.
Siamo in presenza di un reato comune.
La condotta punita consiste nel compiere atti idonei e univocamente diretti ad attentare alla vita o alla incolumità di una persona, con finalità di terrorismo o di eversione.
Sono previste aggravanti se le condotte:
a) Cagionano una lesione grave o gravissima.
b) Sono commesse contro determinati soggetti che esercitano funzioni pubbliche.
c) Cagionano la morte della persona.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico

99.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

99.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 100

Atti di terrorismo nucleare

100.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

100.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 280-ter. Atti di terrorismo nucleare

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 270-sexies.
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie tutela la personalità dello Stato.
Siamo in presenza di un reato comune.
La condotta punita consiste nel compiere atti diretti al procacciamento di materia radioattiva, alla creazione o all'utilizzo di ordigni nucleari o di impianti nucleari in modo che rilascino materia radioattiva.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

100.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

100.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 101

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

101.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

101.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Disposizioni connesse:

Disposizioni connesse

Art. 270-sexies
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture

politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma nasce per combattere il terrorismo durante gli anni di piombo.
Siamo in presenza di un reato comune.
La condotta punita consiste nel porre in essere qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un soggetto, sia in grado di ledere o mettere in pericolo le Istituzioni.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico

101.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

101.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 102

Sequestro di persona a scopo di coazione

102.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

102.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 289-ter. Sequestro di persona a scopo di coazione

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Disposizioni connesse:

Art. 289-bis
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per

effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 630.
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 605
Sequestro di persona
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale , con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie ha tratti comuni con il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 530) ed il delitto di cui all'articolo precedente (289 bis).
La condotta incriminata consiste nel sequestrare una persona
o tenerla in proprio potere al fine di ottenere, come prezzo della liberazione, la coartazione di un terzo a compiere un atto o ad astenersene in cambio della liberazione.

Come espressamente previsto, si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 289-bis.
Al secondo è prevista una condizione obiettiva di punibilità, non voluta dal reo, ma al quale comunque consegue un aggravamento di pena, qualora dal sequestro derivi dal morte del soggetto, per qualsiasi causa, anche indipendente dal sequestro stesso.
Se, per contro, il colpevole cagiona la morte del reo, è prevista dal terzo comma una circostanza aggravante consistente nella pena dell'ergastolo.
Qui la giurisprudenza richiede la volontarietà della condotta sorretta almeno dal dolo eventuale, mentre la condotta colposa rientra nell'ipotesi precedente.
Se, per contro, il fatto è di lieve entità, si applicano le pene previste dall'art. 605.

102.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

102.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 103

Cospirazione politica mediante associazione (promozione, costituzione, organizzazione)

103.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

103.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 305 c. 1 e 3; 2 aggravato dal 3. Cospirazione politica mediante associazione (promozione, costituzione, organizzazione)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Disposizioni connesse:

Art. 302
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma in esame punisce la mera associazione al fine di commettere uno tra i delitti richiamati dall'art. 302 c. p.

Quelli presi in considerazione non sono atti propriamente preparatori di tali crimini, perché, in tal caso, sarebbero punibili a diverso titolo. Si tratta quindi di attività dirette a determinare le condizioni favorevoli alla realizzazione di uno dei reati di cui all'art. 302.
La fattispecie si consuma nel momento in cui gli associati abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo.
Occorre poi che l'organizzazione sia idonea a commettere i delitti di cui all'art.302
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di aderire ad una associazione strutturata e con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 302
Il reato è comune.
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
- Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
- L'indeterminatezza del programma criminoso.
- L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
L'associazione può essere definita come stabile organizzazione di almeno tre persone, distinta dai singoli componenti.
La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale.
In particolare, la condotte prese in considerazione dal comma 1 e dal comma 3 consistono nel:
Promuovere un'associazione: promotori sono le persone che intendono creare l'associazione.
Costituire un'associazione: è l'iniziativa delle persone che danno materialmente vita all'organizzazione.
Organizzare un'associazione: organizzatori sono coloro che predispongono la struttura necessaria ad eseguire il piano dell'associazione
Capeggiano un'associazione: il capo è colui che dirige o è comunque riferimento all'attività dell'associazione
Capeggiano un'associazione: il capo è colui che dirige o è comunque riferimento all'attività dell'associazione
Sovvenzionano un'associazione: il sovvenzionatore è colui che fornisce all'associazione risorse materiali.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di svolgere tali attività, con riferimento ad una associazione strutturata e con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 302
Se l'associazione si prefigge di commettere due o più tra i delitti previsti dall'art. 602, la pena è aggravata

103.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

103.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 104

Banda armata: formazione e partecipazione

104.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

104.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 306 c. 1 e 3. Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Disposizioni connesse:

Art. 302
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Note:

Descrizione fattispecie

In assenza di una definizione legislativa, si considera banda armata un gruppo di persone tra cui intercorre un vincolo di permanente collegamento al fine specifico di commettere reati con armamento, organizzato in modo idoneo allo scopo e soggetto al comando di uno o più capi.
Perché si abbia banda armata è richiesto un numero non quantificato numericamente: si ritiene

debba esser tale da porre concretamente in pericolo i beni protetti.
La banda armata si differenzia quindi dall'associazione prevista dall'art. 305 per la disponibilità stabile di armi e per il numero di soggetti necessari (previsto nel minimo di tre solo nel 305 c.p.).
La prima delle due ipotesi delittuose previste dall'art. 306 e cioè la formazione di una banda armata (comma 1) è reato plurisoggettivo
La norma in esame punisce la mera formazione della banda al fine di commettere uno tra i delitti richiamati dall'art. 302 c. p.
Quelli presi in considerazione non sono atti propriamente preparatori di tali crimini, perché, in tal caso, sarebbero punibili a diverso titolo.
Si tratta quindi di attività dirette a determinare le condizioni favorevoli alla realizzazione di uno dei reati di cui all'art. 302.
La fattispecie si consuma nel momento in cui si crea uno stabile collegamento tra più persone che, mediante una idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda, si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato.
Occorre poi che l'organizzazione sia idonea a commettere i delitti di cui all'art.302
Gli elementi costitutivi del delitto sono:
- Il vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati.
- L'indeterminatezza del programma criminoso.
- L'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
La condotta tipica si concretizza nel ruolo che il soggetto svolge, con la consapevolezza e la volontà di avere assunto un vincolo associativo criminale.
In particolare, la condotte prese in considerazione dal comma 1 e dal comma 3 consistono nel:
Promuovere: promotori sono le persone che intendono creare la banda armata.
Costituire: è l'iniziativa delle persone che danno materialmente vita all'organizzazione.
Organizzare: organizzatori sono coloro che predispongono la struttura necessaria ad eseguire il piano della banda
Capeggiare: il capo è colui che dirige o è comunque riferimento all'attività dellla banda
Sovvenzionare: il sovvenzionatore è colui che fornisce alla banda risorse materiali.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di formare una banda con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 302
Il reato è comune.
Se l'associazione si prefigge di commettere due o più tra i delitti previsti dall'art. 602, la pena è aggravata

104.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

104.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 105

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra

105.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

105.2.- Disposizioni penali

L. 10/05/1976, n. 342 - Art. 1 e 2. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra
Art.1 Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è' punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più' persone. **Art.2** Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	

105.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

105.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 106

Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave

106.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

106.2.- Disposizioni penali

L. 10/05/1976, n. 342 - Art. 3. Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave

1.Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:
a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione
b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento
c)comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione
d)commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione
3.Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
4.Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.
5.Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
6.Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.
7.Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	

106.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

106.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 107

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speicali

107.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

107.2.- Disposizioni penali

Leggi speciali - Art. Vari. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni ’70 e 80, volta a combattere il terrorismo Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l’art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale La Legge 17 aprile 2015, n. 43 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale come: a) la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali

"foreign fighters"
b) l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche
c)l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo
d) si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura
e) si prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale

107.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

107.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 108

108.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

108.2.- Disposizioni penali

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 - Art. 2.

[I]. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato
b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
[II]. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.
b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
[III]. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
[IV]. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
[V]. Commette altresì reato chiunque:
a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo
b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo
ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	

108.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

108.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 109

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

109.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all´articolo 583-bis del codice penale si applicano all´ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l´accreditamento. 2. Se l´ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´articolo 16, comma 3.

109.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	È giocoforza che la responsabilità della società nella commissione dei reati contemplati dalla nuova normativa sia del tutto residuale. Pertanto, si ritiene sufficiente limitare, in questa sede, l'enunciazione del dato legislativo ed una sintetica descrizione della norma. La ratio della norma risiede nella volontà del Legislatore di sanzionare quelle società che si rendono responsabili di non aver impedito, al loro interno, pratiche di mutilazione vietate.

La riforma interviene sul criterio oggettivo di imputazione, nel senso che la società è punibile per il solo fatto che il reato sia commesso nella sua struttura.

109.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l´ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´articolo 16, comma 3.

109.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 110

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

110.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

110.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o cornunque al compimento di attività illecite che ne comportino to sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Disposizioni connesse:

Fattispecie connessa:

Art. 609-undecies.
Adescamento di minorenni.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la libertà individuale da tutti quei comportamenti che ne determinano una compromissione.
Siamo in presenza di un reato comune.
Le condotte punite si sostanziano nel:
a) Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà: pertanto, possono assumere rilevanza anche condotte avvertite socialmente di asservimento.
b) Ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa: in tal modo vengono punite anche le condotte che si sostanziano in un assoggettamento di fatto.
Tali condotte devono essere commesse attraverso:
a) L'imposizione di prestazioni lavorative o sessuali.
b) L'accattonaggio.
c) Prestazioni che comportino lo sfruttamento.
d) Prestazioni che comportino il prelievo di organi.

Il delitto si consuma nel momento in cui la condizione di schiavitù o servitù si realizza. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Il tentativo è ammissibile

110.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

110.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 111

Tratta di persone

111.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

111.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 601. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 600.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività

illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la libertà individuale da tutti quei comportamenti che ne determinano una compromissione.
Siamo in presenza di un reato comune.
La tratta di persone si sostanzia in ogni atto di:
a) Cattura, acquisto o cessione di individuo finalizzato alla riduzione in schiavitù.
b) Commercio o di trasporto di schiavi.
L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico.

111.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

111.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 112

Acquisto e alienazione di schiavi

112.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

112.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 601.
Tratta di persone.
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Note: Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante

Descrizione fattispecie

La norma tutela la libertà umana, quale diritto fondamentale ed inviolabile.
Siamo in presenza di un reato comune e a concorso necessario, poiché è necessaria la partecipazione sia di colui cede che di colui che acquista la persona.
La condotta punita si sostanzia in:
a) Alienare una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù: alienare significa trasferire a titolo oneroso un diritto di proprietà.
b) Cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù: cedere significa trasferire anche a titolo gratuito determinati diritti.
Il reato si consuma nel momento in cui la condotta tipica viene realizzata. Il tentativo è configurabile.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico

112.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

112.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 113

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

113.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

113.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Il caporalato costituisce una delle piaghe dell'odierna società italiana ed uno tra i maggiori antagonisti della crescita economica reale del Paese. Il 18 ottobre 2016, con la legge n° 199, è stato completamente riscritto l'art. 603 bis del Codice Penale, già introdotto col D.L. 138/11, rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Lo scopo era quello di contrastare il c.d. fenomeno del caporalato, migliorando la qualità degli strumenti repressivi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'innovazione straordinaria è la potenziale responsabilità soggettiva, in qualità di autore del reato, anche del datore di lavoro che ponga in essere una condotta di sfruttamento del lavoratore. Poiché nel testo previgente, invece, era punibile solo l'intermediario, l'articolo risultava tacciabile di violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza: paradossalmente, riceveva maggior protezione dall'ordinamento giuridico un soggetto immigrato senza contratto di lavoro, rispetto ad un cittadino italiano parimenti irregolare (ciò in virtù di quanto previsto all'interno del Testo Unico sull'Immigrazione – d.lgs. 286/98). Non meno originale, è la possibilità riservata alla magistratura di irrogare sanzioni patrimoniali (confisca obbligatoria, anche per equivalente ex art. 603bis 2 c.p.) così da colpire l'eventuale ricchezza maturata, dagli autori del reato, mediante lo sfruttamento del lavoro. Oltre a voler promuovere la leale concorrenza tra imprese, il provvedimento legislativo mira, poi, a premiare gli imprenditori che operano in contesti "sani" e leciti: per questo, è previsto che il magistrato inquirente, prima di poter ottenere il sequestro preventivo dell'attività produttiva, dovrà attendere l'equo bilanciamento tra l'esigenza repressiva dello Stato e quella economica dell'imprenditore. Il provvedimento verrà infatti negato, qualora ci sia fondato motivo di ritenere che dalla misura cautelare deriverebbero ingenti danni all'occupazione e all'attività produttiva. In aggiunta, la violenza e la minaccia mediante le quali, dapprima, il datore di lavoro o l'intermediario dovevano aver indotto il lavoratore in stato di necessità a sottoporsi allo sfruttamento, costituiscono ora solamente delle aggravanti. Così, la sfera di applicabilità del reato ne risulta ampliata, e a costituire il discrimine tra fattispecie penale e comportamento lecito sarà l'abitualità con cui vengono tenute le condotte. Andrà, invece, incontro ad attenuanti speciali il reo che collabori con l'Autorità Giudiziaria e che eviti di portare a ulteriori conseguenze dannose la condotta posta in essere. Infine, la magistratura sarà supportata, nell'attività probatoria, dagli indici legali di sfruttamento inseriti al comma 3 dell'art. 603 bis c.p. (es: la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai CCNL; la reiterata violazione dell'orario di lavoro, la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro). Di codesti indicatori di illegalità, è da escludere la funzione, paventata dalla dottrina, di elementi costitutivi della fattispecie penale. Per quanto risulti coerente il disegno di legge approvato, e sicuramente più promettente di quello previgente, per arginare il fenomeno è necessario implementare gli strumenti di prevenzione dello stesso, contestualmente alla previsione di un apparato repressivo adeguato.

113.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche	**Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

113.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 114

Prostituzione minorile

114.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

114.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 600-bis, c. 1. Prostituzione minorile
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

Disposizioni connesse:	
Note:	Anche se commesso in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1
Descrizione fattispecie	La norma tutela la libertà individuale e l'incolumità fisica del minore da quei comportamenti diretti a menomarne la crescita fisica. Siamo in presenza di un reato comune. Le condotte punite sono commesse nei confronti di un minore di anni 18. Esse si sostanziano nel: i. Reclutare. ii. Indurre. iii. Favorire. iv. Sfruttare. v. Gestire. vi. Organizzare.

vii. Controllare.
viii. Trarre altrimenti profitto.
Il reato si consuma nel momento in cui il minore viene sfruttato o indotto alla prostituzione.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Il tentativo è ammissibile

114.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

114.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 115

Pornografia minorile

115.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

115.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 600-ter, c. 1-2. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Disposizioni connesse:

Disposizioni connesse

Art. 600-quater.1.
Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la libertà individuale e l'incolumità fisica del minore da quei comportamenti diretti a menomarne la crescita fisica.
Siamo in presenza di un reato comune.
Le condotte punite si sostanziano nel:
a) Utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pedopornografico.
b) Indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche.
c) Distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare il suddetto materiale
d) Distribuire o divulgare notizie o informazioni per adescare o sfruttare sessualmente minori.
e) Offrire o cedere materiale pedopornografico.
Il reato si consuma nel momento in cui la condotta viene realizzata. L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico. Il tentativo è ammissibile.

115.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

115.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 116

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

116.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,

116.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma svolge una funzione di tutela anticipata. In altri termini, l'art. 600 quinquies c.p. intende colpire le attività prodromiche all'induzione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione dei minori. Siamo in presenza di un reato comune. Infatti, non è richiesto che il soggetto agente sia un operatore turistico o un soggetto che svolga in modo continuativo. Le condotte punite si sostanziano nel: a) Organizzare viaggi. b) Propagandare viaggi. Il delitto si consuma nel momento in cui il viaggio viene organizzato o propagandato

116.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

116.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 117

Prostituzione minorile

117.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,

117.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 600-bis, c. 2. Prostituzione minorile
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: *1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;* *2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Disposizioni connesse:	
Note:	Anche se commesso in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1
Descrizione fattispecie	La norma punisce il compimento di atti sessuali con un minore la cui età sia compresa tra i 14 e i 18 anni, realizzato attraverso la dazione o promessa di denaro o di altra utilità. Il reato si consuma nel momento in cui gli atti vengono compiuti. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Il tentativo è ammissibile

117.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

117.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 118

Pornografia minorile

118.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,

118.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 600-ter, c. 3-4. Pornografia minorile
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: *1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;* *2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.* *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.* Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. *Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.* *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.* *Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

Disposizioni connesse:	Disposizioni connesse

Art. 600-quater.1.
Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la libertà individuale e l'incolumità fisica del minore da quei comportamenti diretti a menomarne la crescita fisica.
Siamo in presenza di un reato comune.
Le condotte punite si sostanziano nel:
a) Utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pedopornografico.
b) Indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche.
c) Distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare il suddetto materiale
d) Distribuire o divulgare notizie o informazioni per adescare o sfruttare sessualmente minori.
e) Offrire o cedere materiale pedopornografico.
Il reato si consuma nel momento in cui la condotta viene realizzata. L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico. Il tentativo è ammissibile.

118.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

118.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 119

Detenzione di materiale pornografico

119.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,

119.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Disposizioni connesse:	**Disposizioni connesse** **Art. 600-quater.1.** **Pornografia virtuale.** Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela la libertà individuale e l'incolumità fisica del minore da quei comportamenti diretti a menomarne la crescita fisica. Siamo in presenza di un reato comune. Le condotte punite si sostanziano nel: a) Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori.

b) Detenere materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori.
Il reato si consuma nel momento in cui la condotta tipica viene realizzata. L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico. Il tentativo è ammissibile.

119.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

119.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 120

Adescamento di minorenni

120.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, 6.

120.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 600.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis.
Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter.
Pornografia minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater.
Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1.
Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di

minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 609-bis.
Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-quater.
Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi .
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni .
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies.
Corruzione di minorenne.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-octies.
Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di

violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni .
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter .
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie in commento è stata inserita nel Codice penale a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori.
Siamo in presenza di un reato comune.
La condotta punita consiste nell'adescamento di un minore. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

120.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

120.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 121

Abuso di informazioni privilegiate

121.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-sexies - Abusi di mercato
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

121.2.- Disposizioni penali

T.U.F. n. 58/98 - Art. 184. Abuso di informazioni privilegiate
1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	L'abuso di informazioni privilegiate è meglio conosciuto come insider trading. La fattispecie tutela l'integrità dei mercati finanziari regolamentati e la fiducia degli investitori nel mercato. Come noto, il mercato finanziario si alimenta di informazioni che guidano la domanda e l'offerta, e determinano ogni variazione del prezzo dei titoli. Il primo aspetto da chiarire è relativo alla esatta definizione del termine informazione privilegiata. L'informazione è privilegiata quando presenta i seguenti requisiti:

a) È precisa: cioè tale che la situazione o l'evento a cui l'informazione si riferisce sono veri o esiste una ragionevole aspettativa che diventino veri in futuro.
b) Riguarda un complesso di circostanze: esistenti o delle quali si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza. Deve essere sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi di strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati connessi.
c) Non è pubblica: nel senso che non deve esser stata comunicata al pubblico.
d) Riguarda direttamente: uno o più strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari.
e) Ha quel grado di probabilità che, se resa pubblica, può influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari: tale valutazione deve essere fatta ex ante, valutando la probabilità di un sensibile movimento del prezzo alla pubblicazione dell'informazione. Nell'effettuare tale analisi, occorre considerare vari elementi: l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività dell'emettente, l'attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che possa influire sullo strumento finanziario coinvolto. Dunque, perché si abbia un'informazione price-sensitive, è necessario che essa sia in grado di fondare esigenze di investimento originandole o influenzandole.
La norma individua tre condotte:
a) Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate: la condotta in esame prende il nome di trading, e mira a punire ogni sfruttamento dell'informazione privilegiata per finalità speculative.
b) Comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio: la condotta in esame prende il nome di tipping. Il *tipping* consiste nella rilevazione, ad opera di un insider (chiamato, nel caso di specie, tipper), di informazioni privilegiate ad un terzo (c.d. tippee), con la possibilità che quest'ultimo di servirsene per compiere operazioni.
c) Raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari: la condotta in esame prende il nome di tuyautage. Il tuyautage consiste nel mero consiglio, ad opera dell'insider, di una o più operazioni sulla scorta delle informazioni privilegiate da esso possedute. La condotta, pertanto, si sostanzia nel semplice consigliare il compimento dell'operazione.

Vanno ora individuati i soggetti attivi delle condotte appena esaminate, che si distinguono in insider primari, insider secondari ed insider criminali:
a) Insider primari: sono insider primari i membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell´emittente, della partecipazione al capitale dell´emittente, ovvero dell´esercizio di un´ attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso temporaneo, come i consulenti manageriali, i consulenti finanziari e gli studi legali.
b) Insider secondari: sono insider secondari coloro che, a qualunque titolo, si trovano a detenere l'informazione privilegiata, senza che essa sia stata acquisita in virtù di una partecipazione al capitale o di un incarico societario.
c) Insider criminali: sono insider criminali i soggetti che pongono in essere le suddette condotte, dopo essere venuti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di attività
delittuose (ad esempio è il caso di un hacker informatico o di un ladro di appartamento). Per tali soggetti trovano applicazione le medesime sanzioni degli insider primari.

121.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)**

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Aggravanti-attenuanti	Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

121.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 122

Manipolazione del mercato

122.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-sexies - Abusi di mercato
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

122.2.- Disposizioni penali

T.U.F. n. 58/98 - Art. 185. Manipolazione del mercato
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela trasparenza, regolarità ed integrità dei mercati finanziari, nonché la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati. La manipolazione di mercato è un reato comune. Individuato il soggetto agente, c'è da domandarsi quale siano le condotte integranti il delitto in commento.

La Manipolazione del mercato richiede una condotta attiva, che può consistere nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Esaminiamo partitamente le tre condotte:
a) Diffusione di notizie false: il contenuto della notizia non è tipizzato dalla norma. Pertanto, la notizia può essere relativa a fatti storici, avvenimenti, circostanze e situazioni. La notizia, inoltre, deve essere falsa, intendendosi con tale espressione l'esposizione di elementi non veri o l'occultamento di dati reali.
b) Operazioni simulate: per operazioni simulate deve intendersi qualsiasi operazione che tende a far sorgere in altri un falso giudizio.
c) Altri artifizi: il riferimento della norma agli altri artifizi determina importanti conseguenze. Invero, la Manipolazione del mercato può essere realizzata anche mediante operazioni apparentemente lecite, ma che, combinate fra loro, ovvero realizzate in presenza di determinate circostanze di tempo e di luogo, realizzano una distorsione dei prezzi, in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa l'andamento reale del mercato. Esempio classico è quello del marking the close, consistente nel concludere contratti nella fase di chiusura della seduta al fine di far segnare un *last price* particolarmente elevato, tale
da fuorviare gli altri investitori. Gli artifici, inoltre, devono essere concretamente idonei: l'avverbio "concretamente" indica che gli artifici devono essere idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ovvero idonea ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Le condotte sono idonee nel momento in cui incidono almeno su uno degli elementi che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe nella costruzione del processo motivazionale di investimento. L'idoneità deve essere accertata analizzando la condotta nell'ambito del complesso di circostanze di tempo e luogo entro la quale viene realizzata.
Da tanto segue che la manipolazione di mercato può essere commessa anche qualora la diffusione di notizia falsa, la realizzazione di operazioni simulate o gli altri artifici, non abbiano provocato una alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma ne esista la potenziale capacità a provocare concretamente siffatto evento.
Tale valutazione va compiuta con un giudizio di prognosi: valutare ex post se quella notizia o artificio è stata determinante per quegli effetti, ma tutto va proiettato ex ante, utilizzando le concrete circostanze della situazione di mercato all'interno del quale si sviluppa la condotta.
Le condotte sin qui esaminate devono avere ad oggetto strumenti finanziari. Per strumenti finanziari si intendono:
a) I valori mobiliari.
b) Le quote di un organismo di investimento collettivo.
c) Gli strumenti del mercato monetario.
d) I contratti a termine fermo (future) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
e) I contratti di scambio (swap) su tassi di interesse, su valute o su indici azionari (equity swaps);
f) Le opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento rientrante nelle categorie in esame, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. In particolare, rientrano in tale categoria le opzioni su valute e sui tassi d'interesse.
g) Gli strumenti derivati su merci.
h) Qualsiasi altro strumento ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo di diffusione della notizia falsa.
La manipolazione del mercato presenta notevoli punti di comunanza con l'aggiotaggio. Pertanto, è opportuno individuare la linea di discrimine tra le due fattispecie, partendo dai principali caratteri comuni:
a) Elementi comuni:
i. Soggetto attivo: «chiunque».
ii. Condotta: consistente nella diffusione di notizie false, nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici.
iii. Connotazione modale della condotta: la condotta deve essere idonea a produrre una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
b) Differenze:
i. Aggiotaggio: trova applicazione per le condotte idonee a provocare una sensibile alterazione del

prezzo di strumenti finanziari non quotati.
ii. Manipolazione del mercato: trova applicazione per le condotte idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

122.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

122.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 123

Omicidio colposo *(con violazione dell'art. 55, c.2 d.lgs in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

123.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

123.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 589. Omicidio colposo (con violazione dell'art. 55, c.2 d.lgs in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Disposizioni connesse:

Disposizoni richiamate:

Articolo 55 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)
(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la

violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma in esame tutela la vita dei lavoratori.
L'attività lavorativa presenta, infatti, dei rischi che l'ordinamento mira ad evitare, prescrivendo delle cautele idonee a contenere il pericolo insito nell'attività lavorativa stessa.
Pertanto, la legge sanziona penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichi la morte del lavoratore.
Segnatamente, il reato di omicidio colposo: si configura nel momento in cui il soggetto agente cagiona per colpa la morte di un uomo.
Il reato costituisce presupposto della responsabilità delle società soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'articolo 25 septies del Decreto 231 ricollega, infatti, il sorgere della responsabilità degli enti non a tutte le ipotesi di omicidio colposo previste dall'art. 589 c.p., ma soltanto a quelle violazioni (art. 589, co. 2 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ipotesi più grave è quella prevista dal comma 1, secondo il quale sono previste sanzioni pecuniarie più gravi se l'omicidio colposo viene commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il cui contenuto testuale è riportato sopra, e riguarda la mancata valutazione dei rischi e alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi in particolari categorie di aziende (stabilimenti con presenza di sostanze pericolose, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, strutture di ricovero e di cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori e così via).
Come si è avuto modo di notare, la norma ancora la responsabilità dell'ente ad un fatto colposo e non doloso. Quando, a proposito di colpa, si parla di negligenza, imperizia o imprudenza, ci si riferisce alle regole cautelali dettate dall'esperienza comune o da quella tecnico-scientifica. Quando, invece, il legislatore richiama l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, si riferisce a fonti normative specifiche, come nel caso in esame.
Il reato in esame richiede colpa specifica: ne consegue, ad esempio, che l'imprenditore risponderà sia per non aver osservato le disposizioni dettate dalla legge in tema prevenzioni infortuni, sia per non aver osservato le disposizioni integrative che, sullo stesso tema o quello sul controllo dell'attività in fabbrica, fossero state introdotte dal contratto di lavoro.

123.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	1000	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

	c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
	d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	

123.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	5
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**5**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 124

Omicidio colposo *(con violazione di norme* ***sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diverse da quella di cui al comma 1)***

124.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi..

124.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 589. Omicidio colposo (con violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diverse da quella di cui al comma 1)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma in esame tutela la vita dei lavoratori. L'attività lavorativa presenta, infatti, dei rischi che l'ordinamento mira ad evitare, prescrivendo delle cautele idonee a contenere il pericolo insito nell'attività lavorativa stessa. Pertanto, la legge sanziona penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichi la morte del lavoratore. Segnatamente, il reato di omicidio colposo: si configura nel momento in cui il soggetto agente cagiona per colpa la morte di un uomo.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità delle società soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'articolo 25 septies del Decreto 231 ricollega, infatti, il sorgere della responsabilità degli enti non a tutte le ipotesi di omicidio colposo previste dall'art. 589 c.p., ma soltanto a quelle violazioni (art. 589, co. 2 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ad eccezione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, sanzionato dal comma 1 dell'art. 25 septies del d. lgs. 231/01).
Come si è avuto modo di notare, la norma ancora la responsabilità dell'ente ad un fatto colposo e non doloso. Quando, a proposito di colpa, si parla di negligenza, imperizia o imprudenza, ci si riferisce alle regole cautelali dettate dall'esperienza comune o da quella tecnico-scientifica. Quando, invece, il legislatore richiama l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, si riferisce a fonti normative specifiche, come nel caso in esame.
Il reato in esame richiede colpa specifica: ne consegue, ad esempio, che l'imprenditore risponderà sia per non aver osservato le disposizioni dettate dalla legge in tema prevenzioni infortuni, sia per non aver osservato le disposizioni integrative che, sullo stesso tema o quello sul controllo dell'attività in fabbrica, fossero state introdotte dal contratto di lavoro.

124.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	250	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

124.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 125

Lesioni personali colpose *(con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)*

125.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

125.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 590, c. 3. Lesioni personali colpose (con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (2)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La norma in esame tutela l'incolumità dei lavoratori.
L'attività lavorativa presenta, infatti, dei rischi che l'ordinamento mira ad evitare, prescrivendo delle cautele idonee a contenere il pericolo insito nell'attività lavorativa stessa.
Pertanto, la legge sanziona penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino lesioni gravi o gravissime del lavoratore.
Segnatamente, il reato di Lesioni colpose gravi e gravissime si configura nel momento in cui il soggetto agente cagiona per colpa una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima.
Il reato costituisce presupposto della responsabilità delle società soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'articolo 25 septies del Decreto 231 ricollega, infatti, il sorgere della responsabilità degli enti non a tutte le ipotesi di omicidio colposo previste dall'art. 589 c.p., ma soltanto a quelle violazioni (art. 589, co. 2 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Come si è avuto modo di notare, la norma ancora la responsabilità dell'ente ad un fatto colposo e non doloso. Quando, a proposito di colpa, si parla di negligenza, imperizia o imprudenza, ci si riferisce alle regole cautelali dettate dall'esperienza comune o da quella tecnico-scientifica. Quando, invece, il legislatore richiama l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, si riferisce a fonti normative specifiche, come nel caso in esame.
Il reato in esame richiede colpa specifica: ne consegue, ad esempio, che l'imprenditore risponderà sia per non aver osservato le disposizioni dettate dalla legge in tema prevenzioni infortuni, sia per non aver osservato le disposizioni integrative che, sullo stesso tema o quello sul controllo dell'attività in fabbrica, fossero state introdotte dal contratto di lavoro.

125.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

125.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	1
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**1**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 126

Ricettazione

126.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

126.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 648. Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 628.
Rapina.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al

prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 629.
Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 625.
Circostanze aggravanti.
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:
1) (…)
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
8 bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

Disposizoni richiamate dall'art. 625, primo comma, n. 7-bis

Art. 624.
Furto.
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui

agli articoli 61, numero 7), e 625.

Note:

Descrizione fattispecie

La ricettazione rientra nell'ambito dei delitti contro il patrimonio.
Il reato in commento presuppone che sia stato preventivamente commesso un qualsiasi delitto, doloso o colposo, che prende il nome di reato base. Dal reato base, dunque, devono provenire il denaro o le cose che costituiscono l'oggetto delle condotte di ricettazione.
In merito a quanto da ultimo specificato, è importante notare tre aspetti:
a) La ricettazione deve essere commesso da una persona diversa da quella che ha commesso il reato base. In caso contrario, si ricadrebbe nella diversa ipotesi di concorso nel reato base.
b) La ricettazione è punibile solo se il reato base è punibile (c.d. accessorietà). Così, ad esempio, se il reato base viene abolito non sarà punibile la condotta di ricettazione.
c) La ricettazione è punibile anche quando l'autore del reato base non è imputabile o punibile o, ancora, manchi una condizione di procedibilità del reato base.

La condotta di ricettazione consiste, alternativamente, nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ovvero nell'intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare:
a) Acquistare significa eseguire qualsiasi attività negoziale che consente di trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il possesso della cosa ad un altro soggetto.
b) Ricevere significa conseguire il possesso della cosa in maniera diversa rispetto all'acquisto.
c) Occultare significa nascondere la cosa.
d) Intromettersi significa mettere in contatto l'autore del reato base e la persona che commette la condotta di ricettazione.
Il delitto si consuma nel momento in cui si realizzano le condotte elencate.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, essendo necessario il fine di procurare a sé o altri un profitto. Per profitto si intende qualsiasi utilità o vantaggio, non solo patrimoniale o economico. Secondo la giurisprudenza a ricettazione può essere sorretta anche da un dolo eventuale82. Il dolo eventuale non può però desumersi da semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero sospetto, ma richiede che l'autore della ricettazione si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza della cosa da un reato base.
Il secondo comma prevede una circostanza attenuante: il fatto di particolare tenuità. Secondo la giurisprudenza il fatto è di particolare può essere ad esempio riferito: al valore della cosa oggetto della ricettazione; alle modalità esecutive della ricettazione; alla potenzialità del danno derivante dalla ricettazione della cosa ricettata.

126.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	800
Aggravata	400	1000

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

126.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 127

Riciclaggio

127.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

127.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 648-bis. Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela il patrimonio e l'ordine economico punendo tutti quei comportamenti che sfruttano i capitali illeciti, mettendoli in circolazione nel sistema economico. Il reato in commento presuppone che sia stato preventivamente commesso un qualsiasi delitto non colposo, che prende il nome di reato base. Dal reato base, dunque, devono provenire il denaro, i beni o le altre utilità che costituiscono l'oggetto delle condotte di riciclaggio (in breve: i proventi). Occorre individuare il significato di denaro, beni ed altre utilità: a) Per denaro si intende l'insieme delle monete elettroniche o cartacee aventi corso legale. b) Per beni si intende ogni cosa che può formare oggetto di diritti. c) Per altra utilità si intende qualsiasi vantaggio derivante dall'esercizio di una qualunque attività economica rilevante. In merito a quanto da ultimo specificato, è importante notare due aspetti: a) Il riciclaggio deve essere commesso da una persona diversa da quella che ha commesso il reato base. In caso contrario, si ricadrebbe nella diversa ipotesi di concorso nel reato base. b) Il riciclaggio è punibile anche quando l'autore del reato base non è imputabile o punibile o, ancora, manchi una condizione di procedibilità del reato base. La condotta di riciclaggio può consistere nel sostituire o trasferire i proventi del reato base, ovvero

nel compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi proventi:
a) Sostituire significa scambiare il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato base con denaro, beni o altre utilità "puliti". Si tratta di una condotta che può essere realizzata nei modi più disparati, tra cui il versamento presso banche di denaro o di assegni, con il successivo ritiro di denaro contante dell'importo corrispondente.
b) Trasferire significa passare la titolarità dei beni provenienti dal reato base. Classico esempio di trasferimento è rappresentato dallo spostamento dei proventi in conti corrente diversi da quello originario.
c) Compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa identifica qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità. Ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto sussistere il reato di riciclaggio in relazione alla condotta degli imputati, i quali, al fine di far perdere le tracce dell'origine illecita di assegni indebitamente sottratti in un ufficio postale, avevano provveduto a falsificare la girata dei beneficiari e ad incassare gli assegni, prima che fosse sporta denuncia, su conti correnti appositamente aperti a tale scopo.
Il riciclaggio si consuma nel momento in cui è realizzata la sostituzione, il trasferimento o l'operazione che cerca di impedire l''identificazione della provenienza illecita dei proventi del reato base.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.
Inoltre, i commi due e tre prevedono, rispettivamente, una circostanza aggravante ed una circostanza attenuante:
a) Rappresenta circostanza aggravante l'aver commesso il reato di riciclaggio nell'esercizio di una attività professionale.
b) Costituisce circostanza attenuante la provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità da un reato base punito con la reclusione non inferiore nel massimo edittale a cinque anni.

127.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	800
Aggravata	400	1000

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

127.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 128

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

128.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

128.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 648.
Ricettazione.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis.
Riciclaggio.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a

dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma pur se collocata tra i delitti contro il patrimonio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle aggressioni al mercato e all'ordine economico, nonché ad evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie.
Si tratta di una norma di chiusura, diretta a sanzionare quelle residue condotte che siano riuscite a superare lo sbarramento della punibilità del reato di ricettazione e di riciclaggio. In tal modo, il legislatore ha inteso non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione e sanzionare anche la fase terminale delle operazioni di recycling (il quarto stadio, c.d. integration stage, vedi *Premessa*), ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali previamente ripuliti.
Il reato in commento presuppone che sia stato preventivamente commesso un qualsiasi delitto, che prende il nome di reato base. Dal reato base, dunque, devono provenire il denaro, i beni o le altre utilità che costituiscono l'oggetto delle condotte di impiego (in breve: i proventi). Occorre individuare il significato di denaro, beni ed altre utilità:
a) Per denaro si intende l'insieme delle monete elettroniche o cartacee aventi corso legale.
b) Per beni si intende ogni cosa che può formare oggetto di diritti.
c) Per altra utilità si intende qualsiasi vantaggio derivante dall'esercizio di una qualunque attività economica rilevante.

In merito a quanto da ultimo specificato, è importante notare due aspetti:
a) L'impiego deve essere commesso da una persona diversa da quella che ha commesso il reato base. In caso contrario, si ricadrebbe nella diversa ipotesi di concorso nel reato base.
b) L'impiego è punibile anche quando l'autore del reato base non è imputabile o punibile o, ancora, manchi una condizione di procedibilità del reato base.

La condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie i proventi del reato base. Nello specifico:
a) Impiegare significa investire a scopo di lucro.
b) Per attività economiche o finanziarie si intendono le attività in grado di generare profitto. Ad esempio, si può pensare a banche o società di intermediazione mobiliare.

Il reato si consuma nel momento in cui i beni e le utilità vengono impiegate nelle attività suddette. Il tentativo è ammissibile.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.
Inoltre, i commi due e tre prevedono, rispettivamente, una circostanza aggravante ed una circostanza attenuante:
a) Rappresenta circostanza aggravante l'aver commesso il reato nell'esercizio di una attività professionale.
b) Rappresenta circostanza attenuante il fatto di particolare tenuità (vedi supra, art. 648 c.p.)

128.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	200	800
Aggravata	400	1000

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

128.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 129

Autoriciclaggio

129.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

129.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni *(la norma è abrogata dal 2018)*. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate
Art. 648. **Ricettazione.** *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi*

dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Note:

Descrizione fattispecie

Attraverso l'introduzione del delitto di autoriciclaggio il legislatore ha inteso colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio:
a) Non punisce il soggetto che "ricicla" i proventi del reato base commesso da egli stesso commesso.
b) Punisce il soggetto che "ricicla" i proventi del reato base commesso da un'altra persona (vedi supra, art. 648 bis c.p.).

Per tale ragione, l'autoriciclaggio attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, avendo in prima persona commesso un delitto non colposo, "ricicla" i proventi dello stesso. Pertanto, siamo in presenza di un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dall'autore del reato base o dai suoi concorrenti.
Infatti, il delitto di autoriciclaggio presuppone, come gli altri reati appartenenti alla famiglia in commento, che sia stato preventivamente commesso un qualsiasi delitto non colposo, che prende il nome di reato base. Dal reato base, dunque, devono provenire il denaro, i beni o le altre utilità che costituiscono l'oggetto delle condotte di riciclaggio (in breve: i proventi).
Il reato base può essere rappresentato da qualsiasi delitto non colposo. Pertanto, il novero dei reati base è pressoché illimitato, potendo costituire reato base:
a) Qualsiasi reato presupposto (cioè previsto dal Decreto 231).
b) Qualsiasi reato previsto dal Codice penale.
c) Qualsiasi reato previsto dal Codice civile.
d) Qualsiasi reato previsto da altre leggi.

È evidente la necessità, per quanto possibile, di tentare di circoscrivere il novero dei reati base dell'autoriciclaggio. Infatti, chiunque opera all'interno della società ha bisogno di rappresentarsi - se non con certezza, quantomeno con ragionevolezza e buon senso - i reati base per così dire maggiormente "a rischio" per la propria società. Alla luce della natura dell'attività svolta da E2i Energie Speciali, tra i reati base non ricompresi nel Decreto 231 occorre - anzitutto e prudenzialmente, ma senza pretesa di escludere ulteriori fattispecie qui di seguito non menzionate - considerare i reati tributari ed il reato di truffa.
Occorre ora individuare il significato di denaro, beni ed altre utilità:
a) Per denaro si intende l'insieme delle monete elettroniche o cartacee aventi corso legale.
b) Per beni si intende ogni cosa che può formare oggetto di diritti.
c) Per altra utilità si intende qualsiasi vantaggio derivante dall'esercizio di una qualunque attività.

L'autoriciclaggio è punibile anche quando l'autore del reato base non è imputabile o punibile o, ancora, manchi una condizione di procedibilità del reato base.
Dopo la commissione del reato base, l'autore dello stesso deve porre in essere una serie di condotte. In altri termini, una volta commesso il reato base che ha generato i proventi indicati, l'autore dello stesso reato base deve impiegare, sostituire o trasferire i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Si ritiene comunemente che il significato delle condotte debba essere individuato facendo riferimento alla giurisprudenza precedente all'entrata in vigore dell'autoriciclaggio, che aveva avuto modo di specificare il loro significato con riferimento ai reati di riciclaggio e impiego (vedi supra, rispettivamente artt. 648 bis e 648 ter c.p.). Pertanto, allo stato dell'arte:
a) Impiegare dovrebbe significare investire a scopo di lucro.
b) Sostituire dovrebbe significare scambiare il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato base con denaro, beni o altre utilità "puliti".

c) Trasferire dovrebbe significare passare la titolarità dei beni provenienti dal reato base.
Le condotte esaminate devono essere commesse in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato base. Secondo le prime interpretazioni:
a) Ostacolare significa che la condotta di autoriciclaggio deve essere tale da ostacolare la riconducibilità dei proventi "riciclati" al reato base.
b) Concretamente significa che l'ostacolo deve essere reale e non solamente potenziale.

Pertanto, la condotta di autoriciclaggio deve - sempre secondo le prime interpretazioni - essere tale da ostacolare realmente la riconducibilità dei proventi "riciclati" al reato base. Conseguentemente, laddove la condotta non abbia tale connotazione modale, non si configurerà il delitto di autoriciclaggio.
Inoltre, sono previste una circostanza aggravante, una circostanza attenuante ed un'ipotesi di non punibilità:
a) Rappresenta circostanza aggravante l'aver commesso il reato nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o professionale.
b) Rappresenta circostanza attenuante la condotta dell'autore di autoriciclaggio che si sia adoperato per evitare conseguenze ulteriori o assicurare le prove del reato o l'individuazione delle utilità illecite.
c) La non punibilità è prevista quando l'autore del reato base abbia utilizzato o goduto personalmente dei proventi del reato base.

È poi prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del delitto di autoriciclaggio.
Originariamente, l'autoriciclaggio era stato introdotto anche per disciplinare il meccanismo della voluntary disclosure. Fino al 30 dicembre 2015, la voluntary disclosure era «uno strumento che consent[iva] ai contribuenti che deten[evano] illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio»83. L'adesione alla procedura di voluntary disclosure escludeva la punibilità per il delitto di autoriciclaggio per l'autore di determinati reati base che ne aveva "autoriciclato" i proventi. Segnatamente, si trattava solamente dei seguenti reati base: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000); omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.Lgs. 74/2000); omesso versamento iva (art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000).

129.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	800
Aggravata	400	1000

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

	d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

129.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 130

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

130.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

130.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Disposizioni connesse:	
Note:	

Descrizione fattispecie

L'art. 1 del D.Lgs. 184/2021 precisa che per "*strumento di pagamento diverso dal contante"* deve intendersi *"ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".*
Il reato può essere commesso da *chiunque.*
La condotta punita è quella di chi, non essendone titolare
- indebitamente utilizza, non essendone titolare, un simile strumento di pagamento
- falsifica o altera gli strumenti di pagamento già citati, oppure
- possiede, cede o acquisisce strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi.
Vi dev'essere il fine di trarre un profitto per sé o per altri (dolo specifico)

130.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

130.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	4

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 131

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

131.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

131.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Disposizioni connesse:	
Note:	

Descrizione fattispecie

L'art. 1 del D.Lgs. 184/2021 precisa che per "*strumento di pagamento diverso dal contante"* deve intendersi *"ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".*
Il reato può essere commesso da *chiunque.*
Le condotte punite sono
- la produzione
- varie azioni di "trasferimento"
di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo
Vi dev'essere il fine di fare o di consentirne ad alti l'uso per commettere rali reati.

131.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

131.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	3

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 132

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

132.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

132.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 640-ter. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 *se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero* se il fatto produce un trasferimento didenaro, di valore monetario o di valuta virtuale *o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Disposizioni connesse:	
Note:	

Descrizione fattispecie

Il reato può essere commesso da *chiunque.*
La condotta punita è quella di chi,
- alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
- intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Si noti che in questo caso l'ingiusto profitto non deve essere lo scopo, ma la conseguenza dll'azione.
L'art. 25 *octies.1,* comma 1 lett b) limita le sanzioni 231 ai casi in cui il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

132.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

132.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	3

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 133

Varie

133.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

133.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. Vari. Varie

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma opera un generico ed ampio richiamo, a qualsiasi altro reato contro il patrimonio previsto dal codice penale che abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente. Si tratta di una sorta di norma di chiusura la cui effettiva portata è di difficile individuazione. In ogni caso non sembra potersi interpretare nel sesno che essa comporti un'estensione della responsabilità dell'ente a tutti reati appartenenti alle categorie citate, anche se non già contemplati nel catalogo dei reati presupposto. Da tale interpretazione deriverebbe infatti la rilevanza ai fini del Decreto 231 di alcuni reati -come la truffa semplice- esclusivamente qualora questi abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e non nell'ipotesi di moneta 'tradizionale'. Deve quindi ritenersi che essa si riferisca a condotte inquadrabili in norme incriminatrici già richiamate dal Decreto 231.

133.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

133.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 134

Trasferimento fraudolento di valori

134.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

134.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate

Art. 648.
Ricettazione.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di

procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 648 bis
Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648 ter
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Note:

Descrizione fattispecie

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.
Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.
La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110, non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.
Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

134.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	250	600
Aggravata	0	0

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

134.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 135

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

135.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

135.2.- Disposizioni penali

L. 633/1941 - Art. 171, c. 1, lett. a-bis. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1.Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
2.La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
3.La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela il diritto d'autore dall'immissione e dalla circolazione nelle reti telematiche dell'opera dell'ingegno. In tal modo, infatti, si consente l'utilizzo dell'opera da parte di persone non autorizzate. Siamo in presenza di un reato comune. La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno, immettendola in reti telematiche. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico. Il tentativo è ammissibile. Il secondo comma dell'art. 171 prevede per la fattispecie in esame la possibilità di estinguere il reato mediante oblazione

135.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	

135.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 136

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

136.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

136.2.- Disposizioni penali

L. 633/1941 - Art. 171, c. 3. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
1.Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: *a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;* *a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;* *b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;* *c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;* *d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;* *e) (soppresso)* *f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.* *1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.* *2.La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.* 3.La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate

L. 633/1941
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma individua un'aggravante applicabile alle fattispecie elencate nell' art. 171. In tali casi è prevista:
a) Una sanzione amministrativa pecuniaria.
b) La sospensione dell'attività di:
i. Fotocopia.
ii. Xerocopia.
iii. Analogo sistema di riproduzione

136.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

	c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
	d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	

136.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 137

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

137.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

137.2.- Disposizioni penali

L. 633/1941 - Art. 171-bis. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

L. 633/1941
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

L. 633/1941
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

L. 633/1941
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1°

gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

L. 633/1941
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle

Note:

Descrizione fattispecie

L’art. 171 bis tutela il software e le banche dati.
Le condotte punibili sono indicate dal primo e secondo comma:
a) Primo comma: le condotte del primo comma hanno ad oggetto i software. Esse consistono nella:
i. Duplicazione abusiva di software.
ii. Importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, locazione.
iii. Utilizzo di mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione o l'elusione di dispositivi di protezione dei programmi.
b) Secondo comma: le condotte del secondo comma hanno ad oggetto le banche dati. Esse consistono nella:
i. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.
ii. Estrazione o reimpiego della banca dati.
iii. Distribuzione, vendita e locazione della banca dati.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico perché le condotte esaminate devono essere commesse con lo scopo di trarne profitto.
Entrambe le norme fanno riferimento al contrassegno: si tratta di uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine sia del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza.

137.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

137.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 138

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

138.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

138.2.- Disposizioni penali

L. 633/1941 - Art. 171-ter. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
[I]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse
h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.
[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1
[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità
[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale
[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

L. 633/1941
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

L. 633/1941
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

L. 633/1941
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende

altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma si propone di contrastare la pirateria commerciale.
Siamo in presenza di un reato comune.
Le condotte punite sono svariate ed articolate. Pertanto, la loro puntuale indicazione non può prescindere da un rinvio al testo di legge.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.
Il secondo comma prevede un'aggravante, mentre il terzo un'attenuante nel caso in cui le condotte abbiano conseguenze modeste.
Il quarto comma prevede pene accessorie:
a) Pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
b) Pubblicazione della sentenza di condanna.
c) Sospensione delle licenze amministrative.
Il quinto comma stabilisce la devoluzione degli introiti delle pene pecuniarie all'Ente di previdenza ed assistenza degli artisti.

138.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

138.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 139

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

139.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

139.2.- Disposizioni penali

L. 633/1941 - Art. 171-septies. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
[…];
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate

L. 633/1941
Art. 181-bis
[I]. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestioni indipendenti e le associazioni delle categorie interessate.
[II]. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
[III]. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati

esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti.
[IV]. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno nonchè le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
[V]. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
[VI]. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
[VII]. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.
[VIII]. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Note:

Descrizione fattispecie

L'art. 171 septies sanziona le condotte elusive degli obblighi parafiscali richiamando l'art. 181 bis, della legge 633/1941, relativo all'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE.
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell'Ordine sia del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza.
La condotta punita è la falsa dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 181 bis: sebbene venga utilizzato il termine "chiunque", siamo in presenza di un reato proprio in quanto può essere commesso solo dai soggetti che hanno un ruolo qualificato nel circuito commerciale dell'opera e, perciò, debbono assolvere ai prescritti obblighi. Il reato si consuma dichiarando il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi.

139.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

139.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 140

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

140.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

140.2.- Disposizioni penali

L. 633/1941 - Art. 171-octies. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela le trasmissioni audiovisive fruibili solo attraverso un decodificatore d'immagini. Siamo in presenza di un reato comune. Le condotte punite consistono nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare, apparecchiature illegittime idonee alla decodificazione delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. La norma sanziona anche chi, munito di regolare contratto e lecito detentore delle apparecchiature, viola il contratto operando una diffusione ad utilizzo improprio, come nel caso in cui, anziché fare un uso strettamente personale del decoder, lo si destina a scopi commerciali.

140.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

140.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 141

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

141.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

141.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela la genuinità della prova e, più in generale, l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'amministrazione della Giustizia, da tutte quelle condotte in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. Il reato può essere commesso da chiunque. La condotta incriminata consiste nell'indure a a) Non rendere dichiarazioni: ciò significa che ad una persona viene chiesto o imposto di tacere quanto sa in ordine ai fatti sui quali è chiamato a deporre. b) Rendere dichiarazioni mendaci: ciò significa che ad una persona viene chiesto o imposto di affermare il falso o negare il vero. L'induzione deve realizzarsi tramite: c) Violenza: la violenza può essere fisica o morale. d) Minaccia: la minaccia consiste in un atto intimidatorio. e) Offerta o promessa di denaro o altra utilità: il denaro è rappresentato dalle monete cartacee, metalliche ed elettroniche; per altra utilità si intende un qualsiasi vantaggio per la persona, patrimoniale o non patrimoniale, materiale o morale. Il reato si consuma nel momento in cui è realizzata la violenza, o la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o di altra utilità. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, inteso come coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Il tentativo è ammissibile

141.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

141.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 142

Inquinamento ambientale

142.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

142.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 452-bis. Inquinamento ambientale
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi

Disposizioni connesse:	

Note:

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di

Descrizione fattispecie

La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, si occupa dell'esercizio di attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia.
Il reato è a forma libera. Pertanto, l'inquinamento può consistere in:
a) Condotte che attengono al nucleo duro della materia (acque, aria e rifiuti).
b) Altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato attraverso una:
a) Condotta attiva: ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso.
b) Condotta omissiva: ossia con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

La condotta deve essere posta in essere abusivamente. L'avverbio abusivamente andrebbe riferito a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti. Esemplificativamente, potrebbero costituire condotte abusive: l'assenza delle necessarie autorizzazioni, la scadenza delle autorizzazioni, le autorizzazioni illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta.
Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una compromissione o un deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Il discrimine fra le due situazioni non è agevole.
La compromissione e il deterioramento devono essere significativi e misurabili. L'espressione dovrebbe essere intesa come superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR).
La compromissione o il deterioramento hanno ad oggetto:
a) Le acque o dell'aria.
b) Porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo.
c) Un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Sono previste dal secondo comma due circostanze aggravanti.

142.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	250	600
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 12)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

142.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 143

Disastro Ambientale

143.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

143.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 452-quater. Disastro Ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 434.

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Note:

Descrizione fattispecie

La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, definisce il disastro ambientale come:
a) L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema.
b) L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
c) L'offesa alla pubblica incolumità: quest'ultimo inciso ha suscitato vivaci polemiche tra gli interpreti, dal momento che il legislatore sembra aver voluto introdurre più che un disastro ambientale, un disastro sanitario.

L'ecosistema andrebbe inteso come insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera.
Il disastro ambientale è aggravato se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

143.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

143.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 144

Delitti colposi contro l'ambiente

144.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

- **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

- **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

- **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

144.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

452-bis
Inquinamento ambientale
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque

abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

452-quater
Disastro ambientale
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disposizione richiamata dall'art. 434-quater c.p.:

Art. 434.
Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Note:

Descrizione fattispecie

La disposizione prevede due attenuanti:
a) Primo comma: è prevista una diminuzione della pena da un 1/3 a 2/3 se l'inquinamento ambientale o il disastro ambientale sono commessi con colpa.
b) Secondo comma: la pena è ulteriormente diminuita di 1/3 se dalle condotte deriva il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

144.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

144.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 145

Circostanze aggravanti

145.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

145.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 452-octies. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

Art. 416.
Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis.
Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (4)
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (5) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (6), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Note:

Descrizione fattispecie

La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, prevede circostanze aggravanti nel caso di commissione dei delitti contro l'ambiente in forma associativa.

Con tale espressione si fa riferimento all'Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ed all'Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

145.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

145.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 146

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'

146.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

- **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

- **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

- **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

146.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà.

Disposizioni connesse:	
Note:	

Descrizione fattispecie

La disposizione, introdotta dalla l. 68/2015, punisce le seguenti condotte relative a materiale ad alta radioattività:
a) Cedere.
b) Acquistare.
c) Ricevere.
d) Trasportare.
e) Importare.
f) Esportare.
g) Procurare.
h) Detenere.
i) Trasferire.
j) Abbandonare.
k) Disfarsi illegittimamente: secondo le prime interpretazioni l'aggiunta dell'avverbio illegittimamente alla sola condotta di chi si disfa del materiale non sembra trovare particolari motivazioni, proprio per effetto della presenza del carattere abusivo già normativamente.
Infatti, le condotte devono essere commesse abusivamente. Come rilevato dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, l'utilizzo dell'avverbio abusivamente in tutte e tre i reati ambientali non è scelta felice in quanto rischia di creare una fattispecie troppo vaga, ponendosi in contrasto con il principio di determinatezza dell'incriminazione penale.
Per il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, si pone un problema di coordinamento con l'art 260 del D.lgs. 152/2006 che prevede un'ipotesi aggravata di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti quando si tratta di rifiuti ad alta radioattività. L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ritiene che, qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi, l'art. 260 possa assorbire il nuovo articolo. 452 sexies c.p.
La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo: la compromissione e il deterioramento devono essere **significativi** e **misurabili**. Secondo le prime interpretazioni l'espressione dovrebbe essere intesa come superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR).
Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

146.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	250	600
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

146.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 147

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

147.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

- **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

- **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

- **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

147.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 727-bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Disposizioni connesse:	
Note:	Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della

Descrizione fattispecie

Attraverso le fattispecie in oggetto il legislatore ha inteso tutelare la conservazione delle specie animali e vegetali protette, nonché qualsiasi habitat posto all'interno di un sito protetto.
La norma punisce chiunque (reato comune), fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una delle specie animali o vegetali selvatiche protette.
La clausola di riserva salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta la prevalenza di fattispecie punite più severamente, quali - ad esempio - il delitto previsto dall'art. 544-bis c.p. (uccisione di animali), e l'art. 30 della l. 157/199 (che incrimina l'abbattimento, la detenzione, la cattura di mammiferi o uccelli particolarmente protetti, così come la loro detenzione a fine di commercio).
La seconda parte dell'art. 727 bis c.p. fa salvi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie: tale clausola espunge dal perimetro di applicabilità della norma i casi bagatellari.
Il secondo comma dell'art. 727 bis c.p., punisce chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta: trattasi di reato autonomo rispetto a quello contemplato dal comma precedente.
La disposizione, inoltre, colma un vuoto di tutela, considerato che le uniche fattispecie aventi ad oggetto specie vegetali selvatiche protette presenti nel nostro ordinamento penale, incriminavano le differenti condotte di importazione e commercio, senza le prescritte autorizzazioni e documentazioni (l. 150/1992).
In relazione all'elemento psicologico del reato, è richiesto il dolo o la colpa grave

147.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

147.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2

S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 148

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

148.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all´articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all´articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all´articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

148.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Disposizioni connesse:	
Note:	Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona
Descrizione fattispecie	La norma tutela l’interesse dello Stato al mantenimento dello stato di conservazione di un *habitat* naturale. L’espressione habitat all'interno di un sito protetto è da intendersi in duplice senso:

a) Qualsiasi habitat di specie appartenente ad una zona classificata a tutela speciale.
b) Qualsiasi habitat naturale o di specie appartenente a una zona speciale di conservazione.

La fattispecie abbraccia due condotte distinte:
a) Distruzione dell'habitat.
b) Deterioramento dell'habitat: in questo caso occorre che il fatto produca la compromissione dello stato di conservazione. La compromissione è da ritenersi tale anche nel caso in cui l'habitat possa essere successivamente ripristinato a distanza di tempo significativo con opere dell'uomo (ad esempio bonifiche) o con il decorso naturale degli eventi (ad esempio la ricrescita spontanea di piante).

L'art. 733 bis c.p. contiene la clausola fuori dei casi consentiti, la quale rinvia a norme e provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica. Si pensi, ad esempio, all'attività antincendio con prodotti chimici che interessi un bosco lambito dalle fiamme, o al taglio di piante per ragioni di pubblica incolumità.
Il reato è punibile sia a titolo di dolo che di colpa.

148.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

148.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 149

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni

149.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

149.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 137, c.3. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

D. Lgs 152/06
Art. 137
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro .
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro
Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

D. Lgs 152/06
Art. 29-quattuordecies
Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
(omissis)

D. Lgs 152/06
ART. 107.
Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

D. Lgs 152/06
Art. 108.
Scarichi di sostanze pericolose
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie in oggetto tutela gli interessi costituzionalmente garantiti della salute e dell'ambiente.
L'art. 137 prevede due distinte ipotesi di reato:
a) L'una configurabile qualora venga effettuato lo scarico in mancanza di autorizzazione.
b) L'altra configurabile laddove lo scarico, anche se autorizzato, ecceda i limiti tabellari fissati.
Siamo in presenza di reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque si renda responsabile dello scarico irregolare.
Per scarico si intende qualsiasi sversamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato. Ciò che rileva è, appunto, lo sversamento di reflui nel suolo e nelle acque superficiali, sotterranee, interne e marine. Lo scarico, inoltre, può provenire dall'insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo.
Per acque reflue industriali deve intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, tali da comprendere tutti i tipi di acque reflue provenienti

da insediamenti commerciali.
L'autorizzazione allo scarico richiesta dalla norma, costituisce atto amministrativo formale ed è circoscritta alla particolare attività produttiva per cui è stata richiesta, ne consegue che al mutamento di attività è sempre necessaria una nuova autorizzazione.
Il comma 3 sanziona lo sversamento di acque reflue, riferibili alle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, qualora detto sversamento abbia causato un senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente.
In relazione all'elemento soggettivo del reato, le condotte previste dalla norma in esame sono punite a titolo di dolo o di colpa.

149.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

149.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 150

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite

150.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

150.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 137, c. 5, primo periodo. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. *Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

D. Lgs 152/06
ART. 107.
Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

D. Lgs 152/06
Art. 101.
Criteri generali della disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
(omissis)

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie in oggetto tutela gli interessi costituzionalmente garantiti della salute e dell'ambiente.
L'art. 137 prevede due distinte ipotesi di reato:
a) L'una configurabile qualora venga effettuato lo scarico in mancanza di autorizzazione.
b) L'altra configurabile laddove lo scarico, anche se autorizzato, ecceda i limiti tabellari fissati.
Siamo in presenza di reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque si renda responsabile dello scarico irregolare.
Per scarico si intende qualsiasi sversamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato. Ciò che rileva è, appunto, lo sversamento di reflui nel suolo e nelle acque superficiali, sotterranee, interne e marine. Lo scarico, inoltre, può provenire dall'insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo.
Per acque reflue industriali deve intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, tali da comprendere tutti i tipi di acque reflue provenienti da insediamenti commerciali.
L'autorizzazione allo scarico richiesta dalla norma, costituisce atto amministrativo formale ed è circoscritta alla particolare attività produttiva per cui è stata richiesta, ne consegue che al mutamento di attività è sempre necessaria una nuova autorizzazione.
Il comma 5, primo periodo sanziona lo sversamento di acque reflue, riferibili alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, qualora detto sversamento abbia causato un superamento dei limiti tabellari, oppure i limiti più restrittivi fissati da Regioni, Province o dalle Autorità competenti.
Il comma:
In relazione all'elemento soggettivo del reato, le condotte previste dalla norma in esame sono punite a titolo di dolo o di colpa.

150.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

150.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 151

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate

151.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

151.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 137, c. 13. Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie in oggetto tutela gli interessi costituzionalmente garantiti della salute e dell'ambiente.
L'art. 137 prevede due distinte ipotesi di reato:
a) L'una configurabile qualora venga effettuato lo scarico in mancanza di autorizzazione.
b) L'altra configurabile laddove lo scarico, anche se autorizzato, ecceda i limiti tabellari fissati.
Siamo in presenza di reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque si renda responsabile dello scarico irregolare.
Per scarico si intende qualsiasi sversamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato. Ciò che rileva è, appunto, lo sversamento di reflui nel suolo e nelle acque superficiali, sotterranee, interne e marine. Lo scarico, inoltre, può provenire dall'insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo.
Per acque reflue industriali deve intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, tali da comprendere tutti i tipi di acque reflue provenienti da insediamenti commerciali.
L'autorizzazione allo scarico richiesta dalla norma, costituisce atto amministrativo formale ed è

circoscritta alla particolare attività produttiva per cui è stata richiesta, ne consegue che al mutamento di attività è sempre necessaria una nuova autorizzazione.
Il comma 13 fa riferimento al divieto di scarico nelle acque marine, da parte di navi o aeromobili, di sostanze per le quali vige il divieto assoluto di sversamento, salvo che tali sostanze siano innocue per l'ambiente e purché in presenza di un'autorizzazione amministrativa ad hoc.
In relazione all'elemento soggettivo del reato, le condotte previste dalla norma in esame sono punite a titolo di dolo o di colpa.

151.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

151.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 152

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

152.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

152.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 137, c. 2. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La fattispecie in oggetto tutela gli interessi costituzionalmente garantiti della salute e dell'ambiente. L'art. 137 prevede due distinte ipotesi di reato: a) L'una configurabile qualora venga effettuato lo scarico in mancanza di autorizzazione. b) L'altra configurabile laddove lo scarico, anche se autorizzato, ecceda i limiti tabellari fissati. Siamo in presenza di reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque si renda responsabile dello scarico irregolare. Per scarico si intende qualsiasi sversamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato. Ciò che rileva è, appunto, lo sversamento di reflui nel suolo e nelle acque superficiali, sotterranee, interne e marine. Lo scarico, inoltre, può provenire dall'insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo. Per acque reflue industriali deve intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, tali da comprendere tutti i tipi di acque reflue provenienti da insediamenti commerciali. L'autorizzazione allo scarico richiesta dalla norma, costituisce atto amministrativo formale ed è

circoscritta alla particolare attività produttiva per cui è stata richiesta, ne consegue che al mutamento di attività è sempre necessaria una nuova autorizzazione.
Il comma 2 sanziona l'apertura senza autorizzazioni o effettuazione di nuovi scarichi (o il loro mantenimento dopo la sospensione dell'autorizzazione) riferibili alle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
In relazione all'elemento soggettivo del reato, le condotte previste dalla norma in esame sono punite a titolo di dolo o di colpa.

152.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

152.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 153

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite

153.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

153.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 137, c. 5, secondo periodo. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie in oggetto tutela gli interessi costituzionalmente garantiti della salute e dell'ambiente.
L'art. 137 prevede due distinte ipotesi di reato:
a) L'una configurabile qualora venga effettuato lo scarico in mancanza di autorizzazione.
b) L'altra configurabile laddove lo scarico, anche se autorizzato, ecceda i limiti tabellari fissati.
Siamo in presenza di reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque si renda responsabile dello scarico irregolare.
Per scarico si intende qualsiasi sversamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato. Ciò che rileva è, appunto, lo sversamento di reflui nel suolo e nelle acque superficiali, sotterranee, interne e marine. Lo scarico, inoltre, può provenire dall'insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo.
Per acque reflue industriali deve intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, tali da comprendere tutti i tipi di acque reflue provenienti

da insediamenti commerciali.
L'autorizzazione allo scarico richiesta dalla norma, costituisce atto amministrativo formale ed è circoscritta alla particolare attività produttiva per cui è stata richiesta, ne consegue che al mutamento di attività è sempre necessaria una nuova autorizzazione.
Il comma 5, secondo periodo lo sversamento di acque reflue, riferibili alle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, qualora detto sversamento abbia causato un superamento dei limiti tabellari, oppure i limiti tabellari più restrittivi fissati da Regioni, Province o dalle Autorità competenti.
In relazione all'elemento soggettivo del reato, le condotte previste dalla norma in esame sono punite a titolo di dolo o di colpa.

153.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

153.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	4

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 154

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

154.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

154.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 137, c. 11. Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

D. Lgs 152/06
Art. 103.
Scarichi sul suolo

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti

idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera e) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

D.Lgs 152/06
Art. 104
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare,

secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie in oggetto tutela gli interessi costituzionalmente garantiti della salute e dell'ambiente.
L'art. 137 prevede due distinte ipotesi di reato:
a) L'una configurabile qualora venga effettuato lo scarico in mancanza di autorizzazione.
b) L'altra configurabile laddove lo scarico, anche se autorizzato, ecceda i limiti tabellari fissati.
Siamo in presenza di reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque si renda responsabile dello scarico irregolare.
Per scarico si intende qualsiasi sversamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato. Ciò che rileva è, appunto, lo sversamento di reflui nel suolo e nelle acque superficiali, sotterranee, interne e marine. Lo scarico, inoltre, può provenire dall'insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo.
Per acque reflue industriali deve intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, tali da comprendere tutti i tipi di acque reflue provenienti da insediamenti commerciali.
L'autorizzazione allo scarico richiesta dalla norma, costituisce atto amministrativo formale ed è circoscritta alla particolare attività produttiva per cui è stata richiesta, ne consegue che al mutamento di attività è sempre necessaria una nuova autorizzazione.
Il comma 11 sanziona l'inosservanza dei divieti in materia di scarico delle acque nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee.
In relazione all'elemento soggettivo del reato, le condotte previste dalla norma in esame sono punite a titolo di dolo o di colpa.

154.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

	c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
	d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	

154.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 155

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

155.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

155.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 256, c. 1, lett. a). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica

abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Disposizioni connesse:

Disposizioni del D. Lgs 152/06 richiamate:

Art. 21
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (1)
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.
2. La documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente che comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.
4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall'autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20.

Art. 208
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita' da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente .
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza .
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 ;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori .
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati ;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla

compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato ;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare ;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato ;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione ;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie ;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; [a tal fine,] le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili .
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990 .
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate .
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente .
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'193, comma 1, del presente decreto .
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica .

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). [La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.]
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione .
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi .
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 .
19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata .
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani .
[20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.]

Art. 209.
Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. 6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Art. 211.
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all' esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Art. 212.
Albo nazionale gestori ambientali
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
(…)
(…)
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e

trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

Art. 214.
Caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
e) relative quantità;
f) attività di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 215.
Autosmaltimento
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività,

salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie è diretta a prevenire il c.d. danno ambientale derivante da una gestione di rifiuti illecita - cioè non autorizzata - o, comunque, effettuata senza rispettare gli obblighi previsti dalle norme di settore.
Siamo in presenza di un reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da qualunque soggetto incaricato di svolgere funzioni nell'ambito del processo di gestione dei rifiuti.
In ogni caso, la responsabilità del soggetto che effettua le operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) può concorrere la responsabilità del produttore o del detentore di rifiuti. Il produttore di rifiuti, infatti, ha l'obbligo di verificare che il soggetto terzo al quale conferisce i rifiuti per lo smaltimento sia autorizzato alla predetta gestione.
In merito all'elemento oggettivo, sono elencate condotte differenti, tra le quali:
a) Raccolta: la raccolta consiste nell'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto.
b) Smaltimento: lo smaltimento comprende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.
c) Recupero: il recupero è l'insieme delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime o secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.
d) Stoccaggio: lo stoccaggio consiste nelle attività di smaltimento che si realizzano attraverso le operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali. Lo stoccaggio è qualificabile come un'operazione di recupero o di smaltimento, a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione, con la conseguenza di applicare nel primo caso, le norme che regolamentano il recupero, nel secondo caso quelle che riguardano lo smaltimento.
Tutte le condotte esaminate presentano un minimo comune denominatore consistente nell'assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.

155.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

155.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 156

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi

156.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

156.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 256, c. 6, primo periodo. Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica

abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. *Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

D. Lgs 152/06
Art. 227
Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/ CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie è diretta a prevenire il c.d. danno ambientale derivante da una gestione di rifiuti illecita - cioè non autorizzata - o, comunque, effettuata senza rispettare gli obblighi previsti dalle norme di settore.
Siamo in presenza di un reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da qualunque soggetto incaricato di svolgere funzioni nell'ambito del processo di gestione dei rifiuti.
In ogni caso, la responsabilità del soggetto che effettua le operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) può concorrere la responsabilità del produttore o del detentore di rifiuti. Il produttore di rifiuti, infatti, ha l'obbligo di verificare che il soggetto terzo al quale conferisce i rifiuti per lo smaltimento sia autorizzato alla predetta gestione.
In merito all'elemento oggettivo, sono elencate condotte differenti, tra le quali:
a) Raccolta: la raccolta consiste nell'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento di rifiuti

per il loro trasporto.
b) Smaltimento: lo smaltimento comprende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.
c) Recupero: il recupero è l'insieme delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime o secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.
d) Stoccaggio: lo stoccaggio consiste nelle attività di smaltimento che si realizzano attraverso le operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali. Lo stoccaggio è qualificabile come un'operazione di recupero o di smaltimento, a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione, con la conseguenza di applicare nel primo caso, le norme che regolamentano il recupero, nel secondo caso quelle che riguardano lo smaltimento.
Tutte le condotte esaminate presentano un minimo comune denominatore consistente nell'assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
L'art. 256 punisce, inoltre, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione. Tali rifiuti derivano da strutture pubbliche o private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni sanitarie. I rifiuti sanitari sono a loro volta classificati in:
a) Rifiuti sanitari non pericolosi.
b) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.
c) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

156.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

156.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 157

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

157.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

157.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 256, c. 1. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica

abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. *Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Disposizioni connesse:

Disposizioni del D. Lgs 152/06 richiamate:

Art. 256
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
(omissis)

Art. 21
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (1)
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.

2. La documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente che comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.
4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall'autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20.

Art. 208
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita' da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente .
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza .
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto

dall'articolo 177, comma 4 ;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori .
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati ;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato ;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare ;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato ;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione ;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie ;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; [a tal fine,] le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili .
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990 .
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate .
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente

procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente .
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'193, comma 1, del presente decreto .
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica .
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). [La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.]
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione .
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi .
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 .
19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti

non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata .
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani .
[20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.]

Art. 209.
Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. 6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Art. 211.
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all' esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe

giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Art. 212.
Albo nazionale gestori ambientali
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato

dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
(…)
(…)
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

Art. 214.
Caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
e) relative quantità;
f) attività di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate

ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 215.
Autosmaltimento
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie è diretta a prevenire il c.d. danno ambientale derivante da una gestione di rifiuti illecita - cioè non autorizzata - o, comunque, effettuata senza rispettare gli obblighi previsti dalle norme di settore.
Siamo in presenza di un reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da qualunque soggetto incaricato di svolgere funzioni nell'ambito del processo di gestione dei rifiuti.
In ogni caso, la responsabilità del soggetto che effettua le operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) può concorrere la responsabilità del produttore o del detentore di rifiuti. Il produttore di rifiuti, infatti, ha l'obbligo di verificare che il soggetto terzo al quale conferisce i rifiuti per lo smaltimento sia autorizzato alla predetta gestione.
In merito all'elemento oggettivo, sono elencate condotte differenti, tra le quali:
a) Raccolta: la raccolta consiste nell'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto.
b) Smaltimento: lo smaltimento comprende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.
c) Recupero: il recupero è l'insieme delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime o secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.
d) Stoccaggio: lo stoccaggio consiste nelle attività di smaltimento che si realizzano attraverso le operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali. Lo stoccaggio è qualificabile come un'operazione di recupero o di smaltimento, a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione, con la conseguenza di applicare nel primo caso, le norme che regolamentano il recupero, nel secondo caso quelle che

riguardano lo smaltimento.
Tutte le condotte esaminate presentano un minimo comune denominatore consistente nell'assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
La lettera b del comma 1 riguarda in particolare il caso in cui ad essere trattati siano rifiuti pericolosi, prevedendo quindi una sanzione penale maggiore di quella prevista, in via generale, dal comma 1, lett. a.

157.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

157.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 158

Discarica non autorizzata

158.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

158.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 256, c.3, primo periodo. Discarica non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. *Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la*

discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate

D. Lgs. 152/2006
Art. 256
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
(omissis)

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie è diretta a prevenire il c.d. danno ambientale derivante da una gestione di rifiuti illecita - cioè non autorizzata - o, comunque, effettuata senza rispettare gli obblighi previsti dalle norme di settore.
Siamo in presenza di un reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da qualunque soggetto incaricato di svolgere funzioni nell'ambito del processo di gestione dei rifiuti.

In ogni caso, la responsabilità del soggetto che effettua le operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) può concorrere la responsabilità del produttore o del detentore di rifiuti. Il produttore di rifiuti, infatti, ha l'obbligo di verificare che il soggetto terzo al quale conferisce i rifiuti per lo smaltimento sia autorizzato alla predetta gestione.
In merito all'elemento oggettivo, sono elencate condotte differenti, tra le quali:
a) Raccolta: la raccolta consiste nell'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto.
b) Smaltimento: lo smaltimento comprende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.
c) Recupero: il recupero è l'insieme delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime o secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.
d) Stoccaggio: lo stoccaggio consiste nelle attività di smaltimento che si realizzano attraverso le operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali. Lo stoccaggio è qualificabile come un'operazione di recupero o di smaltimento, a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione, con la conseguenza di applicare nel primo caso, le norme che regolamentano il recupero, nel secondo caso quelle che riguardano lo smaltimento.
Tutte le condotte esaminate presentano un minimo comune denominatore consistente nell'assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
Il comma 3 riguarda in particolare la fattispecie della discarica c.d. discarica abusiva, ossia della discarica posta in essere in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge. La discarica è un'area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, effettuata tramite condotte ripetute e consistenti nell'abbandono di una quantità considerevole di rifiuti. Gli elementi che caratterizzano la discarica abusiva sono:
a) Accumulo ripetuto di rifiuti.
b) Stesso luogo.
c) Tendenziale carattere di definitività.
Il reato di realizzazione e gestione di una discarica ha natura permanente, in quanto l'attività di realizzazione permane finché prosegue la predisposizione e l'allestimento dell'area adibita allo scopo.

158.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

158.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 159

Miscelazione di rifiuti

159.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

159.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 256, c.5. Miscelazione di rifiuti

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica

abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

D. Lgs 152/06
Art. 187
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all' articolo 183, comma 1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 177, comma 4.
3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie è diretta a prevenire il c.d. danno ambientale derivante da una gestione di rifiuti illecita - cioè non autorizzata - o, comunque, effettuata senza rispettare gli obblighi previsti dalle norme di settore.
Siamo in presenza di un reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da qualunque

soggetto incaricato di svolgere funzioni nell'ambito del processo di gestione dei rifiuti.
In ogni caso, la responsabilità del soggetto che effettua le operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) può concorrere la responsabilità del produttore o del detentore di rifiuti. Il produttore di rifiuti, infatti, ha l'obbligo di verificare che il soggetto terzo al quale conferisce i rifiuti per lo smaltimento sia autorizzato alla predetta gestione.
In merito all'elemento oggettivo, sono elencate condotte differenti, tra le quali:
a) Raccolta: la raccolta consiste nell'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto.
b) Smaltimento: lo smaltimento comprende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.
c) Recupero: il recupero è l'insieme delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime o secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.
d) Stoccaggio: lo stoccaggio consiste nelle attività di smaltimento che si realizzano attraverso le operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali. Lo stoccaggio è qualificabile come un'operazione di recupero o di smaltimento, a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione, con la conseguenza di applicare nel primo caso, le norme che regolamentano il recupero, nel secondo caso quelle che riguardano lo smaltimento.
Tutte le condotte esaminate presentano un minimo comune denominatore consistente nell'assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
Il comma 5 dell'art. 256 sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi: il divieto consiste nell'inibizione della miscelazione tra le sostanze previste nell'Allegato G del Testo Unico Ambiente ed opera in ogni fase di gestione del rifiuto.

159.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

159.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 160

Discarica non autorizzata

160.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

- **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

- **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

- **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

160.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 256, c.3, secondo periodo. Discarica non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. *Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la*

discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate

D. Lgs. 152/2006
Art. 256
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
(omissis)

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie è diretta a prevenire il c.d. danno ambientale derivante da una gestione di rifiuti illecita - cioè non autorizzata - o, comunque, effettuata senza rispettare gli obblighi previsti dalle norme di settore.
Siamo in presenza di un reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da qualunque

soggetto incaricato di svolgere funzioni nell'ambito del processo di gestione dei rifiuti.
In ogni caso, la responsabilità del soggetto che effettua le operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) può concorrere la responsabilità del produttore o del detentore di rifiuti. Il produttore di rifiuti, infatti, ha l'obbligo di verificare che il soggetto terzo al quale conferisce i rifiuti per lo smaltimento sia autorizzato alla predetta gestione.
In merito all'elemento oggettivo, sono elencate condotte differenti, tra le quali:
a) Raccolta: la raccolta consiste nell'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto.
b) Smaltimento: lo smaltimento comprende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.
c) Recupero: il recupero è l'insieme delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime o secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.
d) Stoccaggio: lo stoccaggio consiste nelle attività di smaltimento che si realizzano attraverso le operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali. Lo stoccaggio è qualificabile come un'operazione di recupero o di smaltimento, a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione, con la conseguenza di applicare nel primo caso, le norme che regolamentano il recupero, nel secondo caso quelle che riguardano lo smaltimento.
Tutte le condotte esaminate presentano un minimo comune denominatore consistente nell'assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
L'art. 256, terzo comma, secondo periodo, sanziona la discarica abusiva di rifiuti pericolosi, che è, in sostanza, un'ipotesi aggravata della discarica abusiva "generica" di cui al precedente primo period.
Si tratta di discarica posta in essere in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge. La discarica è un'area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, effettuata tramite condotte ripetute e consistenti nell'abbandono di una quantità considerevole di rifiuti. Gli elementi che caratterizzano la discarica abusiva sono:
a) Accumulo ripetuto di rifiuti.
b) Stesso luogo.
c) Tendenziale carattere di definitività.
Il reato di realizzazione e gestione di una discarica ha natura permanente, in quanto l'attività di realizzazione permane finché prosegue la predisposizione e l'allestimento dell'area adibita allo scopo. .

160.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

160.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 161

Bonifica dei siti

161.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

161.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 257, c. 1. Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

D. Lgs 152/06
Art. 242
Procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni

documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da

risultare compatibili con la prosecuzione della attività.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie persegue un duplice obiettivo:
a) Da una parte: indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta, notiziando le Autorità competenti.
b) Dall'altra: assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso.
Siamo in presenza di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.
Ai fini della sua configurabilità, è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), nonché l'adozione del c.d. progetto di bonifica. Ne consegue che, se l'attività di bonifica è correttamente eseguita, vi è esclusione della punibilità, a prescindere dalla natura delle sostanze inquinanti

161.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

161.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 162

Bonifica dei siti da sostanze pericolose

162.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

162.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 257, c. 2. Bonifica dei siti da sostanze pericolose

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

D. Lgs 152/06
Art. 242
Procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni

documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da

risultare compatibili con la prosecuzione della attività.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie persegue un duplice obiettivo:
a) Da una parte: indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta, notiziando le Autorità competenti.
b) Dall'altra: assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso.
Siamo in presenza di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.
Ai fini della sua configurabilità, è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), nonché l'adozione del c.d. progetto di bonifica. Ne consegue che, se l'attività di bonifica è correttamente eseguita, vi è esclusione della punibilità, a prescindere dalla natura delle sostanze inquinanti.
Il secondo comma dell'art. 257 disciplina la specifica ipotesi in cui le sostanze inquinanti siano pericolose.

162.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

162.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 163

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

163.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

163.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 258, c. 4, secondo periodo. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Disposizioni connesse:

Disposizioni del D. Lgs 152/06 richiamate:

Art. 212.
Albo nazionale gestori ambientali
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche

interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
(…)
(…)
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo

utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di

pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

Art. 188-bis
Controllo della tracciabilità dei rifiuti
1. In attuazione di quanto stabilito all' articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all' articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all' articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all' articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall' articolo 193.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti nè comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi

Art. 193
Trasporto dei rifiuti
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le

eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano

dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all' articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

Disposizioni del Codice Penale richiamate:
Art. 483.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.212
188bis
193
483 cp

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie tutela la veridicità degli adempimenti documentali in tema di rifiuti.
La ratio del certificato di analisi di rifiuti risiede nel permettere non solo la tracciabilità dei rifiuti trasportati, ma anche un controllo sulla natura e sulla quantità degli stessi, al fine di adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi.
Il reato può essere commesso dal:
a) Soggetto preposto alla compilazione del certificato di analisi dei rifiuti.
b) Soggetto che utilizza il certificato durante il trasporto.
In particolare, la norma contempla due distinte violazioni:
a) La predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni sulla natura, sulla composizione o sulle caratteristiche chimiche-fisiche dei rifiuti.
b) L'utilizzo di certificato falso durante il trasporto di rifiuti.
Entrambe le condotte si ritengono riferibili sia ai rifiuti pericolosi sia a quelli non pericolosi. Il delitto è punibile a titolo di dolo.

163.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

163.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	1
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**1**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 164

Traffico illecito di rifiuti

164.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

164.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 259, c. 1. Traffico illecito di rifiuti

1.Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

Presupposto della fattispecie è una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. Il traffico è illecito qualora:
a) Si proceda a spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate.
b) La spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuto, però, soltanto a mezzo di falsificazioni, false dichiarazioni o frode.
c) La spedizione sia carente nel documento di accompagnamento, tale cioè da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali.
d) La spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri.

Siamo in presenza di un reato comune a dolo generico.
È prevista la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione del reato.

164.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

164.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 165

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

165.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

165.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 452-quaterdecies, c. 1. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Disposizioni connesse:

Note: Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 260 del d.lgs

Descrizione fattispecie

La norma tutela l'ambiente e l'incolumità pubblica.
Soggetto attivo può essere chiunque (reato comune):
Singolarmente.
Collettivamente: in questo caso non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, essendo indispensabile un apporto materiale di ciascun singolo partecipante.
In ogni caso, l'identificazione del soggetto responsabile andrà condotta tenendo conto della necessità di individuare il soggetto, o i soggetti, cui siano concretamente riconducibili le decisioni circa l'organizzazione delle attività e circa l'esercizio delle attività stesse, nonché le scelte attuate nella finalità di conseguire un profitto non legalmente consentito.
Il termine «ingente» si ritiene debba riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni.

165.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

165.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 166

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività

166.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

166.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 452-quaterdecies, c. 2. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Disposizioni connesse:

Note:

Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 260 del d.lgs

Descrizione fattispecie

La norma tutela l'ambiente e l'incolumità pubblica.
Soggetto attivo può essere chiunque (reato comune):
Singolarmente.
Collettivamente: in questo caso non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, essendo indispensabile un apporto materiale di ciascun singolo partecipante.
In ogni caso, l'identificazione del soggetto responsabile andrà condotta tenendo conto della necessità di individuare il soggetto, o i soggetti, cui siano concretamente riconducibili le decisioni circa l'organizzazione delle attività e circa l'esercizio delle attività stesse, nonché le scelte attuate nella finalità di conseguire un profitto non legalmente consentito.
Il termine «ingente» si ritiene debba riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni.
Il secondo comma dell'art. 452-quarterdecies riguarda i rifiuti ad alta radioattività prevedendo sanzioni maggiori rispetto alla fattispecie "generale" di cui al comma 1.

166.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

166.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	8
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	8

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 167

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

167.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

167.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 260-bis (commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo). Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto

sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. *La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela il sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, dal momento della loro produzione sino a quello della destinazione finale. Il reato può essere commesso: Nel caso previsto dal comma 6: dai soggetti preposti alla certificazione di analisi dei rifiuti. Nei casi previsti dai commi 7 e 8: dai soggetti preposti al trasporto dei rifiuti.

La fattispecie punisce la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo Sistri, fornisca false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
Il Sistri, acronimo di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è il sistema informativo voluto dal Ministero dell'Ambiente per monitorare i rifiuti pericolosi tramite la tracciabilità degli stessi.
Il comma 7:
Sanziona: l'omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasposto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri e, se necessario, con la copia del certificato analitico di identificazione dei rifiuti. Quest'ultima prescrizione stabilisce chiaramente che la copia del certificato analitico deve accompagnare tutto il trasporto dei rifiuti solo qualora sia espressamente previsto dalla legge.
Sanziona altresì: la condotta del trasportatore che fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche degli stessi.
In relazione a tali condotte, si osserva che i trasportatori di rifiuti prodotti da terzi sono espressamente manlevati da ogni responsabilità laddove vi siano difformità tra la descrizione dei rifiuti fatta dal produttore risultante dal formulario di identificazione o nella Scheda Sistri e la loro effettiva natura e consistenza.
8: sanziona la condotta del trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea di Scheda Sistri fraudolentemente alterata.
In relazione all'elemento psicologico del reato, le condotte previste dai commi 6, 7 e sono punite a titolo di dolo.

167.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

167.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 168

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

168.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

168.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 260-bis (comma 8, secondo periodo). Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela il sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, dal momento della loro produzione sino a quello della destinazione finale. Il reato può essere commesso: Nei casi previsti dal comma 8 il reato può essere commesso dai soggetti preposti al trasporto dei rifiuti. Viene sanzionata la condotta del trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia

cartacea di Scheda Sistri fraudolentemente alterata.
Il secondo periodo del comma 8 prevede un aumento di pena per il caso in cui la fattispecie abbia ad oggetto rifiuti pericolosi
In relazione all'elemento psicologico del reato, le condotte previste dai commi 6, 7 e sono punite a titolo di dolo.

168.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

168.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 169

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria

169.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

169.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 152/06 - Art. 279, c.5. Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte

Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Disposizioni connesse:

Disposizioni richiamate:

D. Lgs 152/06
Art. 271
Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti.
2. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti
4. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
5. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. A tal fine possono essere altresì considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda. Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono

essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
7. L'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi può sempre stabilire, per effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4.
11. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_2}{21 - O_{2M}} * EM$$

13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = \frac{EM * PM}{P}$$

14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ai medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis ed agli impianti e alle attività di cui all'articolo 275.
17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell'autorità e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla

base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualità delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.
18. L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore effettua il monitoraggio di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.
20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.

Note:

Descrizione fattispecie

La norma tutela la salute pubblica attraverso il controllo delle emissioni nell'atmosfera.
Il reato può essere commesso da chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento o di un impianto, sia preposto alla gestione o al controllo dei valori di emissione.
La condotta consiste nella violazione delle prescrizioni dettate in materia di emissioni, nell'ambito di esercizio di uno stabilimento o di un impianto. Nella nozione di emissione è ricompreso il versamento di polveri in atmosfera, l'emissione di vapori, gas e fumi, sostanze liquide o polverose, atti a imbrattare, offendere o molestare persone e a minare la salute collettiva.
Tali condotte saranno sanzionate qualora l'emissione eccedano i limiti previsti dalle leggi statali o regionali o dai piani e dai programmi previsti dalle norme vigenti. Qualora i valori limiti violati siano contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo o colpa.

169.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

169.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 170

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

170.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all´articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all´articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all´articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

170.2.- Disposizioni penali

L. 150/92 - Art. 1, c. 1. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La condotta costituente reato consiste nell'importazione, nell'esportazione o nella riesportazione delle specie indicate nella norma senza i prescritti certificati o licenze o con certificati e licenze non validi.
Infatti, tutte le transazioni aventi ad oggetto le specie animali o vegetali indicate, necessitano di un permesso di esportazione dal luogo di origine o di un certificato di riesportazione del Paese all'interno del quale medio tempore permangono, nonché di un permesso di importazione del Paese di destinazione.
L'oggetto materiale della condotta vietata sono gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento: nella nozione di esemplare va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, nonché il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di essi.
Le condotte prese in considerazione dalla norma attengono, altresì, al commercio o alla mera detenzione di specie animali o vegetali protette senza le autorizzazioni necessarie alla vendita o al commercio.
Qualora tali condotte vengano commesse nell'esercizio di un'attività d'impresa e vi sia stata condanna penale, viene disposta la sospensione delle licenze viste fino a diciotto mesi.
L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo

170.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

170.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 171

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

171.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all´articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all´articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all´articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

171.2.- Disposizioni penali

L. 150/92 - Art. 2, c. 1 e 2. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

Analogamente a quanto previsto dalla norma precedente, l’art. 2 ha lo scopo di regolamentare i flussi commerciali che compromettono la sopravvivenza di molte specie animali e di regolare con criteri organici e limitativi il commercio di specie in via di estinzione.
Si noti che le specie animali e vegetali rilevanti ai fini dell’applicazione della norma sono solo quelle elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE 338/97.
Il fatto tipico ricalca esattamente quello di cui al precedente articolo 1, al commento del quale si fa rinvio.
L’oggetto materiale della condotta si differenzia per le specie animali e vegetali prese in considerazione (elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE) che, rispetto alle precedenti, sono soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un inferiore grado di protezione

171.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

171.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 172

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

172.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

172.2.- Disposizioni penali

L. 150/92 - Art. 6, c. 4.. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della

idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneita' da parte della commissione.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La norma contempla un reato comune, il cui presupposto è individuabile nella detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati da estinzione.
In particolare, è punita qualsiasi forma di detenzione o possesso di animali, mammiferi o rettili, appartenenti a specie selvatiche o in cattività. Si considera di specie selvatica sia l'animale di origine selvatica sia quello proveniente da nascita in cattività, intesa quale riproduzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato.
Ai fini della configurabilità del reato non è necessaria alcuna valutazione circa la pericolosità in concreto degli animali detenuti, dovendosi questa desumere solo dall'inserimento della specie cui essi appartengono nel Decreto.
Una volta che tale elemento risulti accertato, non rilevano le modalità di custodia degli animali, la cui inadeguatezza può solo costituire indice della gravità della condotta.
L'obbligo di denunciare il possesso di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici grava non sul proprietario dell'animale ma sul detentore di esso a qualsiasi titolo

172.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

172.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 173

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

173.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

173.2.- Disposizioni penali

L. 150/92 - Art. 1, c. 2. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La condotta costituente reato consiste nell'importazione, nell'esportazione o nella riesportazione delle specie indicate nella norma senza i prescritti certificati o licenze o con certificati e licenze non validi.
Infatti, tutte le transazioni aventi ad oggetto le specie animali o vegetali indicate, necessitano di un permesso di esportazione dal luogo di origine o di un certificato di riesportazione del Paese all'interno del quale medio tempore permangono, nonché di un permesso di importazione del Paese di destinazione.
L'oggetto materiale della condotta vietata sono gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento: nella nozione di esemplare va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, nonché il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di essi.
Le condotte prese in considerazione dalla norma attengono, altresì, al commercio o alla mera detenzione di specie animali o vegetali protette senza le autorizzazioni necessarie alla vendita o al commercio.
Qualora tali condotte vengano commesse nell'esercizio di un'attività d'impresa e vi sia stata condanna penale, viene disposta la sospensione delle licenze viste fino a diciotto mesi.
L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo
Il comma 2 prevede sanzioni più elevate per l'ipotesi di recidiva

173.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

173.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 174

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

174.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

174.2.- Disposizioni penali

L. 150/92 - Art. 3-bis, c. 1. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1.Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Disposizioni connesse:	
Note:	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista

Descrizione fattispecie

La norma tutela le specie animali e vegetali in via di estinzione, sanzionando tutte quelle attività illecite legate alla prescritta documentazione.
Siamo in presenza di un reato comune, avente ad oggetto le specie animali e vegetali. La condotta può consistere in:
Un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati (lett. a);
Una falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientemente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato (lett. c);
Nell'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario (lett. d),
Nella omessa o falsa notifica dell'importazione (lett. e);
Nella falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del Regolamento comunitario 338/97 (lett. l).
Si noti che le licenze sono documenti necessari ai fini dell'importazione in un Paese della Comunità o della esportazione dalla Comunità di esemplari di specie protette, mentre il certificato è il documento da utilizzare in caso di riesportazione. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

174.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

174.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1

I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 175

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

175.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

175.2.- Disposizioni penali

L. 549/93 - Art. 3, c. 6. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorita' correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6.Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie, posta a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, sanziona l'inquinamento dell'ozono.
Siamo in presenza di un reato comune, la cui configurazione richiede la violazione delle disposizioni inerenti all'utilizzo di sostanze nocive per lo strato di ozono.
La norma punisce qualsiasi violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e la riduzione dell'impiego, nell'ambito di attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione, di sostanze nocive per lo strato di ozono, previste dalla tabella A della legge in esame.
Se tali sostanze sono utilizzate a fini produttivi, viene prevista l'applicazione di un'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione e della licenza in base alla quale è svolta l'attività illecita.
In relazione all'elemento soggettivo è richiesto o il dolo o la colpa grave

175.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

175.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 176

Inquinamento colposo provocato da navi

176.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all´articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all´articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

176.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 202/07 - Art. 9, c.1. Inquinamento colposo provocato da navi

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie ha il fine di contrastare l'inquinamento marino provocato da navi a seguito dello sversamento di sostanze nocive e inquinanti. Pertanto, il legislatore intende incrementare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino.
Il reato può essere commesso solamente da soggetti specificamente indicati dalla norma:
Comandante di una nave.
Membri dell'equipaggio.
Proprietario o dall'armatore di una nave.
La norma impone il divieto alle navi di versare in mare sostanze inquinanti o di causare lo sversamento di dette sostanze. Le sostanze inquinanti sono specificatamente individuate dalla legge.
Gli scarichi di sostanze inquinanti sono vietati nelle acque interne, compresi i porti, di un paese dell'Unione Europea, nonché nelle acque territoriali di un paese dell'Unione stessa e negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale.
Gli scarichi di minore entità non devono necessariamente essere considerati violazioni, a meno che si verifichino ripetutamente provocando un deterioramento della qualità dell'acqua.
La fattispecie ha natura colposa

176.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti	

176.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 177

Inquinamento doloso provocato da navi

177.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **b)** per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- **c)** per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **d)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- **e)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- **f)** per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **g)** per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per i reati di cui all´articolo 137:
  - **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- **b)** per i reati di cui all´articolo 256:
  - **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- **c)** per i reati di cui all´articolo 257:
  - **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **d)** per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **e)** per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **f)** per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- **g)** per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- **h)** per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

177.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 202/07 - Art. 8, c. 1. Inquinamento doloso provocato da navi

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Disposizioni connesse:	
Note:	

Descrizione fattispecie

La fattispecie ha il fine di contrastare l'inquinamento marino provocato da navi a seguito dello sversamento di sostanze nocive e inquinanti. Pertanto, il legislatore intende incrementare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino.
Il reato può essere commesso solamente da soggetti specificamente indicati dalla norma:
Comandante di una nave.
Membri dell'equipaggio.
Proprietario o dall'armatore di una nave.
La norma impone il divieto alle navi di versare in mare sostanze inquinanti o di causare lo sversamento di dette sostanze. Le sostanze inquinanti sono specificatamente individuate dalla legge.
Gli scarichi di sostanze inquinanti sono vietati nelle acque interne, compresi i porti, di un paese dell'Unione Europea, nonché nelle acque territoriali di un paese dell'Unione stessa e negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale.
Gli scarichi di minore entità non devono necessariamente essere considerati violazioni, a meno che si verifichino ripetutamente provocando un deterioramento della qualità dell'acqua.
La responsabilità per il reato in oggetto può configurarsi anche nella forma di:
Istigazione.
Favoreggiamento.
Concorso nello scarico di sostanze inquinanti.
La fattispecie ha natura dolosa

177.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

177.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 178

Inquinamento colposo provocato da navi aggravato

178.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all´articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all´articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all´articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

178.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 202/07 - Art. 9, c. 2. Inquinamento colposo provocato da navi aggravato

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.00.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie ha il fine di contrastare l'inquinamento marino provocato da navi a seguito dello sversamento di sostanze nocive e inquinanti. Pertanto, il legislatore intende incrementare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino.
Il reato può essere commesso solamente da soggetti specificamente indicati dalla norma:
Comandante di una nave.
Membri dell'equipaggio.
Proprietario o dall'armatore di una nave.
La norma impone il divieto alle navi di versare in mare sostanze inquinanti o di causare lo sversamento di dette sostanze. Le sostanze inquinanti sono specificatamente individuate dalla legge.
Gli scarichi di sostanze inquinanti sono vietati nelle acque interne, compresi i porti, di un paese dell'Unione Europea, nonché nelle acque territoriali di un paese dell'Unione stessa e negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale.
Gli scarichi di minore entità non devono necessariamente essere considerati violazioni, a meno che si verifichino ripetutamente provocando un deterioramento della qualità dell'acqua.
La fattispecie ha natura colposa
Il comma 2 dell'art. 9 prevede un'aggravante riferita al caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste
Il danno viene considerato di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali

178.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	150	250
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

178.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 179

Inquinamento doloso provocato da navi aggravato

179.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-undecies - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all´articolo 137:

- **1)** per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all´articolo 256:

- **1)** per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- **3)** per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all´articolo 257:

- **1)** per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- **2)** per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

179.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 202/07 - Art. 8, c. 2. Inquinamento doloso provocato da navi aggravato

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie ha il fine di contrastare l'inquinamento marino provocato da navi a seguito dello sversamento di sostanze nocive e inquinanti. Pertanto, il legislatore intende incrementare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino.
Il reato può essere commesso solamente da soggetti specificamente indicati dalla norma:
Comandante di una nave.
Membri dell'equipaggio.
Proprietario o dall'armatore di una nave.
La norma impone il divieto alle navi di versare in mare sostanze inquinanti o di causare lo sversamento di dette sostanze. Le sostanze inquinanti sono specificatamente individuate dalla legge.
Gli scarichi di sostanze inquinanti sono vietati nelle acque interne, compresi i porti, di un paese dell'Unione Europea, nonché nelle acque territoriali di un paese dell'Unione stessa e negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale.
Gli scarichi di minore entità non devono necessariamente essere considerati violazioni, a meno che si verifichino ripetutamente provocando un deterioramento della qualità dell'acqua.
La responsabilità per il reato in oggetto può configurarsi anche nella forma di:
Istigazione.
Favoreggiamento.
Concorso nello scarico di sostanze inquinanti.
La fattispecie ha natura dolosa
Il comma 2 dell'art. 8 prevede un'aggravante riferita al caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Il danno viene considerato di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali

179.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 6)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

179.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 180

Impiego di lavoratori irregolari

180.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

180.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 286/1998 - Art. 22, c. 12-bis. Impiego di lavoratori irregolari
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni connesse:	**Art. 603-bis comma 3** **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma tutela l'esigenza di identificare prontamente lo straniero presente nel territorio italiano.

Come noto, affinché possa soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato, lo straniero deve essere in possesso di permesso di soggiorno. Tale principio trova applicazione anche nel campo del diritto del lavoro dove, mutatis mutandis, il rilascio del permesso di soggiorno rappresenta elemento essenziale in assenza del quale non è possibile concludere alcun contratto.
In generale, il soggetto attivo del reato è il datore di lavoro. La giurisprudenza assimila al datore di lavoro qualsiasi soggetto che assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro la corresponsione di un compenso, una o più persone, aventi il compito di svolgere un'attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura.
La norma prevede ipotesi diverse e, segnatamente, l'assunzione di un cittadino straniero:
a) Senza permesso di soggiorno: Il permesso di soggiorno non può essere rilasciato a due categorie di soggetti: i soggetti soggiornanti nel territorio dello Stato per motivi di studio, di formazione professionale, per motivi umanitari o di asilo, o che godono dello status di diplomatico, ovvero, ancora, ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata secondo quanto disposto dal d.lgs. 286/1998; i soggetti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

b) Con permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato: il rinnovo, da richiedere in Questura prima della scadenza, consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d'Attuazione, sempreché, alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che ne determinarono il primo rilascio. Il rinnovo non è ammesso quando risulta lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
c) Con permesso di soggiorno revocato: il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, oppure sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.
d) Con permesso di soggiorno annullato: il provvedimento di annullamento viene emesso quando si accerti che il permesso di soggiorno è stato concesso illegittimamente, ossia per mancanza originaria dei requisiti.
In relazione all'elemento soggettivo, il datore di lavoro commette il reato in commento solo se agisce con dolo: pertanto, egli non sarà punibile qualora abbia assunto lo straniero extracomunitario irregolare per negligenza, imperizia, imprudenza, ossia omettendo di verificare il permesso di soggiorno. Di conseguenza, perché si configuri la responsabilità penale del datore di lavoro, occorre la volontà di assumere lo straniero pur nella consapevolezza che non possieda il permesso di soggiorno (ovvero la consapevolezza che detto permesso sia stato revocato o annullato).
La norma prevede un aumento di pena, da un terzo alla metà, qualora:
a) I lavoratori occupati siano in numero superiore a tre.
b) I lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa.
c) I lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento.

180.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)**

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Aggravanti-attenuanti

180.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 181

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

181.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

181.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 286/1998 - Art. Art.12, comma 3, 3-bis e 3-ter. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (22) e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Disposizioni connesse:	
Note:	Si tratta di un reato-base e di due gruppi di aggravanti

Descrizione fattispecie

La norma di cui al comma 1 sanziona chi assuma un ruolo promozionale, direttivo o esecutivo nel trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o comunque compie atti finalizzati a farveli entrare.
Il reato semplice di cui al comma 1, non rileva però ai fini del d.lgs. 231.

Il reato aggravato ai sensi del comma 3 sussiste quando il medesimo fatto di cui al comma 1, in alternativa:
a.riguardi cinque o più persone
b.riguardi una sola persona, ma questa sia stata esposta a pericolo di vita o
c.riguardi una sola persona, ma questa sia stata sottoposta a trattamenti inumani o degradanti
d.sia stato commesso in concorso 3 o più persone
e.sia stato commesso da chi disponga di armi o sostanze esplodenti
Il comma 3-bis prevede aumenti di pena a fronte del concorso di due o più delle dette circostanze da (A) ad (E)
Il comma 3-ter prevede aumenti di pena sia per per il caso in cui il reato di cui al comma 1 o le sue forme aggravate di cui ai commi 3 e 3-bis sia commesso per destinare persone alla prostituzione o a fine di trarre profitto.
Il reato è comune
Il dolo è generico, salvo che nei casi di cui al comma 3-ter, in cui diviene specifico.

181.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

181.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2

S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 182

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

182.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

182.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 286/1998 - Art. 12, c. 5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	La norma di cui al comma 5 sanziona chi favorisce la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato. Il reato è aggravato ai sensi del secondo periodo quando, in altenativa: a.riguardi la permanenza di cinque o più persone b.sia stato commesso in concorso da 2 o più persone Il reato è comune Il dolo a. è generico nel caso in cui il fatto sia punito in quanto rientrante nelle attività di cui all'art. 12 in esame b. è specifico nel caso in cui il fatto è punito a seguito del fine di trarre profitto dalla condizione di illegalità dello staniero

182.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

Aggravanti-attenuanti	

182.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 183

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

183.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

183.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 604-ter. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Disposizioni connesse:	
Note:	Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 3, comma 3 bis l.
Descrizione fattispecie	La norma è volta ad arginare il problema del fenomeno del negazionismo. Mediante tale disposizione si attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La norma originaria, cui l'art. 25 terdecies fa ancora riferimento era l'art. 3, della l. 657/1975. L'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha però trasposto l'intero art. 3 nel codice penale, art. 604-bis. Il "vecchio" comma 3 bis (che coincide con l'odierno comma 3 dell'art. 604-bis c. p.) costituisce un'ipotesi di aggravante speciale, applicabile ai soli delitti di opinione di cui all'art. 3 L. 654/1975.

Mediante tale disposto normativo sono sanzionate la negazione, la minimizzazione in modo grave e l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Le condotte del reato base (propaganda, istigazione ed incitamento) prese in considerazione dalla suddetta aggravante sono quelle poste in essere in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.
La figura circostanziata in esame richiede almeno la colpa. Affinché sia imputabile l'aggravante, pertanto, è sufficiente il canone della conoscenza parallela della sfera laica.
Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.
Nei casi di condanna della società, il secondo comma dell'art. 25- terdecies prevede la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.
Il terzo comma dell'art 25- terdecies dispone che se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto di negazionismo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, d.lgs. 231/2001.

183.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	800
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

Aggravanti-attenuanti

Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

183.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	12

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	12

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 184

Frode in competizioni sportive

184.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quatordecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

184.2.- Disposizioni penali

L. 401/1989 - Art. 1. Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Il delitto di frode sportiva di cui all'art. 1 della L. 401/1989 punisce: — chiunque: ponga in essere una condotta consistente nella la promessa o l'offerta di *"denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute*" o il compimento di "*altri atti fraudolenti*" realizzati con lo scopo "*di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione*"; — il partecipante alla competizione sportiva: *"che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".* Il dolo è specifico. Il comma 3 prevede una specifica aggravante per il caso in cui il risultato della competizione sia oggetto di concorsi pronostici o scommesse regolarmente esercitati.

184.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

184.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	9
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	9

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 185

Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa

185.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. 25-quatordecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

185.2.- Disposizioni penali

L. 401/1989 - Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco isituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

il testo dell'**art. 4** della l. 401/89 rubricato "*Esercizio abusivo di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*" contempla numerose fattispecie, alcune delittuose altre contravvenzionali connesse all'**esercizio, organizzazione, vendita** di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

185.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

185.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	3

S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	9
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	9

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 186

Associazione per delinquere

186.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Abrogato]
6. [Abrogato]
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

186.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 416. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto

anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Disposizioni connesse:

Disposizione esplicativa

L. 146/2006
Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale)
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Disposizioni richiamate

Art. 600.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis.
Prostituzione minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter.
Pornografia minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e

con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater.
Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1.
Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601.
Tratta di persone.
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo .
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni

Art. 601-bis.
Traffico di organi prelevati da persona vivente .

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 .
Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 .
Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione .
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602.
Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 609-bis.
Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 609-quater.
Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi .
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni .
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies.
Corruzione di minorenne.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-octies.
Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni .
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter .
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-undecies.
Adescamento di minorenni.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

D. Lgs. 286/1998
Art. 12
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

L. 91/1999
Articolo 22.
Sanzioni.
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata

accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

Note:

Descrizione fattispecie

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - emanata al fine di recepire la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - ha introdotto la responsabilità degli enti per otto nuove fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.
Affinché un reato possa essere considerato transnazionale, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
a) Nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.
b) Il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione.
c) È necessario che la condotta illecita:
i. Sia commessa in più di uno Stato; ovvero
ii. Sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
iii. Sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debba avvenire in un altro Stato; ovvero
iv. Sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.
Per la descrizione della fattispecie penale domestica si rinvia alla relativa scheda reato

186.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva

dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

186.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 187

Associazione di tipo mafioso

187.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Abrogato]
6. [Abrogato]
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

187.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte

con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Disposizioni connesse:

Disposizione esplicativa

L. 146/2006
Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale)
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Note:

Descrizione fattispecie

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - emanata al fine di recepire la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - ha introdotto la responsabilità degli enti per otto nuove fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.
Affinché un reato possa essere considerato transnazionale, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
a) Nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.
b) Il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione.
c) È necessario che la condotta illecita:
i. Sia commessa in più di uno Stato; ovvero
ii. Sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
iii. Sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debba avvenire in un altro Stato; ovvero
iv. Sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.
Per la descrizione della fattispecie penale domestica si rinvia alla relativa scheda reato

187.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 12 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

187.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 188

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

188.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Abrogato]
6. [Abrogato]
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

188.2.- Disposizioni penali

DPR 43/73 - Art. 291-quater. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Disposizioni connesse:

Disposizione esplicativa

L. 146/2006
Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale)
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Disposizioni richiamate:

DPR 43/1973
Art. 291-bis.
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
1.Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione)).

DPR 43/1973
Art. 291-ter.
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Note:

Descrizione fattispecie

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - emanata al fine di recepire la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - ha introdotto la responsabilità degli enti per otto nuove fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.
Affinché un reato possa essere considerato transnazionale, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
a) Nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.
b) Il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione.
c) È necessario che la condotta illecita:
i. Sia commessa in più di uno Stato; ovvero
ii. Sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
iii. Sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debba avvenire in un altro Stato; ovvero
iv. Sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.
Per la descrizione della fattispecie penale domestica si rinvia alla relativa scheda reato

188.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

188.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2

S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 189

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

189.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Abrogato]
6. [Abrogato]
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

189.2.- Disposizioni penali

DPR 309/90 - Art. 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato

dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo

Disposizioni connesse:

Disposizione esplicativa

L. 146/2006
Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale)
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Disposizioni richiamate:

DPR 309/90
Art. 73
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444

del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

DPR 309/90
Art. 80
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta':
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva;
f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)).

Note:

Descrizione fattispecie

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - emanata al fine di recepire la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - ha introdotto la responsabilità degli enti per otto nuove fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.
Affinché un reato possa essere considerato transnazionale, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
a) Nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.
b) Il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione.
c) È necessario che la condotta illecita:
i. Sia commessa in più di uno Stato; ovvero
ii. Sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
iii. Sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debba avvenire in un altro Stato; ovvero
iv. Sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.
Per la descrizione della fattispecie penale domestica si rinvia alla relativa scheda reato

189.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

189.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 190

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

190.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Abrogato]
6. [Abrogato]
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

190.2.- Disposizioni penali

D.Lgs.286/1998 - Art. 12 c. 3, 3bis, 3ter e 5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;

b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave e' tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili

all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.
All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi

della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

Disposizioni connesse:

Disposizione esplicativa

L. 146/2006
Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale)
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Note:

Descrizione fattispecie

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - emanata al fine di recepire la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - ha introdotto la responsabilità degli enti per otto nuove fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.
Affinché un reato possa essere considerato transnazionale, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
a) Nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.
b) Il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione.
c) È necessario che la condotta illecita:
i. Sia commessa in più di uno Stato; ovvero
ii. Sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
iii. Sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debba avvenire in un altro Stato; ovvero
iv. Sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.
Per la descrizione della fattispecie penale domestica si rinvia alla relativa scheda reato

190.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

190.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	10
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	10

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 191

Favoreggiamento personale

191.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Abrogato]
6. [Abrogato]
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

191.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 378. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Disposizioni connesse:

Disposizione esplicativa

L. 146/2006

Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale)
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Note:

Descrizione fattispecie

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - emanata al fine di recepire la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - ha introdotto la responsabilità degli enti per otto nuove fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.
Affinché un reato possa essere considerato transnazionale, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
a) Nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.
b) Il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione.
c) È necessario che la condotta illecita:
i. Sia commessa in più di uno Stato; ovvero
ii. Sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
iii. Sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debba avvenire in un altro Stato; ovvero
iv. Sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.
Per la descrizione della fattispecie penale domestica si rinvia alla relativa scheda reato

191.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

191.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 192

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

192.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [Abrogato]
6. [Abrogato]
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

192.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Disposizioni connesse:

Disposizione esplicativa

L. 146/2006
Art. 3.
(Definizione di reato transnazionale)
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale

organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Note:

Descrizione fattispecie

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 - emanata al fine di recepire la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - ha introdotto la responsabilità degli enti per otto nuove fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.
Affinché un reato possa essere considerato transnazionale, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
a) Nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.
b) Il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione.
c) È necessario che la condotta illecita:
i. Sia commessa in più di uno Stato; ovvero
ii. Sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
iii. Sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debba avvenire in un altro Stato; ovvero
iv. Sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.
Per la descrizione della fattispecie penale domestica si rinvia alla relativa scheda reato

192.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

Aggravanti-attenuanti

192.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 193

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

193.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

193.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 2, c. 1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Il reato di cui all' art. 2 è di natura dichiarativa. Si tratta di reato di natura istantanea, in quanto si perfeziona con la presentazione delle dichiarazioni – anche diverse da quelle annuali– atte a determinare la base imponibile e l ' imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto La condotta punibile è quella di colui che indica in una delle dichiarazioni relative a redditi o IVA elementi passivi fittizi. A tal proposito, si fa però notare che né il modello della dichiarazione annuale dei redditi né il modello dell ' imposta sul valore aggiunto prevedono l ' indicazione di fatture o altri documenti, con il loro numero o data di emissione. Di conseguenza l ' utilizzo di fatture fittizie transita in dichiarazione tramite l' indicazione di un importo complessivo, risultante dalla somma algebrica di operazioni svoltesi nel periodo d' imposta. Quindi l' illecito dichiarativo ha degli antecedenti necessari in attività aziendali quali la redazione del bilancio d ' esercizio, e, prima ancora, la registrazione contabile di fatture o altri documenti, che devono essere riferite a operazioni inestistenti. Il reato richiede il dolo specifico (la finalità di evasione)

193.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

193.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 194

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

194.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

194.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 2, c. 2-bis. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Il reato di cui all' art. 2 è di natura dichiarativa. Si tratta di reato di natura istantanea, in quanto si perfeziona con la presentazione delle dichiarazioni – anche diverse da quelle annuali– atte a determinare la base imponibile e l ' imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto La condotta punibile è quella di colui che indica in una delle dichiarazioni relative a redditi o IVA elementi passivi fittizi. A tal proposito, si fa però notare che né il modello della dichiarazione annuale dei redditi né il modello dell ' imposta sul valore aggiunto prevedono l ' indicazione di fatture o altri documenti, con il loro numero o data di emissione. Di conseguenza l ' utilizzo di fatture fittizie transita in dichiarazione tramite l' indicazione di un importo complessivo, risultante dalla somma algebrica di operazioni svoltesi nel periodo d' imposta. Quindi l' illecito dichiarativo ha degli antecedenti necessari in attività aziendali quali la redazione del bilancio d ' esercizio, e, prima ancora, la registrazione contabile di fatture o altri documenti, che devono essere riferite a operazioni inestistenti. Il reato richiede il dolo specifico (la finalità di evasione) Il comma 2 bis prevede una pena ridotta nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad € 100.000

194.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 0)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

194.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 195

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi

195.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

195.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro

trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

Il "fine di evadere le imposte" si intende comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.
Per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono
1. le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero
2. le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria
Per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.
Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Nella fattispecie, i documenti falsi o i mezzi fraudolenti devono essere idonei ad ostacolare l'attività accertatrice o a indurre in errore l'Ufficio.
Il compimento delle azioni simulate, i documenti falsi o i mezzi fraudolenti devono consentire l'indicazione in una dichiarazione relativa all'imposta sui redditi o all'IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore al reale o di elementi passivi, crediti o ritenute fittizi.
Il fatto è sanzionato al superamento, congiunto, delle soglie previste dai punti a) e b).
Il dolo è specifico.

195.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

195.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 196

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

196.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

196.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 8, c. 1. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie,
1. emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o
2. che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero
3.che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi
Il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche
1. del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e
2.del fine di consentirli a terzi.
Il dolo è specifico.

196.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

196.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	6

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	6

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 197

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

197.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

197.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 8, c. 2-bis. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie,
1. emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o
2. che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero
3.che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi
Il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche
1. del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e
2.del fine di consentirli a terzi.
Il dolo è specifico.
Il comma 2-bis prevede una forma attenuata del reato base di cui al comma 1

197.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

197.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4

C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 198

Occultamento o distruzione di documenti contabili

198.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

198.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine
1. di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero
2. di consentire l'evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi (al fine delle relative imposte) o del volume di affari (ai fini IVA).
Il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche
1. del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e
2. del fine di consentirli a terzi.
Il reato è comune.
Il dolo è specifico.

198.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

198.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	4

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 199

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

199.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

199.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

Il comma 1 ha ad oggetto l'alienazione simulata o comunque il compimento di atti fraudolenti sui propri beni al fine di sottrarli all'esecuzione esattoriale.
Il fatto rileva però solo ove la detta esecuzione abbia ad oggetto importi dovuti per imposte sui redditi (IRPEF, IRES), IVA ed oneri accessori a queste.
Il comma 2 riguarda invece il caso in cui, in sede di transazione fiscale, vengano indicati elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo o elemanti passivi fittizi.
Per elementi attivi o passivi si intendono
1. le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e
2.le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
Il dolo è specifico in ambedue i casi, in quanto tutte le condotte di cui al presente articolo sono finalizzate all'ottenimento degli specifici vantaggi via via indicati.

199.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

199.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2

S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 200

Dichiarazione infedele (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

200.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

200.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 4. Dichiarazione infedele (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

L'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, richiede la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Per disciplinare i rapporti tra la dichiarazione infedele e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previste agli articoli 2 e 3 del medesimo D.Lgs., viene esclusa l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele nei casi in cui trovino applicazione queste ultime disposizioni.
Il reato si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA (ai fini 231 rileva solo quest'ultima imposta ove la dichiarazione infedele sia redatta nel contesto di un sistema fraudolento transfrontaliero), indicando in essa elementi attivi che non corrispondano a quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore .
E' quindi punita la semplice presentazione di una dichiarazione falsa.
L'infedele dichiarazione assume rilievo penale quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro 100.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a euro 2.000.000;

entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta.
Ai fini 231 l'evasione di IVA che si intende realizzare deve essere pari ad almeno € 10.000.000)
La nozione di **imposta evasa** è delineata all'articolo 1, lettera f), decreto legisaltivo 10.3.2000, n. 74, come differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di tale imposta prima della presentazione della dichiarazione.

200.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	300
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Aggravanti-attenuanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

200.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 201

Omessa dichiarazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

201.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

201.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 5. Omessa dichiarazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

E' un reato "proprio" e quindi solo chi sia contribuente lo può porre in essere. La norma fa riferimento a "chiunque" sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali, per cui si può affermare che si tratti di una soggettività assai allargata (lo può compiere qualsiasi contribuente anche non soggetto Iva).

L'elemento soggettivo richiede il dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto. Pertanto non assumono rilevanza penale quelle condotte il cui fine è quello di evadere o far evadere tributi come IRAP e altre imposte indirette.

L'elemento oggettivo consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.
Ai fini 231 rileva solo l'IVA, ove la dichiarazione infedele sia redatta nel contesto di un sistema fraudolento transfrontaliero e l'importo oggetto di evasione sia pari ad almeno 10.000.000 di euro.
La dichiarazione non si considera omessa:
a. Se presentata entro 90 gg. dalla scadenza del termine;
b. Se non sottoscritta;
c. Se non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
E' un reato omissivo a consumazione istantanea: è necessario e sufficiente che decorrano - inutilmente - i novanta giorni (periodo di ravvedimento) dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge tributaria.

201.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

201.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 202

Indebita compensazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

202.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-quinquiesdecies - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

202.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 74/2000 - Art. 10-quater. Indebita compensazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)

1.E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2.E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
3.La punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni,

sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	Questo reato può essere commesso esclusivamente dal contribuente che, nel pagare le imposte attraverso il Mod. F24, effettui delle compensazioni, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, ad esso non spettanti per importi superiori ad euro 50.000,00 per periodo d'imposta. Il delitto in oggetto si realizza a seguito 1) della compilazione del Mod. F24, con l'indicazione di crediti da portare in compensazione inesistenti o non spettanti e con la sua contestuale presentazione o invio per il pagamento di quanto ivi indicato. Il soggetto procede all'auto – liquidazione del debito attraverso una dichiarazione "ideologicamente falsa" in quanto il credito compensato è "*non spettante*" o "*inesistente*" Sono considerati crediti *"non spettanti"* quei crediti esistenti, ma che non sono suscettibili di compensazione in quanto ad es.: c'è per legge uno "sfasamento temporale" che non consente di evidenziare quel credito in dichiarazione e di utilizzarlo in quel determinato periodo d'imposta; oppure quando è stata superata la soglia massima annua compensabile prevista per legge; o, ancora, attengono a costi non inerenti in materia di IVA. Sono considerati "inesistenti" i crediti del tutto fittizi, frutto di una vera e propria artificiosa creazione del contribuente con la presenza di un disegno criminoso (ad es. credito IVA derivante da fatture per operazioni inesistenti). E' considerato inesistente anche il credito frutto di errore contabile o di una errata interpretazione delle norme, salva la previa verifica della presenza dell'elemento soggettivo. 2) della compensazione, con il mancato versamento delle somme realmente dovute. I dubbi in merito all'applicazione dell'art. 10 a fattispecie diverse dall'indebita compensazione di debiti non tributari, non rilevano ai fini 231, in quanto, come per tutte e tre le fattispecie aggiunte di recente all'art. 25- quinquiesdecies, le sanzioni amministrative riguardano i soli casi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. l delitto di indebita compensazione si perfeziona solo se viene superata la soglia di punibilità ovvero solo se la somma non versata in sede di pagamento unificato ed a seguito dell'indebita compensazione sia per un ammontare superiore ad euro 50.000,00 per ogni anno di imposta. Come detto, ai fini 231 rilevano però le sole ipotesi in cui gli importi indebitamente compensati siano pari ad almeno 10.000.000 di euro. La punibilità è infine esclusa qualora sussistano condizioni di obiettiva incertezza a riguardo della spettanza del credito

202.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

202.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 203

Contrabbando per omessa dichiarazione

203.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

203.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141 - Art. 78. Contrabbando per omessa dichiarazione

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Disposizioni connesse:

Art. 19. D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141
Esercizio della vigilanza nella zona terrestre
1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del presente allegato nel territorio doganale.
2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.
3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'autorità giudiziaria del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 88. Circostanze aggravanti del contrabbando
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona

estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Note:

Descrizione fattispecie

L'articolo 78 ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale (introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale).

SOGGETTI
I reati previsti dall'articolo 78 possono essere commessi da «*chiunque*»: non occorre quindi una specifica qualifica soggettiva ai fini della configurazione del delitto.

ELEMENTO SOGGETTIVO
L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico: consiste nella semplice coscienza e volontà dell'agente di introdurre, far circolare o sottrarre alla vigilanza doganale merci non unionali all'interno del confini doganali - o di farne fuoriuscire merci UE - evadendo i diritti di confine dovuti.

ELEMENTO OGGETTIVO
Quanto all'elemento oggettivo, la disposizione configura tre distinte fattispecie.
Nei primi due casi (comma 1) occorre che l'agente omettendo di presentare la dichiarazione doganale operi:
a) l'introduzione o la circolazione nel territorio doganale o la sottrazione alla vigilanza doganale di merci non provenienti dall'UE
oppure
b) la fuoriuscita di merci UE dal territorio doganale.
Il terzo è quello previsto dal comma 2, che sanziona la detinzione di merci non unionali quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.
Tale ultima disposizione specifica che vige una presunzione di responsabilità nei confronti del detentore che non dimostri la legittima provenienza delle merci oppure si rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione o quando le prove fornite siano ritenute inattendibili.
Tale presunzione non opera laddove venga appurato che il detentore delle merci ne abbia il possesso a seguito della commissione di un altro reato.

203.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

203.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 204

Contrabbando per dichiarazione infedele

204.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

204.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141 - Art. 79. Contrabbando per dichiarazione infedele
1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Disposizioni connesse:

Art. 88. Circostanze aggravanti del contrabbando
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Note:

Descrizione fattispecie

L'articolo 79 disciplina la particolare ipotesi di contrabbando per dichiarazione infedele. L'eventuale presentazione della dichiarazione non esclude la configurazione del reato di contrabbando quando gli elementi indicati in dichiarazione non corrispondano a quelli effettivamente oggetto dell'operazione economica controllata.

SOGGETTI
I reati previsti dall'articolo 78 possono essere commessi da «*chiunque*»: non occorre quindi una specifica qualifica soggettiva ai fini della configurazione del delitto.

ELEMENTO SOGGETTIVO
L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico: consiste nella semplice coscienza e volontà dell'agente di dichiarare in modo non corrispondente a quanto accertato qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti - così evadendoli.

ELEMENTO OGGETTIVO
L'elemento oggettivo consiste nella dichiarazione non corrispondente al vero degli elementi sopra richiamati e nella consequenziale non corrispondenza all'accertato dei diritti liquidati.

204.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

204.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1

D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 205

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

205.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

205.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141 - Art. 80. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Disposizioni connesse:

Art. 58. Arrivi da laghi
1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale. Manifesto di carico

Art. 60. Divieti di approdo e di sosta delle navi
1. L'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, può

vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.

Art. 61. Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza
1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente:
a) al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile;
b) al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.
2. Con provvedimento dell'Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.

Art. 64. Aeroporti doganali
1. Ogni comandante di aeromobile proveniente da altro Stato è obbligato ad atterrare in un aeroporto doganale.
2. Gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 65. Atterraggi forzati degli aeromobili
1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia l'Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.

Art. 88. Circostanze aggravanti del contrabbando
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
La disposizione prevede cinque condotte:
le prime tre (comma 1 da a) a c)) sono realizzabili sia dal comandante di aeromobili che dal capitano di nave;
la quarta (comma 2, lettera a) solo dal secondo;
la quinta (comma 2 lettera b) solo dal primo.

ELEMENTO SOGGETTIVO

E' sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di introdurre merci estere nel territorio nazionale mediante le modalità esecutive puntualmente elencate dalle singole disposizioni..

ELEMENTO OGGETTIVO

1) la prima fattispecie – comma 1, lettera a) – ha ad oggetto l'azione del comandante o capitano che sbarca, imbarca o trasborda merci non UE senza presentarle al più vicino ufficio dell'Agenzia delle Dogane;

2) la seconda fattispecie – comma 1, lettera b) – ha ad oggetto l'azione del comandante o capitano, che, al momento della partenza non ha a bordo merci non UE che, in base al manifesto di carico, la dichiarazione sommaria o gli altri documenti doganali dovrebbero – invece – trovarsi a bordo.
In tale circostanza è dunque stabilita una "*presunzione*" di sottrazione al pagamento dei diritti di confine sulle mancanze di merci rispetto alle informazioni desumibili dai documenti contabili di bordo.

3) la terza fattispecie – comma 1 lettera c) - viene realizzata dal comandante o capitano che trasporti nel territorio dello Stato merci non UE non risultanti del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali.

4) la quarta fattispecie – comma 2 lettera a) - si realizza quando il capitano di nave violi il divieto, disposto ai sensi del precedente art. 60 dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa nonché di mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato; violazione finalizzata ad agevolare sbarco o imbarco di merci non UE. L'intento perseguito dal legislatore, con tale disposizione, è chiaramente quello di sanzionare ogni comportamento che rende più agevole lo sbarco o l'imbarco illegale di merci dalla riva, potendo tale condotta rappresentare un pericolo alla corretta riscossione dei diritti di confine.

5) la quinta fattispecie– comma 2, lettera b) – sanziona l'atterraggio fuori da un aeroporto doganale e l'omessa tempestiva denuncia alle autorità. L'articolo 65 pone, infatti, a carico del comandante dell'aeromobile l'obbligo, nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, di denunciare, entro il più breve termine, la circostanza al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza, ovvero ad altro di organo di polizia o al sindaco, al fine di consentire le opportune constatazioni e di ottenere l'autorizzazione a ripartire. Si prescrive, altresì, che, se la predetta denuncia venga compiuta ad altro organo di polizia o al sindaco, questi ultimi ne diano immediata comunicazione all'Agenzia o alla Guardia di finanza..

205.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

205.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 206

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

206.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

206.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141 - Art. 81. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Disposizioni connesse:

Art. 88. Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica.

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' sufficiente la coscienza e volontà di dare alla merce una destinazione o un uso diverso da quello per cui la franchigia o la riduzione doganale fu concessa, non essendo chiesto all'agente alcun fine speciale o la volontà di conseguire un profitto personale.

ELEMENTO OGGETTIVO
La norma sanziona chi detiene merci allo stato estero importate in franchigia o comunque in riduzione dei diritti di confine, e ne dà una destinazione, o ne attribuisce un uso diverso da quello autorizzato.
Il reato si perfeziona non appena si distrae la merce dallo scopo per cui è stata concessa l'agevolazione doganale.
Nella UE sono previsti vari regimi fiscali di favore attribuiti a determinate merci, immesse in libera pratica a motivo della loro particolare utilizzazione; il tutto è, ovviamente, subordinato ad una preventiva autorizzazione da parte delle autorità doganali, la quale – nella maggior parte dei casi - con propri provvedimenti ne delimita puntualmente i contenuti e i limiti.
L'eventuale ignoranza delle dette norme non potrà essere invocata a propria scusa da chi è stato imputato per il reato *de quo*.

206.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

206.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 207

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

207.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

207.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141 - Art. 82. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Disposizioni connesse:

Art. 88. Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica.

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' sufficiente la coscienza e volontà di di ottenere un'indebita restituzione dei diritti di confine stabiliti per l'importazione delle materie prime

ELEMENTO OGGETTIVO
La condotta sanzionata è integrata dall'esportazione di merci nazionalizzate, per le quali siano state assolte tutte le prescritte formalità doganali, seguita dalla espressa richiesta di rimborso di diritti di confine, non dovuti.
Ciò detto, occorre precisare che per la completa integrazione della fattispecie è, altresì, necessario il verificarsi di un ulteriore elemento, ossia l'uso da parte dell'agente di mezzi fraudolenti, ossia artifici e raggiri idonei a trarre in inganno le autorità doganali (nel caso di specie, la fraudolenza è, perlopiù, rintracciabile nella presentazione di una dichiarazione mendace, in cui si attesti, ad esempio: il pagamento di diritti di confine, in realtà mai avvenuto, o, ancora, il falso utilizzo delle materie prime - oggetto della richiesta di restituzione daziaria - nella fabbricazione dei beni oggetto di esportazione); non è, invece, rilevante la concreta apprensione delle somme chieste a rimborso.

207.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

207.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 208

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

208.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

208.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141 - Art. 83. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Disposizioni connesse:

Art. 88. Circostanze aggravanti del contrabbando
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
L'agente può essere chiunque, e quindi non solo il proprietario della merce, ma anche chi ne disponga a qualsiasi titolo

ELEMENTO SOGGETTIVO
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, nel caso di specie rappresentato dall'intento di sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine dovuti all'Erario.

ELEMENTO OGGETTIVO
Elemento oggettivo consiste nel sottoporre le merci a manipolazioni artificiose o nell'usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione, di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione o di reimportazione.
Per «*operazioni di importazione o di esportazioni temporanee*» non possono intendersi solo le operazioni che si svolgono sulla linea doganale, giacché esse attengono anche alla condizione giuridica della merce soggetta ad uno speciale regime fiscale, durante il tempo della temporanea importazione o esportazione, non potendo considerarsi esaurita tale operazione, al fine della tutela erariale, fino a quando la merce non sia stata rispettivamente riesportata o reimportata.
Secondo la giurisprudenza il riferimento a «*manipolazioni artificiose*» o ad «*altri mezzi fraudolenti*» consente di escludere che la mera mancata riesportazione della merce importata temporaneamente integri il reato in esame.

208.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

208.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 209

Contrabbando di tabacchi lavorati (riprende 291-bis)

209.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

209.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141 - Art. 84. Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Disposizioni connesse:

Art. 85. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica.

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
Quanto alle condotte incriminate, queste sono rinvenibili nelle azioni di introduzione, vendita, trasporto, acquisto, nonché nella semplice mera detenzione, di tabacco lavorato di contrabbando.
La norma incriminatrice prevede, al primo comma, una fattispecie base - per così dire "aggravata" - avente ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a quindici chilogrammi.
Al secondo e al terzo comma, sono invece previste circostanze attenuanti, che trovano applicazione in tutti i casi in cui il quantitativo di tabacco lavorato estero è pari o inferiore a quindici chilogrammi (comma 2) a 400 o a 200 grammi.

209.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

209.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 210

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

210.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

210.2.- Disposizioni penali

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141 - Art. 86. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito 5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

Disposizioni connesse:	Per ragioni di spazio è impossibile richiamarle in questa sede.
Note:	

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica.

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà e coscienza di prender parte ad un sodalizio criminoso destinato a commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli indicati dalla disposizione, senza che sia necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati.

ELEMENTO OGGETTIVO
Viene richiesto un adeguato accertamento della **concreta idoneità** del sodalizio, anche per i mezzi utilizzati e per l'organizzazione, a commettere reati.
Sono necessarie **almeno tre persone**, dovendosi dunque parlare di reato a concorso necessario proprio.
Il reato associativo si compone di tre elementi:
1) il vincolo associativo tendenzialmente stabile, non essendo quindi indispensabile che il vincolo sia destinato a durare anche dopo la commissione dei reati prefigurati, essendo al contrario sufficiente che non sia circoscritto alla commissione di solo uno o più reati predeterminati;
2) la struttura organizzativa, intesa come minima predisposizione di mezzi, anche senza alcuna gerarchia interna;
3) indeterminatezza del programma criminoso, ovvero la prefigurazione di una serie indeterminata di delitti tra quelli richiamati. Pertanto va escluso il reato *de quo* qualora ci si prefigga solamente la commissione di uno o più reati specifici.

Promotore è chi ha stimolato inizialmente l'associazione; per costitutore chi, insieme al promotore, determina la nascita del sodalizio, mentre organizzatore è colui che ne regolamenta l'attività.
Partecipe è colui che mette stabilmente a disposizione il proprio contributo. Egli è inoltre stabilmente inserito nella struttura associativa, restando sempre a disposizione. Rileva quindi anche il mero concorso morale alla vita associativa, determinando un mero rafforzamento dei propositi.

Il primo comma punisce l'attività di coloro che esercitano ruoli di leadership nell'associazione criminale; il secondo prevede una pena inferiore per i semplici partecipanti.
I commi 3 e 4 prevedono circostanze aggravanti (numero dei componenti, uso di armi).
Il comma cinque prevede come attenuante la dissociazione.

210.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

210.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 211

Sottrazione all'accertamento o all'accisa di prodotti energetici

211.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

211.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 40. Sottrazione all'accertamento o all'accisa di prodotti energetici

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento[, salvo che venga fornita prova contraria]. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa .
5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è

inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica.

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' sufficiente la coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste.

ELEMENTO OGGETTIVO
La disposizione incrimina 7 diverse condotte, qualora abbiano ad oggetto quantità di prodotti energetici pari o superiori a 1.000 kg. O di gas naturale pari o superiore a 10.000 mc.
Si tratta di:
1.fabbricazione o raffinazione clandestina di prodotti energetici;
2.sottrazione, con qualsiasi mezzo, di prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
3.destinazione di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta ;
4.miscelazioni non autorizzate dalle quali si ottengano prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
5.rigenerazione di prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
6.detenzione di prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
7. detenzione o utilizzo prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
Il tentativo viene equiparato al reato consumato.
Non contituiscono reato, ma meri illeciti amministra

211.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

211.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 212

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

212.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

212.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 40-bis. Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Disposizioni connesse:

D. Lgs 26 Settembre 2024, n. 141
Art. 84

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica.

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
La norma si applica alle ipotesi di sottrazione al pagamento dell'accisa sui tabacchi diverse dal contrabbando.
Si tratta di una norma che non richiede che la sottrazione all'accisa avvenga a seguito di uno specifico comportamento
La norma incriminatrice prevede, al primo comma, una fattispecie base - per così dire "aggravata" - avente ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato superiore a quindici chilogrammi.
Al secondo e al terzo comma, sono invece previste circostanze attenuanti, che trovano applicazione in tutti i casi in cui il quantitativo di tabacco lavorato sia pari o inferiore a quindici chilogrammi (comma 2) a 400 o a 200 grammi.

212.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti	Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

212.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 213

Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

213.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

213.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 40-quinquies. Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente. **ELEMENTO OGGETTIVO** La norma prevede due fattispecie: a) vendita non autorizzata di un quantitativo di tabacchi lavorati superiore a chilogrammi 5 (comma

1)
b) acquisto da persona non autorizzata di un quantitativo di tabacchi lavorati superiore a chilogrammi 5 (comma 2).
In ambedue i casi, la norma base prevede la sola irrogazione di sanzioni amministrative; al superamento delle soglie specificamente indicate, la fattispecie assume rilievo penale.

213.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

213.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 214

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

214.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

214.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 41. Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO**

E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
La condotta punita è la fabbricazione clandestina di alcol o di bevande alcoliche.
Si considera clandestina la fabbricazione effettuata in locali o con apparecchi non denunciati o verificati, o comunque costruiti o alterati in modo tale da sottrarre il prodotto all'accertamento.
E' sufficiente a dimostrare la clandestinità la presenza in loco di alcune delle materie prime necessarie alla fabbricazione e degli apparecchi o di parte di questi.
Quando tale presenza non sia congiunta, mancando le materie prime, viene irrogata solo una sanzione amministrativa.

214.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

214.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	2

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 215

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

215.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

215.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 42. Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** E' richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà e coscienza di prender parte ad un sodalizio criminoso destinato a commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli indicati dalla disposizione, senza che sia necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati. **ELEMENTO OGGETTIVO** Viene richiesto un adeguato accertamento della concreta idoneità del sodalizio, anche per i mezzi utilizzati e per l'organizzazione, a commettere reati. Sono necessarie almeno tre persone, dovendosi dunque parlare di reato a concorso necessario proprio. Il reato associativo si compone di tre elementi: 1) il vincolo associativo tendenzialmente stabile, non essendo quindi indispensabile che il vincolo sia destinato a durare anche dopo la commissione dei reati prefigurati, essendo al contrario sufficiente che non sia circoscritto alla commissione di solo uno o più reati predeterminati; 2) la struttura organizzativa, intesa come minima predisposizione di mezzi, anche senza alcuna

gerarchia interna;
3) indeterminatezza del programma criminoso, ovvero la prefigurazione di una serie indeterminata di delitti tra quelli richiamati. Pertanto va escluso il reato *de quo* qualora ci si prefigga solamente la commissione di uno o più reati specifici.

215.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

215.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 216

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

216.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

216.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 43. Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento[, salvo che venga fornita prova contraria].
3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il

fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
La disposizione punisce due distinte condotte:
1. La sottrazione, con qualsiasi mezzo, al pagamento dell'accisa. Non è richiesti che la sottrazione all'accisa consegua da uno specifico comportamento
2. La detenzione di alcol denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o la sua destinazione a scopi diversi da quelli beneficiari di esenzione..
Il secondo comma equipara tentativo e reato consumato; e riconduce al tentativo la fabbricazione di alcol in tempi diversi da quelli dichiarati.

216.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

216.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	2

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 217

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

217.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

217.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 46. Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.
3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** L'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** Occorre il dolo specifico e quindi le azioni incriminate debbono essere compiute con la finalità di sottrarre prodotto all'accertamento. **ELEMENTO OGGETTIVO** Sono puniti una pluralità di comportamenti: a) la contraffazione, alterazione, rimozione, il loro guasto o procurata inservibilità di misuratori, sigilli,

bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza
b) l'utilizzo non autorizzato o comunque a seguito di tali azioni
c) la detenzione non autorizzata di congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti

217.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

217.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 218

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

218.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

218.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 47. Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

1. *Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.* Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Disposizioni connesse:

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 Art. 40

Sottrazione all'accertamento o all'accisa di prodotti energetici

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento[, salvo che venga fornita prova contraria]. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa .
5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 art. 43

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.
2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento[, salvo che venga fornita prova contraria].
3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
Il reato è proprio dell'esercente i depositi fiscali

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
E' punita la discrepanza tra la consistenza dei depositi risultante dalla documentazione e quella effettiva.
La minor quantità di prodotto riscontrata (comma 1) rileva solo se è superiore al 10% del dichiarato.
Le eccedenze (comma 2) rilevano se non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse.
Anche per quanto riguarda prodotti trasportati in regime di sospensione in arrivo, rilevano le deficienze superiori al 10% (comma 3).
Il comma 4 esclude l'applicazione della pena se si provi che il prodotto mancante è andato irrimediabilmente perduto o distrutto.

218.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

218.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 219

Irregolarità nella circolazione

219.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-sexiesdecies - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

219.2.- Disposizioni penali

D. Lgs. 26 Ottobre 1995 n. 504 - Art. 49. Irregolarità nella circolazione

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.
4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.
5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.
6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.
7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Disposizioni connesse:

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
Il reato è proprio, in quanto può essere commesso solamente dal trasportatore o dallo speditore del prodotto assoggettato ad accisa.

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
La condotta punita è il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa - anche se in concreto destinati ad usi esenti o egevolati - senza la specifica documentazione prevista o con documenti falsi, alterati o incompleti.
Si presume in tal caso l'illecita provenienza con conseguente applicazione delle pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o pagamento dell'imposta.

219.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	200
Aggravata	100	400

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e anche le sanzioni interdittive dell' interdizione dall´esercizio dell´attività ed della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

219.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	1

P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	2
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 220

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

220.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

220.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-novies. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente. **ELEMENTO OGGETTIVO** La disposizione punisce, con riferimento ai beni culturali: 1) l'alienazione o l'immissione sul mercato senza autorizzazione; 2) la mancata presentazione della denuncia degli atti di trasferimento di proprietà o detenzione; 3) se si tratta di bene soggetto a prelazione, la sua consegna all'acquirente in pendenza del termine

di 60 giorni dalla denuncia di trasferimento

220.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	100	400
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

220.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	2
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	2
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**2**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 221

Appropriazione indebita di beni culturali

221.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

221.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-ter. Appropriazione indebita di beni culturali
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** Il reato è comune: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** Occorre il dolo specifico e quindi le azioni incriminate debbono essere compiute con la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. **ELEMENTO OGGETTIVO** La condotta punita consiste nell'appropriazione di un bene culturale altrui del quale l'agente si trovi al possesso. L'appropriazione è un comportamento che si concretizza in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede e che interrompe illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario. Presupposti della condotta sono quindi 1.- il possesso o la disponibilità della cosa.

2.-l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente
3.-l'altruità della cosa (denaro a altra cosa mobile altrui).
Il reato si consuma nel momento in cui ci si appropria della cosa.
Il secondo comma disciplina una circostanza aggravante specifica, qualora la cosa posseduta sia custodita a titolo di deposito necessario.

221.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

221.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 222

Importazione illecita di beni culturali

222.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

222.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-decies. Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Disposizioni connesse:

Art. 518-quater.
Ricettazione di beni culturali
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-quinquies.
Impiego di beni culturali provenienti da delitto
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-sexies.
Riciclaggio di beni culturali
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-septies.
Autoriciclaggio di beni culturali
Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.

Note:

Descrizione fattispecie

SOGGETTI
I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica.

ELEMENTO SOGGETTIVO
E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
La disposizione punisce l'importazione di beni culturali:
1) provenienti da delitto;
2) rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazionen nello Stato di rinvenimento
3) esportati da un altro Stato in violazione delle norme in materia di quello Stato,

222.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche **Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)**

	Minima	Massima
Edittale	200	500
Aggravata	0	0

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

222.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 223

Uscita o esportazione illecite di beni culturali

223.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

223.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-undecies. Uscita o esportazione illecite di beni culturali
Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente. **ELEMENTO OGGETTIVO**

La disposizione punisce
1) il trasferimento all'estero di beni culturali, di interesse o tutelate ai sensi della normativa in materia senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
2) il non aver fatto rientrare alla scadenza del termine i detti beni per i quali fossero state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanea
3) l'aver reso dichiarazione mendaci al fine di comprovare ai competenti uffici la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita.

223.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	200	500
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

223.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	3
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	3
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**3**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 224

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

224.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

224.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-duodecies. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
L'art. 518-duodecies punisce le azioni di chi
1.- distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili
2.-deturpa o imbratta
beni culturali o paesaggistici propri o altrui,
3.- destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità

224.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

224.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**4**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 225

Contraffazione di opere d'arte

225.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

225.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-quaterdecies. Contraffazione di opere d'arte
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** Per il reato di cui al numero 1), occorre il dolo specifico e quindi le azioni incriminate debbono essere

compiute con la finalità di trarne profitto.
Per le altre fattispecie è invece sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare la condotta prevista, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente.

ELEMENTO OGGETTIVO
Sono punite le attività relative alla contraffazione di opere di pittura, scultura o grafica nonché degli oggetti di antichità o interesse storico ed archeologico; e, in particolare
1) La contraffazione, alterazione o riproduzione
2) Il commercio come autentici di esemplari contraffatti e le correlate operazioni
3) La loro autenticazione
4) L'accreditamento come autentiche di opere che si sanno contraffatte mediante perizie, pubblicazioni, ecc.

225.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	300	700
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

225.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	4
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	4
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	4

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 226

Furto di beni culturali

226.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

226.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-bis. Furto di beni culturali
Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** Occorre il dolo specifico e quindi le azioni incriminate debbono essere compiute con la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. **ELEMENTO OGGETTIVO** Perché si determini la sottrazione è richiesta l'uscita del bene dalla signoria di fatto del precedente detentore,e quindi lo spossessamento vero e proprio. Oggetto materiale del delitto è il bene culturale mobile altrui, che non deve necessariamente avere un valore economico in sé, essendo sufficiente riferirsi alla normale detenzione d'uso ed al profitto

che ne ricava il colpevole.
Per profitto va inteso qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale.
E' necessario che la cosa esca dalla sfera di vigilanza del legittimo detentore o di chi per lui sia sottoposto alla sorveglianza del bene.

226.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	900
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

226.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	5
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**5**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 227

Ricettazione di beni culturali

227.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

227.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-quater. Ricettazione di beni culturali
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** Occorre il dolo specifico e quindi le azioni incriminate debbono essere compiute con la finalità di procurare a sé o ad altri (escluso l'autore del delitto da cui proviene il bene) un profitto. Se manca tale finalità si ricade nel favoreggiamento. **ELEMENTO OGGETTIVO** La norma incrimina l'acquisto (è in tal senso sufficiente l'accordo), la ricezione o l'occultamento delle cose di provenienza illecita. Il reato di consuma nel momento in cui è realizzata una di queste

condotte.
I beni devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitto dolosi che colposi (anche nella forma del tentativo). A sua volta la ricettazione può divenire il presupposto di una seguente ricettazione.
La disposizione non richiede la consapevolezza degli estremi del delitto da cui i beni provengono, potendosi arrestare alla plausibile contezza della loro provenienza illecita.
Non deve esservi un previo accordo con l'autore del delitto da cui i beni provengono (altrimenti vi sarebbe un concorso in quest'ultimo e non il separato reato di ricettazione).
Per profitto si deve intendere qualsiasi utilità che possa incrementare il patrimonio del ricettatore e che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano, potendo esso avere anche natura non patrimoniale.

227.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	900
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

227.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	5
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1

FRT (I*C)	5

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 228

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

228.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

228.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-octies. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** Per il reato di cui al primo comma, occorre il dolo specifico e quindi le azioni incriminate debbono essere compiute con la finalità di far apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili. Per la fattispecie di cui al secondo comma è invece sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare la condotta prevista, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente. **ELEMENTO OGGETTIVO** I beni culturali oggetto della condotta devono essere di provenienza illecita. Le condotte incriminate sono tre: 1.-la formazione, totale o parziale, di una scrittura privata falsa

2.- l'alterazione, distruzione, soppressione od occultamento parziale o totale di una scrittura privata vera
3.- l'uso della scrittura privata in tutto o in parte falsa da parte di chi non abbia concorso alla sua formazione o alterazione

228.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	400	900
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 3 a mesi 24)

a) interdizione dall´esercizio dell´attività

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Aggravanti-attenuanti

228.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	5
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**5**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 229

Riciclaggio di beni culturali

229.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

229.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-sexies. Riciclaggio di beni culturali
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Disposizioni connesse:	
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente. **ELEMENTO OGGETTIVO** I beni culturali oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, ma solo da delitto non colposo (anche nella forma del tentativo). I delitti colposi e le contravvenzioni non possono fungere da presupposto del riciclaggio. Non deve esservi un previo accordo con l'autore del delitto da cui provengono i beni (in tal caso vi sarebbe infatti concorso in tale precedente delitto). Le condotte incriminate sono tre: 1.-la sostituzione, ovvero l'attività diretta alla ripulitura dell'oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l'attività criminosa precedente;

2.- il trasferimento, ossia le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;
3.-le altre operazioni per ostacolare l'identificazione, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio.
Esse devono venir poste in essere in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

229.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	500	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

229.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	5
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**5**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.

SCHEDA VALUTAZIONE REATO NR. 230

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

230.1.- Disposizione D. Lgs 231

Art. art.25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

230.2.- Disposizioni penali

Codice Penale - Art. 518-terdecies. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Disposizioni connesse:	**Art. 285.** **Devastazione, saccheggio e strage.** Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte
Note:	
Descrizione fattispecie	**SOGGETTI** I reati sono comuni: l'agente può essere chiunque, non è necessaria quindi alcuna determinata qualifica. **ELEMENTO SOGGETTIVO** E' sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte previste, a nulla rilevando il fine perseguito dall'agente. **ELEMENTO OGGETTIVO** Per devastazione s'intendono il danneggiamento o la distruzione tali da interessare la collettività. Saccheggiare significa svaligiare, depredare cose mobili, usando spesso la violenza e turbando la tranquillità e la sicurezza pubblica Ai fini della presente fattispecie rilevano qualora abbiano ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura

230.3.- Sanzioni 231

Sanzioni economiche

	Minima	Massima
Edittale	500	1000
Aggravata	0	0

Sanzioni interdittive (da mesi 0 a mesi 24)

Aggravanti-attenuanti

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

230.4.- Valutazione del rischio

G-Gravità riferita a entità sanzioni (da 1 a 5)	5
P-Probabilità di commissione (da 0 a 3)	1
D-Difficoltà emersione (da 1 a 3)	1
S-Precedenti storici (da 1 a 3)	1
I-Indice base (G*P*D*S)	5
C-Correttivo rilevanza aziendale (da 1 a 2)	1
FRT (I*C)	**5**

IL FRT VIENE RIDOTTO DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DISPOSTE CON RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA' AZIENDALE E AI SINGOLI PROCESSI, COME RISULTA DALLE SCHEDE PROCESSO.